



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 220/12

di iniziativa del Consigliere A. LO SCHIAVO, K. GENTILE recante:
"Norme per il riconoscimento e la certificazione dei "BORGHI MARINARI CALABRESI", la salvaguardia culturale delle identità marinare e la promozione dell'economia del mare";

DATI DELL'ITER

| | |
|--|----------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI | |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 8/8/2023 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE | 8/8/2023 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO | |
| SEDE | MERITO |
| PARERE PREVISTO | Il Comm. |
| NUMERO ARTICOLI | |

Normativa citata

D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 pag. 3
Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.

D.M. 13 aprile 1999, n. 293 pag. 20
Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della L. 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

Documentazione correlata

Reg. reg. 30 luglio 2013, n. 8 pag. 25
Disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo di cui all'art. 6 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 15 e s.m.i.

Delib.G.R. 29 luglio 2013, n. 278 pag. 54
Legge regionale 23 aprile 2009, n. 15, art. 6 - "Disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo" - presa atto del parere II Commissione Consiliare ed approvazione testo definitivo.

Convenzione UNESCO del 17 ottobre 2003 pag. 85
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Normativa regionale

L.R. 24 maggio 2023, n. 22 pag. 100
Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

Normativa comparata

Sicilia, L.R. 20 giugno 2019, n. 9 pag. 146
Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia

D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 ⁽¹⁾.**Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2004, n. 146.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Finalità e obiettivi.

1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd) e gg), e a tale fine è riferito al sistema pesca, comprendente l'acquacoltura, in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali, deve essere basata su criteri di sostenibilità.

2. Tavolo azzurro.

[1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonché per la concertazione permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della [legge 7 marzo 2003, n. 38](#), è istituito il «Tavolo azzurro».

2. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Il Tavolo azzurro è sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonché in relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi l'opportunità.

4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai Comitati di cui agli articoli 3, 9 e 10 è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(2) Vedi, anche, gli artt. 3 e 4, [D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70](#).

(3) Articolo abrogato dal comma 5-*duodecies* dell'art. 2, [D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

3. Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:

a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;

b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un dirigente del Ministero della salute;

e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) un dirigente del Ministero delle attività produttive;

- h) un dirigente del Ministero della difesa;
- i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello;
- k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
- l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
- m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
- n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
- o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
- p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio;
- r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
- s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);
- u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

3. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.

4. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ⁽⁴⁾.

(4) Vedi, anche, gli artt. 1 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70 e il D.M. 9 novembre 2011.

4. Finalità e contenuti del Programma nazionale.

[1. Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile, essenziale alla sicurezza alimentare mondiale, gli interessi e gli interventi pubblici di carattere generale, da perseguire attraverso il Programma nazionale, oltre gli interventi delle regioni e delle province autonome adottati nell'ambito delle rispettive competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

a) perseguire la durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e tutela della biodiversità;

b) perseguire lo sviluppo sostenibile e valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, così come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti in conformità con le norme comunitarie;

c) sviluppare le opportunità occupazionali, il ricambio generazionale delle attività economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della multifunzionalità, la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;

d) tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

e) tutela della concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzazione del mercato interno;

f) sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura secondo i principi della Programmazione nazionale della ricerca;

g) semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore;

h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente;

i) sostenere l'economia ittica delle regioni, al fine di rendere applicabili gli indirizzi nazionali e comunitari nei rispettivi territori.

2. Il Programma nazionale contiene la relazione sullo stato del settore, gli obiettivi settoriali relativi al periodo di programmazione, nonché la ripartizione degli stanziamenti di bilancio.

3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7, le cooperative della pesca, le associazioni e le

organizzazioni nazionali, nonché i consorzi riconosciuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi programmati ai sensi del presente decreto ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

(5) Per l'entrata in vigore del programma di cui al presente articolo vedi l'art. 5, *D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(6) Articolo abrogato dal comma 5-*duodecies* dell'art. 2, *D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

5. Programmazione di settore.

[1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, propone al CIPE, per l'approvazione di cui al comma 3, il «Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura», di seguito denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi di competenza nazionale.

2. Le regioni e le province autonome predispongono, altresì, entro il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun triennio di programmazione nazionale di cui al comma 1, i programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, o gli eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli interventi di competenza da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.

3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di programmazione, il CIPE approva il Programma nazionale con l'indicazione delle dotazioni finanziarie nazionali, nonché dell'eventuale destinazione di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

(7) Per l'entrata in vigore del programma di cui al presente articolo vedi l'art. 5, *D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(8) Articolo abrogato dal comma 5-*duodecies* dell'art. 2, *D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

6. Imprenditore ittico.

1. L'articolo 2 del *decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226*, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 3.

2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo.

6. L'autocertificazione di cui all'[articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271](#), sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

7. Attività connesse.

1. L'[articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Attività connesse a quelle di pesca). - 1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso

l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;

c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), nonché all'[articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.».

8. Procedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

1. Gli aiuti di Stato previsti da norme nazionali e regionali sono notificati per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea nel rispetto dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con [legge 14 ottobre 1957, n. 1203](#), e successive modificazioni.

9. Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura.

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere r), s), t) e u), definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare riferimento al perseguimento di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d).

2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma, di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca.

3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne può proporre la pubblicazione.

4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:

- a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
- b) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
- c) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
- e) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro delle attività produttive;
- f) tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);
- g) un esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per la nutrizione, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
- h) due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario;
- i) un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una terna designata dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;
- j) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
- k) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;
- l) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- m) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. Il Comitato è chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore.

6. Il Comitato ha durata triennale ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ⁽⁹⁾.

(9) Vedi, anche, gli artt. 3 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.

10. Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura.

1. Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalità di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all'[articolo 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria.

2. Le regioni garantiscono una disciplina armonizzata per la regolamentazione delle Commissioni consultive locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. Statistiche della pesca e dell'acquacoltura.

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sentiti l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali competenti in materia di statistiche della pesca e dell'acquacoltura, facenti parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle esigenze informative istituzionali comunitarie, nazionali e regionali, i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome.

2. [L'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, titolare di licenza di pesca in qualità di armatore, è tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi] ⁽¹⁰⁾.

2-bis. [L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Tale sanzione è triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee] ⁽¹¹⁾.

(10) Comma abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'[art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4](#), a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'[art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 4/2012](#). Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27.

(11) Comma aggiunto dal comma 2 dell'[art. 8, D.L. 8 aprile 2008, n. 59](#) e, successivamente, abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'[art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4](#), a decorrere dal 2 febbraio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'[art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 4/2012](#). Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 27.

12. Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche.

1. Il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e f), coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi di gestione internazionali, ed indica le priorità di intervento funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche, anche mediante l'incentivazione di Piani di protezione e Piani di gestione.

2. Le misure di sostenibilità, razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacità della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla regolamentazione dei sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati.

3. In conformità con le norme comunitarie, il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove lo studio di piani di protezione delle risorse ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici.

4. Al fine di garantire la corretta gestione delle risorse biologiche acquatiche con effetti sulla conservazione degli ecosistemi marini, l'amministrazione centrale, di concerto con le amministrazioni regionali, definisce con decreto ministeriale, per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle interazioni tra acquacoltura e attività di pesca, favorendo la sostenibilità delle integrazioni produttive.

5. Il controllo sulle misure di sostenibilità, di cui al comma 2, è esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, garantendo il rispetto delle norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed internazionali, anche attraverso le licenze di pesca, unico documento autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale di cui al regolamento (CEE) n. 3760/92 del 20 dicembre 1992, del Consiglio, al regolamento (CE) n. 3690/93 del 20 dicembre 1993, del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 2930/86 del 22 settembre 1986, del Consiglio, e successive modificazioni. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

6. L'esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga autorizzata dalla Commissione europea, è a titolo oneroso con ammontare e destinazione degli oneri stabiliti dal Programma nazionale.

7. In relazione alle attività di acquacoltura marina, esercitate in ambienti costieri di particolare rilievo ecologico per la conservazione della biodiversità e delle risorse biologiche, con riflessi sulla pesca marittima, come stagni, lagune costiere, valli salse da pesca del Nord Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di Venezia, Marano e Grado), i programmi di cui all'articolo 5 prevedono i provvedimenti finalizzati al controllo dell'impatto ambientale ed alla tutela delle attività dall'inquinamento.

13. Misure di sostegno creditizio e assicurativo.

1. Le regioni possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi

strumenti finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, possono essere destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'*articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041* ⁽¹²⁾.

(12) Vedi, anche, il *comma 121 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244* e il *comma 2 dell'art. 4-ter, D.L. 3 giugno 2008, n. 97*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

14. Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹³⁾.

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, è istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ⁽¹⁴⁾.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento:

a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;

b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti;

c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-*bis*, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1 ⁽¹⁵⁾.

3. La dotazione del Fondo è stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tenendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui all'articolo 14-*bis* ⁽¹⁶⁾.

4. Su richiesta di una o più regioni o di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni

per gli interventi di cui al comma 2 al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteomarine ⁽¹⁷⁾.

5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera *b*), la richiesta può essere effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾.

7. [Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante la nuova regolamentazione delle servitù militari, con particolare riferimento al quinto comma del medesimo articolo 15, si applicano anche allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾.

(13) Per la rideterminazione del Fondo, di cui al presente articolo, vedi l'art. 5, comma 3-bis, *D.L. 5 maggio 2015, n. 51*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 luglio 2015, n. 91*, e, successivamente, l'art. 1, comma 440, *L. 29 dicembre 2022, n. 197*.

(14) Comma così sostituito dall'art. 1, *D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(15) Comma così sostituito dall'art. 1, *D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(16) Comma così sostituito dall'art. 1, *D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(17) Comma così sostituito dall'art. 1, *D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(18) Comma così sostituito dall'art. 1, *D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 gennaio 2008* e il *D.M. 16 giugno 2021*.

(20) Vedi, anche, il *D.M. 18 giugno 2009*.

(21) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1024), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo *D.Lgs. n. 66/2010*.

14-bis. *Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 14, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento, qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione relativamente alle zone dell'Obiettivo 1 ed il 30 per cento nelle altre zone.

2. Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni non assimilabili alle calamità naturali, il contributo dello Stato, per gli interventi conformi agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca, è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.

3. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive le imprese di pesca in qualsiasi forma giuridica costituite, nonché loro associazioni nazionali riconosciute ai sensi della legislazione vigente e le cooperative di pesca e loro consorzi.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere della Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati i criteri di attuazione.

5. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata, attraverso il Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura di seguito denominato: «Programma assicurativo», sulla base dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in apposito capitolo nell'ambito della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. Il Programma assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, e sentite le proposte di una commissione tecnica. La composizione ed il regolamento di funzionamento della commissione tecnica è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario delegato alla pesca. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso, né rimborso spese.

7. Nel Programma assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:

- a) tipologia di polizza assicurativa;
- b) area territoriale d'intervento;
- c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia;
- d) tipo di produzione e/o di strutture;
- e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi.

8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche:

- a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;

b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche ⁽²²⁾.

(22) Articolo aggiunto dall'*art. 2, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100*.

15. Comunicazione istituzionale.

1. Nel Programma nazionale è dato riconoscimento al ruolo strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela della concorrenza attraverso la predisposizione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della *legge 7 giugno 2000, n. 150*, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualità della produzione ittica nazionale ed alla divulgazione delle iniziative ed opportunità del mercato nazionale ed estero.

2. L'insieme delle azioni di cui al comma 1, predisposto anche tenendo conto delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e delle cooperative della pesca, deve garantire la pari possibilità di accesso alle informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali per l'acquisizione delle medesime opportunità di sviluppo produttivo e per la salvaguardia della libera concorrenza in coerenza con le norme comunitarie discendenti dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con *legge 14 ottobre 1957, n. 1203*, e successive modificazioni, ed informare il consumatore ai fini di una scelta responsabile.

16. Promozione della cooperazione.

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di:

a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura;

c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel più ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura.

17. *Promozione dell'associazionismo.*

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialità delle imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.

18. *Promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti.*

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali e delle tutele sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni.

19. *Valutazione dei risultati dei programmi.*

[1. I programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 16, 17 e 18, definiscono gli obiettivi, gli strumenti e le misure di intervento che si intendono perseguire in coerenza con il Programma nazionale di cui all'articolo 4.

2. Il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, propone le linee guida relative alla stesura dei programmi, nonché i criteri di valutazione e le modalità di controllo per la successiva approvazione dei programmi stessi. Il Tavolo azzurro è chiamato, altresì, ad esprimersi annualmente sull'andamento dei programmi, di cui al comma 1, e sui risultati raggiunti] ⁽²³⁾.

(23) Articolo abrogato dal comma 5-duodecies dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

20. *Tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale.*

1. Nel Programma nazionale, con particolare riferimento all'articolo 18, è data priorità ai seguenti obiettivi di tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale nel

settore della pesca e dell'acquacoltura:

a) promuovere studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonché progetti per l'introduzione coerentemente con le politiche del lavoro, di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima;

b) semplificare le procedure inerenti alla comunicazione di imbarco in sostituzione di un marittimo arruolato che risulti temporaneamente assente per uno dei motivi previsti dall'articolo 2110 del codice civile.

21. Intesa tra Stato e regioni.

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo e le regioni sottoscrivono un accordo ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), per lo svolgimento dell'attività amministrativa inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura non disciplinate dal presente decreto, in considerazione delle specifiche esigenze di unitarietà della regolamentazione del settore dell'economia ittica, del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

22. Dotazioni finanziarie.

1. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, con particolare riferimento agli articoli 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, come definiti ed approvati dal Programma nazionale adottato ai sensi dell'articolo 4, ivi compresi gli stanziamenti necessari per il funzionamento degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 9, si provvede, per gli anni 2004, 2005 e 2006, nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'[articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267](#), come determinati dalla [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#).

23. Abrogazione norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti norme: legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 5 febbraio 1992, n. 72; legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

23-bis. *Disposizioni transitorie.*

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al [D.M. 3 marzo 1992](#) del Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992 ⁽²⁴⁾.

(24) Articolo aggiunto dall'[art. 19-septies, D.L. 9 novembre 2004, n. 266](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

D.M. 13 aprile 1999, n. 293 ⁽¹⁾.**Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della L. 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni ⁽²⁾.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1999, n. 197.

(2) Emanato dal Ministero per le politiche agricole.

IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE

di concerto con

IL MINISTRO

DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla [legge 10 febbraio 1992, n. 165](#), recante piano per lo sviluppo della pesca marittima, ed in particolare l'articolo 27-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera g), della [legge 21 maggio 1998, n. 164](#);

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3](#);

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il [decreto ministeriale 19 giugno 1992](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 giugno 1992, recante norme di attuazione dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, in materia di esercizio dell'attività di pesca-turismo;

Visto il [decreto ministeriale 1° aprile 1998](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1998, che modifica il predetto [decreto ministeriale 19 giugno 1992](#);

Visto il [decreto ministeriale 22 giugno 1982](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, riguardante il regolamento di sicurezza per le navi adibite alla pesca costiera;

Vista la [deliberazione 23 aprile 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica](#), concernente l'approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare per il periodo 1997/1999;

Considerato che occorre stabilire le modalità di attuazione del richiamato articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità nella seduta del 3 novembre 1998 dal Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e dalla Commissione consultiva centrale della pesca marittima, di cui rispettivamente all'articolo 3 ed all'articolo 29 della legge n. 41 del 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, effettuata con nota n. 5538 del 22 febbraio 1999;

Adotta il seguente regolamento:

1. 1. Per pesca-turismo, ai sensi dell'articolo 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *g*), della *legge 21 maggio 1998, n. 164*, si intendono le attività intraprese dall'armatore - singolo, impresa o cooperativa - di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative.

2. Tra le iniziative di pesca-turismo rientrano:

a) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dal successivo articolo 3, comma 2;

b) lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;

c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.

2. 1. Le iniziative di cui al precedente articolo 1 possono essere svolte anche nei giorni festivi, in ore diurne e, qualora esistenti le sistemazioni previste dall'articolo 5, primo comma, lettera *c*), del *decreto ministeriale 22 giugno 1982*, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti, con condizioni meteo-marine favorevoli.

2. Le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del compartimento.

3. È autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da persona di maggiore età.

4. Le unità di cui al primo comma, per essere autorizzate nel periodo 1° novembre-30 aprile, devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.

3. 1. L'attività di pesca-turismo può essere svolta con i sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'*articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639*.

2. Gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino, previa rinuncia agli stessi, possono esercitare l'attività di pesca-turismo con tutti i sistemi consentiti dall'*articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, mediante il rilascio di una attestazione provvisoria da parte del capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità da pesca interessata. I predetti sistemi a traino sono sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attività di pesca turismo, dalla locale autorità marittima.

3. Quando l'attività di pesca-turismo è effettuata utilizzando gli attrezzi da pesca sportiva, l'armatore ne cura la sistemazione in maniera che non rechina intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione.

4. 1. In aggiunta alle previsioni dell'art. 2, primo comma, le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca ed in considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, possono essere autorizzate ad esercitare l'attività di pesca-turismo, mediante utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'*articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995*, ad esclusione dei palangari. Per tali unità, che potranno esercitare l'attività nel limite delle 6 miglia, saranno applicate le norme in vigore sulla sicurezza inerenti l'attività di pesca costiera locale.

2. Il regime di cui al primo comma non si applica alle navi di nuova costruzione che non abbiano avuto il nulla osta per l'iscrizione quale nave da pesca nel pertinente registro.

3. Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare possono intraprendere l'attività di pesca-turismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte in quinta categoria.

5. 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo è presentata domanda al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia delle annotazioni di sicurezza dell'unità;

b) copia della prova di stabilità e/o copia della prova occasionale di stabilità;

c) copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio della pesca-turismo.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo, è rilasciata dal capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, tenuto conto degli accertamenti di sicurezza eseguiti anche per il tramite degli uffici marittimi dipendenti e della prova pratica di stabilità effettuata dal Registro navale italiano.

3. Il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo deve essere rilasciata dal capo del compartimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

5. L'esercente attività di pesca-turismo è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla sicurezza e, nel caso di modificazioni delle caratteristiche tecniche dell'unità, è tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione.

6. 1. Le navi destinate all'esercizio dell'attività di pesca-turismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al decreto 25 maggio 1988, n. 279 del Ministero della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 25 maggio 1998.

2. I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo delle unità da pesca, autorizzate all'esercizio della pesca turismo, sono quelli indicati dagli articoli 12, 13, 14, e 15 del [decreto ministeriale 22 giugno 1982](#); gli stessi dovranno essere sufficienti per tutte le persone a bordo; per l'imbarco di minori di anni 14, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini.

3. Le unità dovranno comunque essere in possesso del certificato di annotazioni di sicurezza in regolare corso di validità.

4. Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non previsto dalle pertinenti disposizioni del regolamento di sicurezza per la pesca, le unità autorizzate alla pesca-turismo devono essere dotate di apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.

7. 1. Le domande degli armatori che intendono svolgere l'attività di pesca-turismo o rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di tale attività sono indirizzate al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave con l'indicazione anche delle tariffe che si intendono applicare.

2. L'autorizzazione è revocata per un anno in caso di inosservanza delle previsioni del presente decreto.

8. 1. Il [decreto ministeriale 19 giugno 1992](#) e il [decreto ministeriale 1° aprile 1998](#) di cui alle premesse sono abrogati.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia di pesca nell'ambito del mare territoriale.

L.R. 23 aprile 2009, n. 15, art. 2

Reg. reg. 30 luglio 2013, n. 8 ⁽¹⁾.

Disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo di cui all'[art. 6 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 15](#) e s.m.i.

(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 1° agosto 2013, n. 15, S.S. 5 agosto 2013, n. 1.

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il seguente regolamento:

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI
ITTITURISMO E PESCATURISMO**

di cui all'[art. 6, della legge regionale n. 15 del 30 aprile 2009](#) e s.m.i.

TITOLO I

Parte generale

Articolo 1 *Finalità.*

Il presente atto contiene le disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo, ai sensi dell'[art. 6, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 15](#) e s.m.i. (Norme per l'esercizio delle attività di pescaturismo ed ittiturismo).

In armonia con quanto previsto dall'[articolo 1 della legge regionale n. 15/2009](#) e s.m.i., l'attività di ittiturismo e pescaturismo è disciplinata con il fine di contribuire a tutelare, qualificare e valorizzare le risorse e le attività della pesca e dell'acquacoltura, favorire la diversificazione dell'attività degli operatori della pesca e dell'acquacoltura, nonché per conservare le tradizioni culturali e gastronomiche del settore della pesca.

Articolo 2 *Uso della denominazione "Ittiturismo" e "Pescaturismo".*

L'uso della denominazione "Ittiturismo", "Pescaturismo" e dei termini attributivi derivati sono riservati esclusivamente alle attività svolte ai sensi della [legge regionale 15/2009](#).

Ai sensi dell'[art. 2 della L.R. n. 15/2009](#) e s.m.i., le diciture "imprenditore ittitturistico", "aziende ittitturistiche", "ittitturismo", "imprenditore del pescaturismo", "aziende di pescaturismo", "pescaturismo" possono essere utilizzate esclusivamente da imprenditori ittici di cui all'[art. 4 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4](#).

Nelle aziende ittitturistiche e del pescaturismo deve essere esposta, in maniera ben visibile, l'autorizzazione comunale, sanitaria e le tariffe praticate. All'esterno delle aziende deve essere esposta una targa riportante il logo regionale dell'ittitturismo e del pescaturismo e la simbologia e/o la dicitura inerenti le attività autorizzate.

Per il soggiorno in azienda la dicitura autorizzata è: "alloggio ittitturistico".

Per la somministrazione di pasti e bevande l'unica dicitura autorizzata è: "ristoro ittitturistico" o "ristoro di pescaturismo".

È vietato l'utilizzo di qualunque altra denominazione.

Articolo 3 *Simbologia e logo.*

Gli operatori autorizzati all'esercizio delle attività di "ittitturismo" e "pescaturismo" devono esporre la targa identificativa con dimensioni 100 cm di altezza e 70 cm di larghezza con supporto in legno di colore naturale, riportante il logo della Regione, la dicitura "Ittitturismo Regione Calabria - Provincia di _____" o "Pescaturismo Regione Calabria - Provincia di _____", la denominazione dell'azienda e l'eventuale logo aziendale, il numero della licenza di pesca, il nome, il numero di targa e il numero UE dell'imbarcazione, i servizi offerti.

Nelle aziende di acquacoltura i dati relativi all'imbarcazione sono sostituiti con il numero UE aziendale.

Articolo 4 *Definizioni, attività ed iniziative consentite.*

1. Ai sensi dell'[art. 59-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito con [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), per ittitturismo si intende l'attività esercitata dagli imprenditori ittici di cui all'[art. 4 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4](#), singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore ittico stesso.

L'attività di ittitturismo è da intendersi connessa a quella principale per gli esercenti l'acquacoltura mentre rientra nell'attività principale per gli esercenti la pesca professionale.

1.1 In conformità all'[art. 2 del D.Lgs. n. 4/2012](#), nell'ambito dell'ittitturismo si possono esercitare una o più delle seguenti attività:

- a) preparazione e somministrazione di pasti e bevande per la consumazione in locali, ambienti o in spazi aperti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell'imprenditore ittico;
- b) organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali;

- c) organizzazione di attività didattiche e ricreative, rivolte in particolare alle scuole, con lezioni tenute dai pescatori finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attività del settore e alla conoscenza dell'ecosistema marino;
- d) ospitalità in adeguati alloggi nella disponibilità dell'imprenditore ittico;
- e) ospitalità in altri locali o ambienti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell'imprenditore ittico;
- f) vendita dei prodotti della pesca, anche lavorati e trasformati;
- g) allestimento di piccoli musei della pesca, gestiti direttamente dai pescatori o loro cooperative.

1.2 L'attività di ittiturismo è esercitata dall'imprenditore ittico, anche avvalendosi di personale regolarmente inquadrato ai sensi della normativa vigente.

1.3 La denominazione di "ittiturismo", nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tale attività, è riservata esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui al successivo [articolo 17](#);

2. Per "pescaturismo", ai sensi dell'[art. 59-quater, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito con [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), si intendono le attività intraprese dall'armatore singolo, impresa o cooperativa di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative.

2.1 In conformità all'[art. 2 del D.Lgs. n. 4/2012](#), nell'ambito del pescaturismo sono consentiti:

- a) la navigazione costiera ravvicinata, fino al limite delle venti miglia, con illustrazione delle caratteristiche ambientali, biologiche, morfologiche e storico-culturali del mare e delle coste;
- b) lo svolgimento di attività dimostrative di pesca, mediante l'impiego esclusivo di reti ed attrezzi da posta;
- c) lo svolgimento, a bordo o a terra in spazi dedicati situati all'interno o in prossimità di porti e approdi, di iniziative didattico-informative sui prodotti ittici e sui sistemi di pesca locali;
- d) l'attuazione di attività ricreative, ludiche, sportive, ristorazione a bordo o a terra;
- e) organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali;
- f) altre iniziative comunque finalizzate ad accrescere e valorizzare la cultura del mare e la conoscenza dei prodotti della pesca;
- g) lo svolgimento di attività pratica della piccola pesca mediante l'impiego degli attrezzi da piccola pesca previsti dal successivo [articolo 7](#), comma 2.1.

TITOLO II

Modalità e requisiti per lo svolgimento delle attività di ittiturismo e pescaturismo

Articolo 5 *Rapporto di prevalenza e connessione.*

1. Ai sensi dell'[art. 5, della L.R. n. 15/2009](#), il rapporto di connessione tra le attività di ittiturismo e l'attività principale di acquacoltura è soddisfatto quando le giornate

lavorative dedicate alle attività di acquacoltura risultano superiori rispetto a quelle dedicate alle attività di ittiturismo;

a. I parametri di riferimento per il calcolo delle giornate lavorative dedicate all'attività principale e all'attività di ittiturismo, finalizzato alla verifica del rispetto del rapporto di connessione, sono riportati nell'allegato 1 al presente documento "Elementi di calcolo per la verifica del rispetto del rapporto di connessione tra attività principale di acquacoltura ed ittiturismo".

b. La connessione dell'attività di ittiturismo con l'attività principale deve essere dimostrata dall'imprenditore ittico nell'ambito del Piano Aziendale di Attività di cui al successivo [articolo 6](#), il quale deve contenere la stima delle giornate lavorative occorrenti per le attività di acquacoltura e per l'espletamento delle diverse attività di cui al precedente [art. 4](#). Dal Piano Aziendale di Attività deve risultare che le giornate lavorative dedicate all'attività principale sono superiori a quelle dedicate alle attività di ittiturismo.

c. Nel caso in cui l'attività di ittiturismo consista esclusivamente nella somministrazione di pasti e bevande per un numero di ospiti non superiore a 10 ed il numero massimo di giornate d'apertura sia inferiore al numero delle giornate lavorative riportate rispettivamente in tabella B (per attività di acquacoltura) dell'allegato 1 al presente documento, il rapporto di connessione si considera automaticamente soddisfatto.

2. Ai sensi dell'[art. 5, della L.R. n. 15/2009](#), il rapporto di prevalenza tra le attività di ittiturismo/pescaturismo e l'attività principale di imprenditore ittico è soddisfatto quando i pasti somministrati sono ottenuti per oltre il 60 per cento con prodotti di aziende ittiche o agricole calabresi, di cui almeno il 50 per cento provenienti dalla propria impresa ittica o, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, da cooperative o consorzi di imprese ittiche operanti in ambito locale di cui l'impresa medesima faccia parte.

Articolo 6 Piano Aziendale di Attività.

1. L'imprenditore ittico che intende svolgere l'attività di ittiturismo e pescaturismo deve presentare uno specifico Piano Aziendale di Attività, redatto da professionista abilitato, dal quale, tra l'altro, deve risultare soddisfatto il requisito di prevalenza e di connessione, per l'acquacoltura, di cui all'[articolo 5](#) ed il rispetto dei limiti di cui al successivo [articolo 10](#).

2. Il Piano Aziendale di Attività contiene l'analisi dell'attività principale dell'imprenditore ittico e l'analisi di previsione dell'attività di ittiturismo e pescaturismo. In particolare deve essere riportato quanto segue

- a) per quanto riguarda l'attività di pesca:
- con riferimento ad ogni imbarcazione dell'impresa:
- i dati identificativi e tecnici delle imbarcazioni;
 - il/i sistema/i di pesca autorizzato/i nella/e licenza/e di pesca;
 - il sistema di pesca prevalente;
 - una stima del quantitativo di prodotto giornaliero sbarcato;
 - il numero di persone facenti parte dell'equipaggio da rilevare dal Ruolino di Equipaggio, e l'indicazione del rispettivo inquadramento contrattuale o previdenziale;

- elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature e risorse) normalmente impiegate per l'attività di pesca;
 - b) per quanto riguarda l'attività principale di acquacoltura:
 - i dati identificativi e tecnici dell'impianto (tra cui la potenzialità produttiva dell'impianto e la produzione media delle varie specie allevate);
 - il sistema di allevamento e le specie allevate;
 - l'ubicazione dell'impianto;
 - le autorizzazioni connesse all'esercizio dell'impianto (ad es. concessione spazio acqueo);
 - i quantitativi annui di prodotto;
 - il numero delle persone impiegate nell'impianto e l'indicazione del rispettivo inquadramento contrattuale;
 - elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature e risorse) normalmente impiegate per l'attività di acquacoltura;
 - c) per quanto riguarda l'analisi di previsione dell'attività di ittiturismo:
 - la descrizione della tipologia di attività che si intendono esercitare nell'ambito dell'esercizio dell'ittiturismo, esplicitando, a seconda dei casi, il numero di posti letto, il numero di pasti da somministrare, ecc.;
 - Il numero di giornate annue che si prevede di dedicare a ciascuna attività prevista;
 - gli eventuali accordi con aziende ittiche o agricole calabresi per la fornitura dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti;
 - l'ubicazione e le caratteristiche delle strutture nella disponibilità dell'imprenditore ittico da impiegare per lo svolgimento delle attività di ittiturismo, nel rispetto di quanto previsto al successivo [articolo 7](#);
 - il numero di persone da impiegare per l'attività programmata con l'indicazione del rispettivo inquadramento contrattuale;
 - le tariffe che si intendono applicare per le attività di ospitalità in camere e/o alloggi;
 - la descrizione delle modalità di apertura dell'ittiturismo con riferimento all'[art. 15](#) delle presenti disposizioni.
 - d) per quanto riguarda l'analisi di previsione dell'attività di pescaturismo:
 - la descrizione della tipologia di attività che si intendono esercitare nell'ambito dell'esercizio del pescaturismo;
 - il numero di giornate annue che si prevede di dedicare a ciascuna attività prevista;
 - gli eventuali accordi con aziende ittiche, ittituristiche o agricole calabresi per la fornitura dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti;
 - l'ubicazione e le caratteristiche del natante nella disponibilità dell'imprenditore ittico da impiegare per lo svolgimento delle attività di pescaturismo, nel rispetto di quanto previsto al successivo [articolo 7](#);
 - il numero di persone da impiegare per l'attività programmata con l'indicazione del rispettivo inquadramento contrattuale;
 - le tariffe che si intendono applicare per le attività di pescaturismo;
 - la descrizione delle modalità di apertura del pescaturismo con riferimento all'[art. 15](#) delle presenti disposizioni.
-

Articolo 7 *Strutture e aree destinate all'attività di Ittiturismo e Pescaturismo.*

1. Ittiturismo

1.1 Per l'esercizio dell'attività di ittiturismo possono essere utilizzati, purché nella disponibilità dell'imprenditore ittico a titolo di proprietà, usufrutto, concessione, affitto o altre forme d'uso:

- a) l'abitazione principale dell'imprenditore ittico o, nel caso di persona giuridica, l'abitazione del/i socio/i;
- b) locali diversi dall'abitazione, ivi compresi magazzini e tettoie per il ricovero/riparo di attrezzi da pesca, spazi aperti;
- c) imbarcazioni e strutture galleggianti in mare previa valutazione della competente Autorità Marittima;
- d) nel caso di impianto di acquacoltura in acque interne, l'abitazione principale dell'imprenditore ittico o, nel caso di persona giuridica, l'abitazione del/i socio/i, e/o locali diversi dall'abitazione, ivi compresi magazzini e tettoie per il ricovero/riparo di attrezzi da pesca, spazi aperti, purché compresi nel perimetro aziendale.

1.2 Come previsto al comma 5 dell'*art. 2 della L.R. n. 15/2009*, le disposizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie previste per l'attività agrituristica (*art. 7, comma 8, L.R. 30 aprile 2009, n. 14*) si applicano anche all'attività ittivistica oltre alle disposizioni di cui all'*art. 19, commi 2 e 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, nonché all'*art. 24, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 104*, relativamente all'utilizzo di opere provvisoriale per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche.

1.3 Sono consentiti piccoli ampliamenti, e comunque contenuti nella misura massima del 10% della superficie degli ambienti dedicati all'attività ittivistica e del pescaturismo, connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali nel rispetto e nei limiti delle previsioni stabilite nei vigenti strumenti urbanistici comunali.

1.4 Le verifiche sugli immobili per l'accertamento e il mantenimento dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) spettano al Comune competente per territorio.

2. Pescaturismo

2.1 Per l'esercizio dell'attività di pescaturismo, l'imprenditore ittico, in forma singola, associata o societaria, utilizza, ai sensi dell'*art. 19 D.M. 26 luglio 1995* per come modificato dal *D.M. 13 aprile 1999, n. 293*, in qualità di proprietario e/o armatore:

a) navi esercenti la piccola pesca professionale (non superiori a 10 Tonnellate di Stazza Lorda (TLS) abilitata esclusivamente ad uno o più dei seguenti sistemi:

- 1) attrezzi da posta;
- 2) ferrettare;
- 3) palangari;
- 4) lenze;
- 5) arpioni.

b) navi esercenti la pesca professionale a traino i cui sistemi, previa rinuncia agli stessi, siano stati sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attività di pescaturismo, dalla locale autorità marittima a seguito del rilascio di attestazione provvisoria da parte del capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità da pesca interessata.

2.2 Le navi destinate all'esercizio dell'attività di pescaturismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse alle vigenti disposizioni nazionali in materia di medicinali di oggetti di medicatura e di utensili di cui devono essere provviste le navi da pesca.

2.3 I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo delle unità da pesca, autorizzate all'esercizio della pescaturismo, sono quelli indicati dal *D.M. 5 agosto 2002, n. 218* come modificato dal *D.M. 26 luglio 2004, n. 231*; gli stessi dovranno comunque essere sufficienti per tutte le persone a bordo.

a) Per l'imbarco di minori di anni 14, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini.

b) Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non previsto dalle pertinenti disposizioni del regolamento di sicurezza per la pesca, le unità autorizzate alla pescaturismo devono essere dotate di apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.

c) Le unità, per essere autorizzate nel periodo 1° novembre-30 marzo, devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.

d) Quando l'attività di pescaturismo è effettuata utilizzando gli attrezzi da piccola pesca, l'armatore ne cura la sistemazione in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione.

Articolo 8 *Interventi per il recupero del patrimonio edilizio ai fini Ittitoristici e del pescaturismo.*

Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire ad attività ittitoristica e a supporto di quella del pescaturismo devono conservare gli elementi architettonici tipici della zona, in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesistiche ambientali di cui alla normativa vigente. Devono essere impiegati materiali tradizionali ed essere adottate tipologie edilizie tradizionali e tipiche della zona salvo documentata difficoltà tecnica e compatibilmente con la normativa edilizia e igienico sanitaria.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente da utilizzare nell'attività "ittitoristica" a supporto di quella del pescaturismo dovranno essere attuati con le modalità e secondo quanto previsto nelle norme tecniche di zona contenute nel Piano Strutturale Comunale vigente nonché dal Regolamento edilizio del comune interessato all'intervento e nel rispetto di Leggi nazionali e regionali vigenti in materia igienico/edilizia.

I criteri di intervento e di utilizzo delle strutture edilizie sono validi indipendentemente dal fatto che l'ubicazione fisica delle medesime sia del tipo accorpato o sparso, purché esse dimostrino di essere realmente e complessivamente inserite a formare un'unica azienda e siano funzionali all'esercizio di tutte le attività previste dal Piano aziendale di attività.

Articolo 9 *Norme igienico sanitarie.*

1. L'ittiturismo non è equiparato ad attività commerciali di ristorazione, affittacamere, albergo e campeggio.

A. I locali destinati ad ittiturismo devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico edilizie previste per le case di civile abitazione (altezza, superficie, superficie-finestrata).

Ai fini delle utilizzazione ittituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico sanitarie considerate sufficienti in fase di accertamento da parte dell'autorità sanitaria, che comunque dovrà valutare l'assenza di cause di insalubrità.

I servizi igienico-sanitari annessi alla camera da letto possono comunicare direttamente con le stesse, se ventilati naturalmente devono essere forniti di un'apertura all'esterno di misura non inferiore a 0,50 mq per assicurare il ricambio dell'aria.

Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione meccanica deve garantire un sufficiente ricambio d'aria. I servizi devono essere completi di lavabo, vasca o doccia, tazza e bidet munito di erogatore d'acqua a getto e devono essere almeno uno ogni sei posti letto. Avere pareti rivestite fino ad un'altezza non inferiore a 1,50 m e pavimenti in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.

I servizi igienici devono essere separati, mediante parete fissa, da ogni altro ambiente ed è vietato metterli in comunicazione diretta con locali di abitazione (cucina, soggiorno, sala pranzo, ecc.); essi devono avere accesso da corridoi e da disimpegni oppure essere separati mediante un antibagno della superficie minima di 1 mq.

La dotazione minima delle stanze per l'arredamento deve prevedere a persona un letto e una sedia, mentre in ogni stanza ci deve essere almeno un armadio, un tavolino e un cestino di rifiuti.

La superficie minima delle unità abitative è di 24 mq. Per unità abitative si intendono quelle attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno, dotate di servizi igienici e di servizio di cucina, anche con angolo cottura.

Eventuali autorizzazioni o concessioni necessarie per interventi di restauro, ristrutturazione o adeguamento degli edifici destinati ad attività ittituristiche non sono soggette ad oneri di rilascio e di urbanizzazione, purché gli interessati si obblighino con il comune a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno dieci anni dal rilascio della concessione medesima.

Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, si applica quanto previsto all'[art. 7, comma 8 della legge regionale n. 14/2009](#). È concessa deroga per i locali di alloggio ove la capacità ricettiva non supera i dieci posti letto e per i locali ristoro con meno di dieci posti tavola per pranzo.

B. I locali adibiti a servizi igienici non comunicano direttamente con i locali adibiti a produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e vendita di alimenti e bevande e sono dotati di:

- a) pareti e pavimenti disinfettabili;
- b) fornitura di acqua potabile, calda e fredda;
- c) lavelli provvisti di comando non manuale, distributori automatici di sapone e di asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso.

In relazione alla tipologia di attività svolta sono previsti almeno:

- a) servizi igienici funzionali alla sala di ristorazione ad uso degli avventori;
- b) servizi igienici funzionali al locale cucina in uso agli operatori alimentari.

Qualora tali servizi non fossero muniti di finestratura di almeno 50x50 cm dovranno avere la porta che si apre verso l'esterno ed essere muniti di chiusura con chiave universale.

Il numero dei servizi igienici composto da bagno ed antibagno dovrà essere proporzionato al numero di posti a sedere con un minimo di 1 servizio igienico previsto fino a 25 posti ed un minimo di 2 servizi igienici dei quali uno per i disabili, per un numero di posti superiore a 25.

I servizi di cui sopra, possono identificarsi con quelli delle camere solo nel caso in cui si somministrino pasti unicamente agli ospiti alloggiati e che queste siano ragionevolmente vicini alla sala da pranzo.

In caso di ristorazione rivolta anche ad ospiti non alloggiati, è necessaria la predisposizione di specifici servizi igienici.

Il servizio igienico completo riservato al personale di cucina, vendita, produzione e trasformazione può anche essere non adiacente alla cucina medesima purché compreso nell'ambito degli edifici dell'azienda. Le finestre dei servizi igienici devono essere protette da dispositivi contro gli insetti.

Nel caso invece di semplice somministrazione di spuntini potrà essere posto a disposizione del pubblico il servizio igienico familiare.

C. Dovrà essere garantito all'interno dell'attività itturistica il rifornimento di acqua potabile destinata al consumo umano rispondente ai parametri individuati dalla normativa vigente.

D. L'approvvigionamento di carni e di prodotti alimentari non prodotti in azienda, è tale che essi devono provenire esclusivamente da imprenditori ittici, agricoli, commerciali o da impianti, stabilimenti, laboratori, etc. riconosciuti e autorizzati. Tale provenienza dovrà essere documentata mediante etichettatura apposta sulla singola confezione o mediante documento commerciale di trasporto o fattura commerciale, da conservarsi almeno fino ad esaurimento della relativa confezione.

E. La congelazione/scongelazione degli alimenti per i quali è necessario o previsto lo stato di refrigerazione, congelamento o surgelazione, deve prevedere il mantenimento in celle o armadi frigoriferi di capacità adeguata e alle temperature previste per la conservazione differenziata delle diverse tipologie di alimenti (prodotti ittici, vegetali, carni bianche, carni rosse, prodotti sfusi o confezionati, materia prima cruda o alimenti cotti, selvaggina sottopenna e/o sottopelo, etc.).

È consentito alle aziende itturistiche il congelamento dei propri prodotti, di origine animale e vegetale, destinati alla preparazione di cibi da somministrare.

L'attività di congelamento di prodotti alimentari di origine animale e vegetale, intesa come modalità di conservazione di alimenti mediante l'impiego del freddo, è consentita a condizione che:

a) il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura di congelazione e scongelamento con riferimenti alle buone pratiche di gestione della stessa;

b) l'ittiturismo sia dotato di attrezzature specificatamente dedicate che garantiscono il raggiungimento della temperatura di congelazione (indicativamente -18°C a cuore del prodotto in circa quattro ore) e il mantenimento almeno a -15°C in armadi o celle apposite collocate in locali di cui alla S.C.I.A.;

c) sia oggetto di notifica ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 al Dipartimento di Prevenzione della ASP competente;

d) gli alimenti congelati siano protetti tramite confezionamento con materiale appropriato quale sacchetti, film plastici, contenitori, ecc. il cui uso è consentito per gli alimenti; le confezioni riportino almeno la denominazione del prodotto, la data di congelazione, la provenienza;

e) Indicativamente vengano rispettati i seguenti tempi di conservazione:

- 1) carni: bovine 9 mesi, suine 4 mesi, vitello 6 mesi; pollame 6 mesi, coniglio 4 mesi
- 2) frattaglie: 3 mesi
- 3) pesci molluschi crostacei: 2 mesi
- 4) ortaggi, legumi: 12 mesi
- 5) pasta fresca: 2 mesi
- 6) dolci cotti: 3-4 mesi

Della facoltà di congelazione dei prodotti deve farsi esplicita menzione nella autorizzazione sanitaria.

L'utilizzo di alimenti congelati nella preparazione dei pasti deve essere espressamente indicato nel menù.

F. L'attività di confezionamento sottovuoto è consentita a condizione che:

- a) vi siano le attrezzature idonee;
- b) il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura;
- c) i prodotti alimentari siano confezionati con materiale appropriato consentito per gli alimenti e riportanti sulla confezione almeno la denominazione del prodotto, la data di confezionamento e la provenienza;
- d) sia oggetto di notifica ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 al Dipartimento di Prevenzione della ASP competente.

G. I locali destinati alla cucina vengono differenziati come di seguito indicato.

Nell'azienda ittituristica in cui è consentita la preparazione e somministrazione di pasti per un massimo di 10 posti a tavola riservati agli ospiti, il locale cucina coincide con la cucina domestica. La cucina domestica dovrà comunque possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo; dovranno essere previsti idonei dispositivi atti ad evitare presenza di roditori e di altri animali e insetti.

L'azienda ittituristica in cui è consentita attività di preparazione e somministrazione di pasti per un numero superiore a 10 posti a tavola dovrà essere dotata di specifico locale cucina rapportato al numero di pasti preparati, ben areato e illuminato, in possesso dei requisiti specifici previsti dal presente regolamento.

In quest'ultimo caso le attività di produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti, compresi i prodotti da forno a base di cereali e le bevande, sono soggette al rilascio della apposita autorizzazione sanitaria. In relazione alla contenuta quantità di prodotto, alla semplicità organizzativa della produzione e alla breve durata del periodo di lavorazione è consentito eseguire alcune trasformazioni alimentari nella cucina ove le dimensioni della stessa lo permettano.

Il locale cucina non può essere utilizzato come ambiente per la somministrazione dei pasti né per l'esposizione e vendita dei prodotti dell'azienda e deve presentare i seguenti requisiti:

- altezza 2,70 m; superficie non inferiore a 12 mq e comunque correlata al numero dei clienti;
- le pareti devono essere piastrellate, rivestite con materiali consentiti o finemente intonacate e pitturate con vernici lavabili (epossidiche) sino a due metri;
- il pavimento deve essere ben connesso, lavabile, disinfettabile e inclinato verso il tombino a sifone;
- la superficie fenestrata deve essere non inferiore ad 1/8 rispetto alla superficie del pavimento;
- il soffitto deve essere tale che non permetta attecchimento di muffe e caduta di polvere;
- finestre e porte devono essere protette da dispositivi contro gli insetti ed i roditori;

- il lavello deve essere fornito di erogatore d'acqua a comando non manuale né a gomito;
- distributore di sapone e asciugamani a perdere,
- contenitore per rifiuti con comando a pedale;
- cappa sovrastante il punto cottura fornito di aspiratore meccanico;
- tavoli da lavoro con superficie lavabile e armadietti chiusi;
- lavastoviglie, anche di tipo non industriale, qualora siano previsti nel locale somministrazione pasti per più di 20 posti a sedere.

Nell'ipotesi di semplice somministrazione di spuntini e bevande, che escluda attività di cottura, è consentito ricavare, per la sola preparazione degli stessi, anche nella stessa cucina familiare, un settore con piano di lavoro lavabile e disinfettabile.

I locali adibiti al consumo dei pasti sono normalmente ricavati nella casa di abitazione o in annessi rustici e devono essere dotati di tavoli in materiale facilmente lavabili, vetrine ed esposizioni chiuse e refrigerate se utilizzate per alimenti deperibili; arredi vari di facile pulizia.

La superficie minima di somministrazione è pari a 1,25 mq per posto a sedere. Nel caso in cui le altezze o le finestre, tenuto conto della ruralità delle costruzioni, non siano sufficienti ad assicurare una adeguata areazione, può essere prescritta l'adozione di sistemi meccanici per il ricambio dell'aria.

H. L'utilizzo delle cucine per la produzione di alimenti è limitata ai casi di seguito indicati.

Per la produzione di un quantitativo settimanale non superiore a 50 chilogrammi per ciascun prodotto proveniente da produzione aziendale, è consentito l'uso della cucina, in possesso dei requisiti di cui sopra.

Le lavorazioni dovranno essere svolte rigorosamente in tempi separati tra di loro e dalla preparazione e cottura dei pasti.

Ogni ciclo di preparazione dovrà essere preceduto e seguito da accurato lavaggio e disinfezione delle superfici, suppellettile ed altra attrezzatura utilizzata.

Gli alimenti possono essere destinati esclusivamente alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale.

I. I laboratori per la lavorazione di alimenti presentano i limiti di seguito indicati.

La preparazione di quantitativi superiori a 50 kg/settimana e/o la loro cessione a terzi per la successiva commercializzazione in ambito locale può essere effettuata esclusivamente in appositi locali diversi dalla cucina e individuati in planimetria unita alla S.C.I.A. o già autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Più preparazioni possono avvenire in un unico locale purché effettuate in tempi separati.

Ogni ciclo di preparazione dovrà essere preceduto e seguito da accurato lavaggio e disinfezione delle superfici, suppellettili ed altra attrezzatura utilizzata.

J. Il sistema di autocontrollo igienico-sanitario viene applicato regolarmente come di seguito indicato.

Per piano di autocontrollo si intende l'insieme delle procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP predisposte per iscritto, attuate, mantenute e aggiornate dal titolare dell'ittiturismo o suo delegato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004 e della Delib.G.R. 2 febbraio 2012, n. 28.

Le procedure se correttamente applicate consentono di tenere sotto controllo il processo produttivo.

Per procedura si intende il documento scritto, controfirmato dal responsabile, che ne definisce lo scopo e le finalità, l'applicazione, le azioni correttive, la registrazione e la verifica dell'efficacia.

Il Piano di autocontrollo deve comprendere almeno le seguenti procedure:

- a) pulizia e disinfezione;
- b) disinfestazione/derattizzazione;
- c) formazione del personale;
- d) congelazione/scongelaione degli alimenti (ove effettuata);
- e) confezionamento sottovuoto degli alimenti (ove effettuato);
- f) preparazione di conserve e semi-conserve comprensive dei trattamenti applicati ai fini del controllo dei rischi microbiologici;
- g) igiene e comportamento del personale;
- h) potabilità dell'acqua;
- i) ritiro dal mercato dei prodotti non conformi (ove necessario);
- j) smaltimento sottoprodotti (ove necessario).

Il Piano di autocontrollo deve inoltre consentire la tracciabilità dei prodotti alimentari.

Nelle attività itturistiche l'adozione del Manuale di Buona Prassi igienica di categoria approvato ai sensi dei Regolamenti Comunitari è alternativa alla predisposizione del Piano di autocontrollo, fermo restando che dovrà essere mantenuta presso l'ittiturismo idonea documentazione al fine di dimostrarne l'effettiva applicazione.

2. Il pescaturismo non è equiparato ad attività commerciali di ristorazione.

2.1 Le navi destinate al pescaturismo, in cui è prevista la somministrazione di pasti, devono possedere le caratteristiche strutturali ed igieniche necessarie allo svolgimento dell'attività.

- I servizi igienico-sanitari devono essere forniti di un'apertura all'esterno di misura non inferiore a 0,50 mq per assicurare il ricambio dell'aria.
- Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione meccanica deve garantire un sufficiente ricambio d'aria.
- I servizi devono essere completi di lavabo e tazza. Muniti di erogatore d'acqua potabile a getto, avere pareti rivestite fino ad un'altezza non inferiore a 1,50 m e pavimenti in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.
- I servizi igienici devono essere separati, mediante parete fissa, da ogni altro ambiente ed è vietato metterli in comunicazione diretta con locali adibiti a cucina.

a) Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, si applica quanto previsto all'[art. 7 comma 8 della legge regionale n. 14/2009](#). È concessa deroga per i locali di alloggio ove la capacità ricettiva non supera i dieci posti letto e per i locali ristoro con meno di dieci posti tavola per pranzo.

b) Per la somministrazione dei pasti le imprese esercenti il Pescaturismo possono utilizzare anche risorse ittiche fresche non prelevate nell'esercizio diretto della pesca, purché in misura minoritaria rispetto a quelle, e di provenienza circoscritta ad imbarcazioni iscritte nello stesso Compartimento marittimo. Tale provenienza dovrà essere documentata mediante etichettatura apposta sulla singola confezione o mediante documento commerciale di trasporto o fattura commerciale, da conservarsi almeno fino ad esaurimento della relativa confezione. È consentito includere, nella somministrazione dei pasti, purché in misura non prevalente rispetto al prodotto ittico, anche altri alimenti tipici calabresi.

c) La congelazione/scongelaione degli alimenti per i quali è necessario o previsto lo stato di refrigerazione, congelamento o surgelazione, deve prevedere il mantenimento in armadi frigoriferi di capacità adeguata e alle temperature previste per la conservazione differenziata delle diverse tipologie di alimenti (vegetali, carni bianche, carni rosse, prodotti sfusi o confezionati, materia prima cruda o alimenti cotti, etc.).

È consentito alle aziende peschiatriche il congelamento dei propri prodotti, di origine animale, destinati alla preparazione di cibi da somministrare.

L'attività di congelamento di prodotti alimentari di origine animale, intesa come modalità di conservazione di alimenti mediante l'impiego del freddo, è consentita a condizione che:

a) il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura di congelazione e scongelamento con riferimenti alle buone pratiche di gestione della stessa;

b) il pescaturismo sia dotato di attrezzature specificatamente dedicate che garantiscono il raggiungimento della temperatura di congelazione (indicativamente -18°C a cuore del prodotto in circa quattro ore) e il mantenimento almeno a -15°C in armadi apposite collocate a bordo;

c) sia oggetto di notifica ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 al Dipartimento di Prevenzione della ASP competente;

d) gli alimenti congelati siano protetti tramite confezionamento con materiale appropriato quale sacchetti, film plastici, contenitori, ecc. il cui uso è consentito per gli alimenti; le confezioni riportino almeno la denominazione del prodotto, la data di congelazione, la provenienza;

e) Indicativamente vengano rispettati i seguenti tempi di conservazione:

- 1) pesci molluschi crostacei: 2 mesi
- 2) ortaggi, legumi: 12 mesi
- 3) pasta fresca: 2 mesi
- 4) dolci cotti: 3-4 mesi.

Della facoltà di congelazione dei prodotti deve farsi esplicita menzione nella autorizzazione sanitaria.

L'utilizzo di alimenti congelati nella preparazione dei pasti deve essere espressamente indicato nel menù.

f) L'attività di confezionamento sottovuoto è consentita a condizione che:

a) vi siano le attrezzature idonee;

b) il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura;

c) i prodotti alimentari siano confezionati con materiale appropriato consentito per gli alimenti e riportanti sulla confezione almeno la denominazione del prodotto, la data di confezionamento e la provenienza;

d) sia oggetto di notifica ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 al Dipartimento di Prevenzione della ASP competente;

g) I locali destinati alla cucina vengono differenziati come di seguito indicato.

Il locale cucina di norma coincide con la cucina di bordo e dovrà comunque possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti di igiene; dovranno essere previsti idonei dispositivi atti ad evitare presenza di roditori e di altri animali e insetti.

Il locale cucina non può essere utilizzato come ambiente per la somministrazione dei pasti né per l'esposizione e vendita dei prodotti dell'azienda e deve presentare i seguenti requisiti:

- muniti di erogatore d'acqua potabile a getto con erogatore d'acqua a comando non manuale né a gomito, avere pareti rivestite fino ad un'altezza non inferiore a 1,50 m e pavimenti in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.
- la superficie fenestrata deve essere non inferiore ad 1/8 rispetto alla superficie del pavimento;
- il soffitto deve essere tale che non permetta attecchimento di muffe e caduta di polvere;
- finestre e porte devono essere protette da dispositivi contro gli insetti ed i roditori;
- distributore di sapone e asciugamani a perdere;
- contenitore per rifiuti con comando a pedale;
- cappa sovrastante il punto cottura fornito di aspiratore meccanico;
- tavoli da lavoro con superficie lavabile e armadietti chiusi;

h) Il sistema di autocontrollo igienico-sanitario viene applicato regolarmente come di seguito indicato.

Per piano di autocontrollo si intende l'insieme delle procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP predisposte per iscritto, attuate, mantenute e aggiornate dal titolare del pescaturismo o suo delegato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004 e della Delib.G.R. 2 febbraio 2012, n. 28.

Le procedure se correttamente applicate consentono di tenere sotto controllo il processo produttivo.

Per procedura si intende il documento scritto, controfirmato dal responsabile, che ne definisce lo scopo e le finalità, l'applicazione, le azioni correttive, la registrazione e la verifica dell'efficacia.

Il Piano di autocontrollo deve comprendere almeno le seguenti procedure:

- a) pulizia e disinfezione;
- b) disinfestazione/derattizzazione;
- c) formazione del personale;
- d) congelazione/scongelo degli alimenti (ove effettuata);
- e) confezionamento sottovuoto degli alimenti (ove effettuato);
- f) igiene e comportamento del personale;
- g) potabilità dell'acqua;
- h) ritiro dal mercato dei prodotti non conformi (ove necessario);
- i) smaltimento sottoprodotti (ove necessario).

Il Piano di autocontrollo deve inoltre consentire la tracciabilità dei prodotti alimentari.

Nelle attività pescaturistiche l'adozione del Manuale di Buona Prassi igienica di categoria approvato ai sensi dei Regolamenti Comunitari è alternativa alla predisposizione del Piano di autocontrollo, fermo restando che dovrà essere mantenuta presso il pescaturismo idonea documentazione al fine di dimostrarne l'effettiva applicazione.

2.2 A supporto dell'attività del pescaturismo è consentita la preparazione a terra, in locali a disposizione dell'imprenditore e appositamente predisposti, di pasti e buffet da somministrare a bordo della nave da pesca.

A. Il suddetto locale potrebbe coincidere con la cucina domestica dell'imprenditore ittico o, in caso di Società o Cooperativa, di uno dei soci. Il locale dovrà comunque possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei

regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo; dovranno essere previsti idonei dispositivi atti ad evitare presenza di roditori e di altri animali e insetti.

Il locale cucina non può essere utilizzato come ambiente per la somministrazione dei pasti né per l'esposizione e vendita dei prodotti dell'azienda e deve presentare i seguenti requisiti:

- altezza 2,70 m; superficie non inferiore a 12 mq e comunque correlata al numero dei clienti;
- le pareti devono essere piastrellate, rivestite con materiali consentiti o finemente intonacate e pitturate con vernici lavabili (epossidiche) sino a due metri;
- il pavimento deve essere ben connesso, lavabile, disinfettabile e inclinato verso il tombino a sifone;
- la superficie fenestrata deve essere non inferiore ad 1/8 rispetto alla superficie del pavimento;
- il soffitto deve essere tale che non permetta attecchimento di muffe e caduta di polvere;
- finestre e porte devono essere protette da dispositivi contro gli insetti ed i roditori;
- il lavello deve essere fornito di erogatore d'acqua a comando non manuale né a gomito;
- distributore di sapone e asciugamani a perdere;
- contenitore per rifiuti con comando a pedale;
- cappa sovrastante il punto cottura fornito di aspiratore meccanico;
- tavoli da lavoro con superficie lavabile e armadietti chiusi;
- lavastoviglie, anche di tipo non industriale.

B. L'utilizzo delle cucine per la produzione di alimenti è limitata a un quantitativo settimanale non superiore a 50 chilogrammi per ciascun prodotto proveniente da produzione aziendale.

Le lavorazioni dovranno essere svolte rigorosamente in tempi separati tra di loro e dalla preparazione e cottura dei pasti.

Ogni ciclo di preparazione dovrà essere preceduto e seguito da accurato lavaggio e disinfezione delle superfici, suppellettile ed altra attrezzatura utilizzata.

Gli alimenti possono essere destinati esclusivamente alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale.

Articolo 10 *Limiti all'attività di ittiturismo e pescaturismo.*

1. L'apertura dell'attività di ittiturismo non può essere inferiore ai 37 giorni l'anno.

A. Il limite massimo di ospitalità presso l'abitazione dell'operatore ittituristico od in altro locale di cui abbia la disponibilità è rapportato al numero di persone direttamente impiegate nelle attività di pesca, nel rispetto dei criteri indicati nel precedente [art. 5](#) e previste nel seguente articolo e cioè:

B. per chi esercita, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, può essere concessa un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ittituristica con i seguenti limiti:

b1. in forma singola e con l'ausilio di un pescatore imbarcato, oltre al titolare della licenza di pesca: un numero massimo di 3 (tre) camere e sei posti letto e numero sei coperti per pasto per i soli ospiti alloggiati;

b2. in forma singola e con l'ausilio di fino a tre pescatori imbarcati oltre al titolare della licenza di pesca: un numero massimo di quattro camere e otto posti letto e numero otto coperti per pasto per i soli ospiti alloggiati;

b3. in forma singola e con l'ausilio di oltre tre pescatori imbarcati oltre al titolare della licenza di pesca: un numero massimo di cinque camere e dieci posti letto e numero dieci coperti per pasto per i soli ospiti alloggiati;

Per la determinazione del numero complessivo dei pescatori imbarcati si farà esclusivo riferimento alle risultanze della licenza di pesca di cui all'*art. 4 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153*;

C. per chi esercita, in forma associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, può essere concessa un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività itturistica rapportata al numero di persone direttamente impiegate nell'attività di pesca nel limite numerico previsto nelle precedenti lettere b1), b2) e b3);

D. agli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1 dell'*art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4*, tre camere e sei posti letto;

E. agli esercenti attività di acquacoltura può essere concessa un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività itturistica con i seguenti limiti: ospitalità fino a 12 camere e 20 posti letto e numero 20 coperti per pasto per i soli ospiti alloggiati. Potranno inoltre essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti, con un limite di 20 coperti per pasto ed un massimo di 960 coperti mensili.

2. L'attività di pescaturismo può essere svolta, per tutto l'arco dell'anno ed in condizioni meteomarine favorevoli, anche nei giorni festivi, sia in ore diurne che notturne e, qualora l'escursione superi le 24 ore, con le sistemazioni previste dall'*articolo 8, primo comma, lett. c) del D.M. 5 agosto 2002, n. 218*, non oltre le 6 miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le 20 miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, nell'ambito del Compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti.

A. Le unità adibite all'esercizio dell'attività di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del Compartimento.

B. È autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da persona di maggiore età.

C. In sede di rilascio dell'autorizzazione, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano (R.I.N.A.) e degli altri Istituti di classifica autorizzati, la Capitaneria di Porto presso cui è iscritta la nave da pesca fissa il numero di persone imbarcabili, oltre l'equipaggio, in un massimo di 12. Qualora sia ritenuto possibile imbarcare un numero maggiore di 12 persone, tale numero viene fissato in base ad uno specifico piano di sicurezza per l'unità, redatto da tecnico abilitato ed approvato dal Rina o dagli altri istituti di classifica autorizzati e consegnato alla Capitaneria di Porto. Tale piano di sicurezza deve tenere conto in particolare delle dimensioni dell'imbarcazione, delle tabelle di armamento e dei seguenti parametri:

a. Per le imbarcazioni comprese tra le 3 e le 10 tsl, 5 persone imbarcate per ciascun membro dell'equipaggio.

Articolo 11 *Impiego di prodotti aziendali.*

1. I pasti devono essere elaborati con apporto significativo di prodotti derivanti dall'esercizio della attività di pesca e/o acquacoltura da parte dell'imprenditore ittico. A tal fine, deve essere rispettata almeno una delle due condizioni seguenti:

- a) oltre il 60 per cento del totale dei prodotti somministrati deve provenire da aziende ittiche o agricole calabresi; di questi, almeno il 50 per cento (cioè almeno il 30 per cento del totale dei prodotti somministrati) deve provenire dalla propria impresa,
- b) oltre il 60 per cento del totale dei prodotti somministrati deve provenire da aziende ittiche o agricole calabresi e almeno il 25 per cento del totale dei prodotti somministrati deve provenire da cooperative o consorzi di imprese ittiche operanti in ambito locale di cui l'impresa medesima faccia parte.

Gli operatori dell'ittiturismo e del pescaturismo sono tenuti ad esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza e delle tariffe praticate, come previsto all'*articolo 7, lett. b) della L.R. n. 15/2009*.

Articolo 12 *Attività di degustazione - attività didattiche e ricreative.*

1. Le attività di degustazione e le attività didattiche e ricreative di cui al precedente *art. 4*, comma 1 e 2, rientrano nell'attività di ititurismo e pescaturismo quando l'imprenditore ittico che le esercita è inserito nell'elenco regionale dell'ittiturismo e del pescaturismo di cui all'*art. 8 della L.R. n. 15/2009*. L'inserimento in tale Banca dati comporta il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle presenti disposizioni per quanto applicabili al tipo di attività.

2. L'attività di degustazione consiste nella somministrazione, anche ai fini promozionali, attuata presso la sede aziendale, imbarcazioni o al di fuori di esse, di assaggi di prodotti aziendali preparati in precedenza presso la sede dell'azienda o strutture connesse, ivi compresa la miscita di vini, senza che siano necessarie, al momento della fornitura al consumatore, ulteriori manipolazioni ed elaborazioni se non la porzionatura, il riscaldamento e l'eventuale conservazione refrigerata e senza che ciò si configuri come la somministrazione di un pasto, seppure di ridotta entità.

3. Le attività didattiche e ricreative sono rivolte in particolare alle scuole, con lezioni tenute dagli imprenditori ittici finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attività del settore e alla conoscenza dell'ecosistema marino.

4. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte in luoghi o strutture che si trovino nella disponibilità dell'imprenditore ittico e devono essere previste nel Piano di Attività Aziendale di cui al precedente *art. 6*.

Articolo 13 *Trasformazione e vendita dei prodotti.*

1. Alla vendita di prodotti propri, al naturale o comunque trasformati, da parte dell'impresa itturistica e pescaturistica si applicano le disposizioni di cui all'*art. 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 114/1998* e s.m.i.

2. I requisiti obbligatori dei locali di vendita sono definiti dalla normativa vigente, oltre che dai regolamenti comunali d'igiene.

Tra i requisiti obbligatori si rammentano quelli relativi a:

- Locali

Le dimensioni dei locali in cui si trovano i prodotti alimentari devono: consentire un'adeguata pulizia e disinfezione, essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia, consentire una corretta prassi igienica, impedendo la contaminazione crociata tra prodotti, ed escludendo agenti esterni di contaminazione quali insetti ed altri animali nocivi.

Nei locali deve esserci adeguata illuminazione ed una corretta aerazione meccanica o naturale. I pavimenti e le pareti devono essere mantenuti in buone condizioni, facili da pulire e disinfettare.

I soffitti devono essere costruiti in modo da evitare, per forma e materiali di rivestimento, l'attecchimento di muffe e l'accumulo di sporcizia. Le finestre e le porte devono essere protette da insetti, roditori (reticelle, zanzariere), e costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia

- Le attrezzature

I piani di lavoro a contatto con gli alimenti devono essere lisci e lavabili.

Devono essere disponibili attrezzature per l'adeguato immagazzinamento o conservazione degli alimenti. Nel caso di prodotti surgelati o refrigerati deve essere disponibile un frigorifero di capacità adeguata e dotato di termometro di massima e di minima; la conservazione dei prodotti deve avvenire in un congruo numero di scomparti frigoriferi separati pari al numero degli alimenti non omogenei (pesce, molluschi, crostacei, carni, frutta e verdura, pasta fresca, formaggi).

I banchi di generi alimentari devono essere provvisti, sia nella mostra che negli eventuali depositi, di mezzi idonei ad un'adeguata conservazione delle sostanze alimentari, in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche; gli alimenti devono essere conservati in ambienti refrigerati e riparati dal contatto con la clientela.

3. i prodotti di gastronomia devono essere pur essi conservati a 4°C e riparati dal contatto con la clientela; gli alimenti deperibili con copertura o farciti con panna e crema a base di uova e latte devono essere conservati a temperatura inferiore a 4°C; carne e prodotti carnei devono essere conservati a temperature di 0 - 2°C; latte ed uova a temperatura di 4-6°C.

Articolo 14 *Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione degli alimenti.*

La produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle attività di ittiturismo e pescaturismo sono soggette alle specifiche disposizioni in materia igienico sanitaria contenute nel presente documento.

Articolo 15 *Modalità di apertura.*

1. Le modalità di apertura dell'ittiturismo devono rispettare quanto previsto dalle presenti disposizioni e, comunque, l'apertura dell'attività di ittiturismo non può essere

inferiore a trentasette giorni nell'arco dell'anno solare.

2. Le attività di pescaturismo, di cui al precedente [art. 4](#) comma 2.1, possono essere svolte, per tutto l'arco dell'anno ed in condizioni meteomarine favorevoli, anche nei giorni festivi, sia in ore diurne che notturne e, qualora l'escursione superi le 24 ore, con le sistemazioni previste dall'[articolo 5, primo comma lett. c\) del D.M. 22 giugno 1982](#), non oltre le 6 miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le 20 miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, nell'ambito del Compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti.

3. I periodi, e se del caso gli orari di apertura al pubblico dell'attività di ittiturismo e pescaturismo, sono lasciati alla libera decisione dell'imprenditore ittico che deve specificarli nel Piano aziendale di attività, purché siano resi pubblici all'ingresso della struttura o nell'area destinata alle specifiche attività. Le eventuali variazioni apportate devono essere comunicate alla Regione ed al Comune competente entro 30 giorni dal loro verificarsi. In mancanza di comunicazione si intendono confermati i dati dell'anno precedente.

Articolo 16 *Obblighi nella gestione dell'attività ittituristica e di pescaturismo.*

1. Fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi indicati all'[articolo 7 della L.R. 15/2009](#) e s.m.i., l'imprenditore ittico che intenda svolgere l'attività di ospitalità di cui all'[art. 4](#) delle presenti disposizioni è tenuto a presentare annualmente alla Provincia e al Comune, entro il termine del 31 dicembre, una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente. Le suddette tariffe devono essere esposte al pubblico.

2. L'imprenditore ittico è tenuto ad avviare l'attività di ittiturismo o pescaturismo entro 1 anno dalla presentazione della S.C.I.A., dandone comunicazione al Comune. Ove tale termine non venga rispettato, l'imprenditore ittico decade dal diritto di esercitare l'attività ittituristica e di pescaturismo; il Comune deve tempestivamente informarne la Regione per consentire l'aggiornamento dell'elenco regionale dell'ittiturismo e del pescaturismo di cui al successivo [articolo 18](#). Qualora l'imprenditore sia ancora intenzionato ad avviare l'attività di ittiturismo o pescaturismo, è tenuto alla presentazione di una nuova S.C.I.A.

3. Gli operatori delle attività di ittiturismo o pescaturismo sono inoltre tenuti ad esporre, in modo ben visibile, copia della S.C.I.A. di cui al successivo [articolo 17](#).

4. L'imprenditore ittituristico deve altresì provvedere alla comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità delle persone alloggiate, ai sensi dell'[articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza](#) (TULPS).

TITOLO III

Funzioni amministrative

Articolo 17 Segnalazione Certificata di Inizio Attività di ittiturismo e pescaturismo.

1. Ai sensi dell'[articolo 3 comma 2 della legge regionale 15/2009](#) e s.m.i., l'esercizio dell'attività di ittiturismo e pescaturismo è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), di cui all'[art. 19 della legge n. 241/1990](#) e s.m.i., al Comune in cui l'imprenditore ittico intende svolgere l'attività medesima.

2. La S.C.I.A., deve essere corredata dalla seguente documentazione (in duplice copia):

a) Documentazione relativa al possesso dei requisiti d'impresa:

i. Imprenditori singoli:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese attestante l'insussistenza di procedure fallimentari;
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.) aggiornato con l'elenco delle imbarcazioni in armamento;
- dichiarazione sostitutiva del possesso e numero della partita IVA;
- atto di notorietà relativo al possesso della licenza di pesca e/o concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura.

ii. Cooperative/società/consorzi:

- copia conforme all'originale dello statuto e dell'elenco dei soci;
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di pesca della Società e/o dei singoli soci imprenditori ittici, aggiornato con l'elenco delle imbarcazioni in armamento;
- atto di notorietà relativo al possesso della licenza di pesca della Società e/o dei singoli soci imprenditori ittici e/o concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura.

In caso di Consorzio di pescatori, lo stesso potrà essere costituito esclusivamente da imprenditori ittici iscritti al Registro Imprese di Pesca (R.I.P.).

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti:

- di non aver riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'[art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011](#);

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'[art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010](#), ove applicabile;

- di non essere stati dichiarati delinquenti abituali.

c) Il Piano Aziendale di Attività di cui all'[articolo 6](#), utile alla verifica del rispetto del rapporto di connessione esistente tra attività di pesca e/o di acquacoltura e quella di ittiturismo o pescaturismo, secondo i criteri contenuti nelle presenti disposizioni.

d) Dichiarazione sostitutiva attestante la disponibilità delle strutture (fabbricati o natanti) e/o aree che verranno utilizzate per l'attività di ittiturismo o pescaturismo (atto di proprietà, donazione, contratto di affitto regolarmente registrato, concessione demaniale o altro atto idoneo probante nel caso non si disponga della proprietà degli immobili di cui all'[articolo 7](#)).

e) Documentazione tecnica:

- certificati catastali;
- planimetrie, piante e prospetti con indicazione dei locali e/o aree da destinare all'attività di ittiturismo o di pescaturismo, redatte da tecnico abilitato;

- documentazione fotografica, anche in formato digitale, relativa ai locali e/o aree da destinare ad ospitalità;

- copia delle annotazioni di sicurezza del natante ai fini del servizio pesca in regolare corso di validità;
- copia della documentazione di stabilità (rapporto prova pratica di Stabilità relativa sia al servizio pesca che al servizio pesca turismo) rilasciata dal Rina o da altro organismo di classificazione riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE;
- copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio del pescaturismo.

f) Dichiarazione di conformità degli immobili e delle strutture a quanto previsto dalle presenti disposizioni, nonché di avere acquisito, se del caso, i pertinenti titoli edilizi e l'eventuale certificato di agibilità e di rispettare i regolamenti di polizia urbana, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso.

g) In caso di somministrazione di alimenti e bevande, dichiarazione sostitutiva attestante l'adempimento dell'obbligo di notifica di inizio attività ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6, Reg. (CE) n. 852/2004, come da prescrizioni della Delib.G.R. 2 febbraio 2012, n. 28.

3. Ai sensi del comma 3 dell'*articolo 19 della legge n. 241/1990* e s.m.i., il Comune competente dovrà, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della S.C.I.A.:

- accertare il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati;
- acquisire da parte della Regione, il parere circa il rispetto, da parte dell'imprenditore ittico, del rapporto di connessione tra le attività di pesca e/o di acquacoltura e quella di ittiturismo o di pescaturismo, sulla base di quanto indicato nel Piano aziendale di attività.

4. Il Comune è tenuto, entro i 5 giorni dalla data di presentazione della S.C.I.A., a trasmetterne copia (con i relativi allegati) alla Regione per l'espressione del parere di cui al precedente comma 3, nonché per la successiva registrazione nell'elenco regionale dell'ittiturismo o pescaturismo.

5. La Regione rilascia il parere di cui al precedente comma 3 entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione, di cui al precedente comma 4, da parte del Comune.

6. Nel caso il rapporto di connessione non risulti soddisfatto il Comune segnala all'imprenditore ittico la necessità di procedere al ridimensionamento delle attività proposte e di presentare un nuovo Piano Aziendale di Attività, prevedendo i relativi tempi di presentazione (non inferiori a 30 giorni) senza sospensione dell'attività.

Articolo 18 *Tenuta ed aggiornamento dell'elenco regionale dell'ittiturismo e del pescaturismo.*

1. Gli elenchi regionali, di cui all'*art. 8 della L.R. n. 15/2009*, sono predisposti su supporto informatico ed aggiornati dalla struttura regionale competente in materia di pesca marittima. Gli elenchi contengono dati e informazioni identificativi degli imprenditori ittici nonché gli elementi conoscitivi fondamentali relativi sia all'attività di pesca e/o acquacoltura sia alle attività di ittiturismo e pescaturismo. In particolare, gli stessi riportano:

- a) numero d'ordine progressivo e sigla regionale identificativa dell'imprenditore ittico operatore dell'ittiturismo o pescaturismo, attribuita dalla Regione all'atto dell'inserimento dell'impresa nell'elenco regionale;
- b) dati anagrafici e denominazione dell'impresa;
- c) codice fiscale e partita IVA;
- d) iscrizione al Registro Imprese di Pesca;
- e) nome imbarcazione, numero di targa e numero UE;
- f) ubicazione dell'azienda;
- g) dati catastali degli immobili o delle strutture destinate all'attività di ittiturismo o pescaturismo:
- h) utilizzo di concessioni demaniali;
- i) per le attività di acquacoltura, parametri di connessione espressi in numero di giornate per ciascuna attività esercitata;
- j) data di presentazione della S.C.I.A. al Comune di competenza;
- k) estremi dei provvedimenti amministrativi di variazione, verifica, cancellazione, divieto di prosecuzione o altri provvedimenti;
- l) descrizione e dati identificativi dell'attività di ittiturismo: numero di posti letto (in camere e/o in unità abitative indipendenti), numero massimo di coperti giornalieri, degustazioni, attività didattica-ricreativa, nonché giorni di apertura e periodi di apertura;
- m) descrizione e dati identificativi dell'attività di pescaturismo: numero massimo di imbarcati autorizzato (distinto tra ospiti ed equipaggio), numero massimo di coperti giornalieri, degustazioni, attività didattica-ricreativa, nonché giorni di apertura e periodi di apertura;
- n) quanto altro necessario ed utile per l'efficiente gestione dell'elenco regionale.

2. A seguito dell'inserimento nell'elenco, la Regione comunica all'interessato e al Comune la sigla identificativa regionale attribuita nell'elenco regionale.

3. La modifica dei dati contenuti nell'elenco, ovvero la cancellazione, è disposta dalla struttura regionale competente in materia di pesca marittima, su segnalazione del Comune o Capitaneria di Porto, fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione.

Articolo 19 *Variazioni nell'esercizio dell'attività ittivistica e di Pescaturismo.*

1. Fatto salvo il mantenimento del rapporto di prevalenza e di connessione, tra l'attività ittivistica e quella di acquacoltura, l'imprenditore ittico è tenuto a comunicare al Comune eventuali variazioni, diverse dal cambio di titolarità o la cessazione di attività di cui al successivo [articolo 20](#), entro 30 giorni dalla variazione medesima presentando:

- esaustiva relazione integrativa a variazione del piano aziendale di attività;
- dichiarazione, resa ai sensi del [D.P.R. n. 445/2000](#), della sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni;
- copia della nuova documentazione di cui all'[articolo 17](#) comma 2 relativa alle variazioni intervenute (es. - Atto di notorietà relativo al possesso della licenza di pesca per le nuove imbarcazioni e/o concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura, documentazione tecnica afferente gli immobili ecc.);

2. In caso di variazioni sostanziali, tra cui, a titolo esemplificativo:

- variazioni del numero di imbarcazioni e/o del personale imbarcato nella disponibilità dell'imprenditore ittico;
- variazioni negli immobili adibiti all'attività di ittiturismo o pescaturismo. Si intendono variazioni negli immobili o fabbricati quelle connesse alla capacità ricettiva dei medesimi ivi compresi ampliamenti, riduzioni ovvero diversa localizzazione dell'attività;
- variazioni nei seguenti limiti dell'attività di ittiturismo:
 - a) numero dei posti letto;
 - b) numero dei coperti per la ristorazione;
 - c) numero dei giorni e/o del periodo di apertura dell'attività;
- variazioni nei seguenti limiti dell'attività di pescaturismo:
 - a) numero del personale di equipaggio;
 - b) numero del personale ospite;
- numero dei giorni e/o del periodo di apertura dell'attività;

il Comune, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, procede alle verifiche di cui all'[articolo 17](#), comma 3, previa trasmissione alla Regione del nuovo Piano aziendale di attività e della documentazione tecnica allegata necessaria per le verifiche di competenza.

3. Ai fini dell'aggiornamento degli elenchi regionali, il Comune deve comunicare alla Regione ogni variazione intervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'imprenditore ittico.

4. L'imprenditore ha la possibilità, previa comunicazione al Comune ed alla Regione, di sospendere, per limitato periodo di tempo, le proprie attività di ittiturismo o pescaturismo, fatta salva, per l'ittiturismo, la garanzia di apertura minima annuale di 37 giorni.

Articolo 20 *Cambio titolarità e cessazione dell'attività.*

1. Il trasferimento della titolarità di un'impresa di ittiturismo o pescaturismo è consentito purché il subentrante presenti domanda al Comune, compilando una nuova S.C.I.A. corredata della documentazione prevista all'[art. 17](#) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di ittiturismo o pescaturismo. La variazione avvenuta dovrà, da parte del Comune, essere comunicata alla Regione entro 15 giorni, per gli adempimenti di competenza.

2. Ai fini dell'aggiornamento degli elenchi regionali il trasferimento della titolarità di un'impresa è considerata nuova iscrizione. L'attività associata all'imprenditore ittico cedente verrà considerata cessata.

3. In ogni caso, l'imprenditore ittico che cessi la propria attività è tenuto a darne comunicazione alla Regione ed al Comune entro 30 giorni dalla cessazione.

Articolo 21 *Vigilanza e controllo.*

1. Fatta eccezione per le verifiche di competenza della Regione di cui all'*articolo 9 della L.R. n. 15/2009*, la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni e delle norme di legge, sono esercitate dai Comuni interessati, dalle Capitanerie di porto, nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti, ai sensi del medesimo *articolo 9 della L.R. n. 15/2009*.

2. I Comuni sono tenuti, ai sensi dell'*articolo 9 della L.R. n. 15/2009*, a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione che evidenzi l'attività di controllo svolta, entro il 31 dicembre di ogni anno. In caso di mancato adempimento dei compiti di controllo attribuiti al Comune la Regione esercita il potere sostitutivo.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 22 Disposizioni finali.

1. Alla predisposizione dei modelli di domande, dichiarazioni ed ogni altro documento necessario alle esigenze di funzionamento delle presenti disposizioni, provvedono direttamente le strutture regionali e comunali responsabili dei procedimenti amministrativi.

2. La definizione e perimetrazione territoriale dei borghi marinari e delle aree costiere ove consentire l'insediamento delle attività itturistiche, è affidata ai Comuni nel rispetto della citata *L. 14 settembre 2011, n. 148* e ai sensi della lett. i) dell'*art. 6 della L.R. 30 aprile 2009, n. 15*.

3. I contributi e/o le agevolazioni sono concesse con le modalità e le procedure contenuti nei relativi bandi di attuazione delle politiche comunitarie di settore.

Allegato 1

Elementi di calcolo per la verifica del rispetto del rapporto di connessione tra attività principale di acquacoltura ed ititurismo

1. Limiti all'Attività d'Ititurismo

Tabella A - Limiti all'attività d'ittiturismo.

| Posti letto in camere/unità abitative | Coperti a pasto (servizio al tavolo) | Coperti al giorno (servizio al tavolo) | Giornate minime annue apertura |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| 10 | 10 | 20 | 37 |

Le giornate lavorative dedicate alle attività principale (acquacoltura) devono essere superiori a quelle dedicate alle attività di ititurismo.

2. Calcolo delle Giornate Lavorative per l'Attività Principale

ACQUACOLTURA

Le Giornate lavorative Annuе dedicate all'attività Principale (GAP_{tot}) si calcolano applicando la formula sottostante a ciascuna degli impianti di cui è titolare l'imprenditore ittico e successivamente sommando tra loro i risultati ottenuti:

$$GAP_n (\text{giorni}) = GL_{CCNL} \times NO_p$$

dove:

GL_{CCNL} = Giornate Lavorative annue per Operatore, come riportate nella successiva tabella B.

NO_p = Numero Operatori per impianto

$GAP_1, 2, \dots, n$ = Giornate Annuе attività Principale per impianto

quindi

$$GAP_{tot} (\text{giorni}) = GAP_1 + GAP_2 + \dots + \dots + GAP_n$$

GAP_{tot} = Giornate Annuе attività Principale totali

Tabella B - Giornate Lavorative annue per operatore ACQUACOLTURA

| Attività di acquacoltura | Giornate Lavorative annue per operatore |
|---|---|
| mitilicoltura | 276 |
| Itticoltura (in mare ed in acque dolci) | 276 |

3. CALCOLO DELLE GIORNATE LAVORATIVE PER LE ATTIVITÀ D'ITTITURISMO

Per il calcolo analitico delle Giornate lavorative necessarie per l'esercizio delle tipologie di Attività di Ittiturismo (GAI_{tot}) richieste dall'imprenditore, si procede sommando le Giornate lavorative Annuе necessarie per ciascuna attività Ittituristica (GAI_n), calcolate con la seguente formula

$$GAI_n (\text{giorni}) = nUR/Par_n \times G_n$$

$G_1, 2, \dots, n$ = Giornate annue di svolgimento della specifica attività $1, 2, \dots, n$

nUR = Numero Unità di Riferimento (posti letto, pasti, degustazioni, etc.)

$Par_1, 2, \dots, n$ = (vedi tabella C)

$GAI_1, 2, \dots, n$ = Giornate lavorative Annuе per Attività Ittituristica (giorni)

quindi

$$GAI_{tot} (\text{giorni}) = GAI_1 + GAI_2 + \dots + \dots + GAI_n$$

GAI_{tot} = Giornate lavorative Annuе per Ittiturismo

Tabella C - Tempo lavoro connesso all'attività di ittiturismo

| Attività | Unità di Riferimento (UR) | Parametro (Par_n) 1 giornata lavorativa ogni: |
|-------------------------------|---------------------------|---|
| Ospitalità in camera letto | posto letto | 26 posti-letto |
| Ospitalità in unità abitative | posto letto | 35 posti-letto |

| | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Ristorazione per la cucina | coperto | 30 coperti |
| Ristorazione per la sala | coperto | 25 coperti |
| Take away | piatto | 45 piatti |
| Degustazione | momento degustativo | 14 momenti degustativi guidati |
| Didattica | persone ricevute | 25 persone ricevute |

4. ESEMPI DI CALCOLO

Esempio 1 Calcolo giornate attività d'Ittiturismo:

1. Ittiturismo aperto per 150 giorni/anno
2. 40 coperti a pasto (*servizio al tavolo*) pranzo e cena
3. 10 posti letto in camere (*solo 90 giorni all'anno*)
4. 30 momenti degustativi
5. incontri didattici per 250 persone

GAI ristorazione cucina = $80/30 \times 150 = 400$ *giorni*

GAI ristorazione sala = $80/25 \times 150 = 480$ *giorni*

GAI ospitalità camere = $10/26 \times 90 = 34,6$ *giorni*

GAI degustazioni = $30/14 = 2,1$ *giorni*

GAI didattica = $250/25 = 10$ *giorni*

GAI_{tot} = 926,7 *giorni*

L'ammontare delle giornate lavorative annue dedicate all'attività d'ittiturismo dovranno risultare inferiori a quelle necessarie per l'espletamento dell'attività di acquacoltura, pertanto:

Esempio 2 Ittiturismo, riduzione giornate di apertura:

1. Ittiturismo aperto per 132 giorni/anno
2. 40 coperti a pasto (*servizio al tavolo*) pranzo e cena
3. 10 posti letto in camere (*solo 90 giorni all'anno*)
4. 30 momenti degustativi
5. incontri didattici per 250 persone

GAI ristorazione cucina = $80/30 \times 132 = 352$ *giorni*

GAI ristorazione sala = $80/25 \times 132 = 422$ *giorni*

GAI ospitalità camere = $10/26 \times 90 = 34,6$ *giorni*

GAI degustazioni = $30/14 = 2,1$ *giorni*

GAI didattica = $250/25 = 10$ *giorni*

$$GAI_{tot} = 821 \text{ giorni}$$

Esempio 3 Ittiturismo, riduzione coperti e attività accessorie:

1. Ittiturismo aperto per 150 giorni/anno
2. 35 coperti a pasto (*servizio al tavolo*) pranzo e cena
3. 10 posti letto in camere (*solo 90 giorni all'anno*)
4. 10 momenti degustativi
5. incontri didattici per 150 persone

$$GAI \text{ ristorazione cucina} = 70/30 \times 150 = 350 \text{ giorni}$$

$$GAI \text{ ristorazione sala} = 70/25 \times 150 = 420 \text{ giorni}$$

$$GAI \text{ ospitalità camere} = 10/26 \times 90 = 34,6 \text{ giorni}$$

$$GAI \text{ degustazioni} = 10/14 = 0,71 \text{ giorni}$$

$$GAI \text{ didattica} = 150/25$$

$$GAI_{tot} = 811 \text{ giorni}$$

GLOSSARIO

1. Ai fini delle presenti disposizioni attuative si applicano le seguenti definizioni ⁽²⁾ :

a. **"alimento"** o **"prodotto alimentare"** qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle [direttive 80/778/CEE 98/83/CE](#);

b. **"legislazione alimentare"**, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;

c. **"rischio"**, funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;

d. **"pericolo"** o **"elemento di pericolo"**, agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute

e. **"fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione"**, qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore

finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi;

f. **"produzione primaria"**, tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;

g. **"consumatore finale"**, il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare

h. **"molluschi bivalvi"**: i molluschi lamellibranchi filtratori;

i. **"produttore di molluschi bivalvi"**: la persona fisica o giuridica che raccoglie molluschi bivalvi vivi con qualsiasi mezzo in una zona di raccolta allo scopo di trattarli e immetterli sul mercato;

j. **"prodotti della pesca"**: tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali;

k. **"prodotti della pesca freschi"**: i prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione, inteso a garantirne la conservazione;

l. **"prodotti della pesca preparati"**: i prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura e la tritatura;

m. **"prodotti della pesca trasformati"**: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di prodotti della pesca o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati;

n. **"prodotti d'origine animale"**:

- alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue;

- molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

- altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo;

o. **"contaminazione"**: la presenza o l'introduzione di un pericolo;

p. **"acqua potabile"**: l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 recepita con il [D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31](#) e s.m.i., sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;

q. **"confezionamento"**: il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore;

r. **"imballaggio"**: il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore, nonché detto secondo contenitore;

s. **"commercio al dettaglio"**: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso";

t. **"livello (ambito) locale"**: viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante.

u. **"analisi dei pericoli e punti critici di controllo"**: gli operatori del settore alimentare devono predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point - Analisi dei pericoli e controllo dei punti critici). Le procedure devono prevedere l'identificazione dei pericoli del processo produttivo/operativo, la loro valutazione in relazione alla natura e dimensioni dell'impresa e l'adozione di misure idonee a prevenirli e controllarli. Tali procedure devono essere documentate e registrate al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure previste per il controllo dei pericoli per l'alimento. Tali atti devono essere aggiornati in presenza di variazioni del processo produttivo.

v. **"degustazione"**: consiste nella somministrazione, anche ai fini promozionali, attuata presso la sede aziendale o al di fuori di essa, di assaggi di prodotti aziendali preparati in precedenza presso la sede dell'azienda, ivi compresa la miscita di vini, senza che siano necessarie, al momento della fornitura al consumatore, ulteriori manipolazioni ed elaborazioni se non la porzionatura, il riscaldamento e l'eventuale conservazione refrigerata e senza che ciò si configuri come la somministrazione di un pasto, seppure di ridotta entità.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

(2) Definizioni tratte da: Reg. (CE) n. 178/2002, Reg. (CE) n. 852/2004, Reg. (CE) n. 853/2004.

Delib.G.R. 29 luglio 2013, n. 278 ⁽¹⁾.

Legge regionale 23 aprile 2009, n. 15, art. 6 - "Disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo" - presa atto del parere II Commissione Consiliare ed approvazione testo definitivo.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 settembre 2013, n. 18.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il *D.Lgs. n. 4/2012* recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'*articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96*" che all'*art. 2*, comma 2, testualmente recita: "Sono connesse alle attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: "pescaturismo";

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: "ittiturismo";

c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

VISTA la *L.R. 23 aprile 2009, n. 15*, per come modificata con *L.R. 28 dicembre 2009, n. 56*, recante: "Norme per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo" con la quale la Regione Calabria, in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria disciplina, promuove e sostiene la pesca marittima professionale anche attraverso le attività di pescaturismo ed ittiturismo;

VISTA la propria delibera n. 197 del 30 maggio 2013 recante: "*legge regionale 23 aprile 2009, n. 15, articolo 6* - disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo";

PRESO ATTO che la suddetta delibera, unitamente alla bozza di regolamento proposto è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 5 luglio 2013 all'esito della quale la medesima Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. Che le disposizioni attuative di cui all'*art. 6 della legge regionale n. 15/2009* siano integrate in sede di recepimento del presente parere, esplicitando che:

- la concessione dei contributi, le modalità e le procedure sono quelle disciplinate dalla vigente normativa comunitaria;

- la definizione e perimetrazione territoriale dei borghi marinari ove consentire l'insediamento delle attività turistiche è affidata ai Comuni, così come individuato nella summenzionata Deliberazione di Giunta;

2. Di eliminare il refuso all'art. 10, comma 2, delle disposizioni attuative, sostituendo il riferimento all'*articolo 5 del D.M. 22 giugno 1982* (abrogato) con l'*art. 8, primo comma, lettera c) del D.M. 5 agosto 2002, n. 218*;

DATO ATTO che la competente struttura dipartimentale ha proceduto ad integrare il testo proposto con le prescrizioni prima esposte, come da testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale in uno con il parere n. 59/9^a espresso dalla II Commissione Consiliare "Bilancio, Programmazione Economica ed Attività Produttive, Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'Estero" nella seduta del 5 luglio 2013;

RITENUTO pertanto, approvare le "disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo" per come integrate e modificate;

Su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione Dr. Michele Trematerra formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché sulla espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto alla competente struttura;

Delibera

[Testo della deliberazione]

Per i motivi indicati nella narrativa che precede e che qui si intendono integralmente riportati:

- prendere atto del parere n. 59/9^a espresso dalla II Commissione Consiliare "Bilancio, Programmazione Economica ed Attività Produttive, Affari dell'Unione Europea e Relazioni con l'Estero" nella seduta del 5 luglio 2013;

- riapprovare le "disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo" nel testo risultante a seguito delle modifiche e integrazioni espresse nel parere citato, come da documento allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- demandare la promulgazione, a termini di Statuto, al Presidente della Giunta regionale;

- disporre la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito: www.assagri.regione.calabria.it.

Allegato
Disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo e

pescaturismo di cui all'*art. 6, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 15 e s.m.i.*

TITOLO I

Parte generale

Articolo 1 *Finalità.*

Il presente atto contiene le disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo e pescaturismo, ai sensi dell'*art. 6, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 15* e s.m.i. (Norme per l'esercizio delle attività di pescaturismo ed ittiturismo).

In armonia con quanto previsto dall'*articolo 1 della legge regionale n. 15/2009* e s.m.i., l'attività di ittiturismo e pescaturismo è disciplinata con il fine di contribuire a tutelare, qualificare e valorizzare le risorse e le attività della pesca e dell'acquacoltura, favorire la diversificazione dell'attività degli operatori della pesca e dell'acquacoltura, nonché per conservare le tradizioni culturali e gastronomiche del settore della pesca.

Articolo 2 *Uso della denominazione "Ittiturismo" e "Pescaturismo".*

L'uso della denominazione "Ittiturismo", "Pescaturismo" e dei termini attributivi derivati sono riservati esclusivamente alle attività svolte ai sensi della *legge regionale n. 15/2009*.

Ai sensi dell'*art. 2 della L.R. n. 15/2009* e s.m.i., le diciture "imprenditore ittituristico", "aziende ittituristiche", "ittiturismo", "imprenditore del pescaturismo", "aziende di pescaturismo", "pescaturismo" possono essere utilizzate esclusivamente da imprenditori ittici di cui all'*art. 4 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*.

Nelle aziende ittituristiche e del pescaturismo deve essere esposta, in maniera ben visibile, l'autorizzazione comunale, sanitaria e le tariffe praticate. All'esterno delle aziende deve essere esposta una targa riportante il logo regionale dell'ittiturismo e del pescaturismo e la simbologia e/o la dicitura inerenti le attività autorizzate.

Per il soggiorno in azienda la dicitura autorizzata è: "alloggio ittituristico".

Per la somministrazione di pasti e bevande l'unica dicitura autorizzata è: "ristoro ittituristico" o "ristoro di pescaturismo".

È vietato l'utilizzo di qualunque altra denominazione.

Articolo 3 *Simbologia e logo.*

Gli operatori autorizzati all'esercizio delle attività di "ittiturismo" e "pescaturismo" devono esporre la targa identificativa con dimensioni 100 cm di altezza e 70 cm di larghezza con supporto in legno di colore naturale, riportante il logo della Regione, la dicitura "Ittiturismo Regione Calabria - Provincia di _____" o "Pescaturismo

Regione Calabria - Provincia di _____", la denominazione dell'azienda e l'eventuale logo aziendale, il numero della licenza di pesca, il nome, il numero di targa e il numero UE dell'imbarcazione, i servizi offerti.

Nelle aziende di acquacoltura i dati relativi all'imbarcazione sono sostituiti con il numero UE aziendale.

Articolo 4 *Definizioni, attività ed iniziative consentite.*

1. Ai sensi dell'*art. 59-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito con *legge 7 agosto 2012, n. 134*, per ittiturismo si intende l'attività esercitata dagli imprenditori ittici di cui all'*art. 4 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4*, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore ittico stesso.

L'attività di ittiturismo è da intendersi connessa a quella principale per gli esercenti l'acquacoltura mentre rientra nell'attività principale per gli esercenti la pesca professionale.

1.1 In conformità all'*art. 2 del D.Lgs. n. 4/2012*, nell'ambito dell'ittiturismo si possono esercitare una o più delle seguenti attività:

- a) preparazione e somministrazione di pasti e bevande per la consumazione in locali, ambienti o in spazi aperti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell'imprenditore ittico;
- b) organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali;
- c) organizzazione di attività didattiche e ricreative, rivolte in particolare alle scuole, con lezioni tenute dai pescatori finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attività del settore e alla conoscenza dell'ecosistema marino;
- d) ospitalità in adeguati alloggi nella disponibilità dell'imprenditore ittico;
- e) ospitalità in altri locali o ambienti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell'imprenditore ittico;
- f) vendita dei prodotti della pesca, anche lavorati e trasformati;
- g) allestimento di piccoli musei della pesca, gestiti direttamente dai pescatori o loro cooperative.

1.2 L'attività di ittiturismo è esercitata dall'imprenditore ittico, anche avvalendosi di personale regolarmente inquadrato ai sensi della normativa vigente.

1.3 La denominazione di "ittiturismo", nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tale attività, è riservata esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui al successivo *articolo 17*;

2. Per "pescaturismo", ai sensi dell'*art. 59-quater, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito con *legge 7 agosto 2012, n. 134*, si intendono le attività intraprese dall'armatore singolo, impresa o cooperativa di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative.

2.1 In conformità all'*art. 2 del D.Lgs. n. 4/2012*, nell'ambito del pescaturismo sono consentiti:

- a) la navigazione costiera ravvicinata, fino al limite delle venti miglia, con illustrazione delle caratteristiche ambientali, biologiche, morfologiche e storico-culturali del mare e delle coste;
 - b) lo svolgimento di attività dimostrative di pesca, mediante l'impiego esclusivo di reti ed attrezzi da posta;
 - c) lo svolgimento, a bordo o a terra in spazi dedicati situati all'interno o in prossimità di porti e approdi, di iniziative didattico-informative sui prodotti ittici e sui sistemi di pesca locali;
 - d) l'attuazione di attività ricreative, ludiche, sportive, ristorazione a bordo o a terra;
 - e) organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali;
 - f) altre iniziative comunque finalizzate ad accrescere e valorizzare la cultura del mare e la conoscenza dei prodotti della pesca;
 - g) lo svolgimento di attività pratica della piccola pesca mediante l'impiego degli attrezzi da piccola pesca previsti dal successivo [articolo 7](#), comma 2.1;
-

TITOLO II

Modalità e requisiti per lo svolgimento delle attività di ittiturismo e pescaturismo

Articolo 5 *Rapporto di prevalenza e connessione.*

1. Ai sensi dell'[art. 5, della L.R. n. 15/2009](#), il rapporto di connessione tra le attività di ittiturismo e l'attività principale di acquacoltura è soddisfatto quando le giornate lavorative dedicate alle attività di acquacoltura risultano superiori rispetto a quelle dedicate alle attività di ittiturismo;

a. I parametri di riferimento per il calcolo delle giornate lavorative dedicate all'attività principale e all'attività di ittiturismo, finalizzato alla verifica del rispetto del rapporto di connessione, sono riportati nell'allegato 1 al presente documento "Elementi di calcolo per la verifica del rispetto del rapporto di connessione tra attività principale di acquacoltura ed ittiturismo".

b. La connessione dell'attività di ittiturismo con l'attività principale deve essere dimostrata dall'imprenditore ittico nell'ambito del Piano Aziendale di Attività di cui al successivo [articolo 6](#), il quale deve contenere la stima delle giornate lavorative occorrenti per le attività di acquacoltura e per l'espletamento delle diverse attività di cui al precedente [art. 4](#). Dal Piano Aziendale di Attività deve risultare che le giornate lavorative dedicate all'attività principale sono superiori a quelle dedicate alle attività di ittiturismo.

c. Nel caso in cui l'attività di ittiturismo consista esclusivamente nella somministrazione di pasti e bevande per un numero di ospiti non superiore a 10 ed il numero massimo di giornate d'apertura sia inferiore al numero delle giornate lavorative riportate rispettivamente in tabella B (per attività di acquacoltura) dell'[allegato 1](#) al presente documento, il rapporto di connessione si considera automaticamente soddisfatto.

2. Ai sensi dell'[art. 5, della L.R. n. 15/2009](#), il rapporto di prevalenza tra le attività di ittiturismo/pescaturismo e l'attività principale di imprenditore ittico è soddisfatto quando i pasti somministrati sono ottenuti per oltre il 60 per cento con prodotti di aziende ittiche o agricole calabresi, di cui almeno il 50 per cento provenienti dalla

propria impresa ittica o, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, da cooperative o consorzi di imprese ittiche operanti in ambito locale di cui l'impresa medesima faccia parte.

Articolo 6 *Piano Aziendale di Attività.*

1. L'imprenditore ittico che intende svolgere l'attività di ittiturismo e pescaturismo deve presentare uno specifico Piano Aziendale di Attività, redatto da professionista abilitato, dal quale, tra l'altro, deve risultare soddisfatto il requisito di prevalenza e di connessione, per l'acquacoltura, di cui all'[articolo 5](#) ed il rispetto dei limiti di cui al successivo [articolo 10](#).

2. Il Piano Aziendale di Attività contiene l'analisi dell'attività principale dell'imprenditore ittico e l'analisi di previsione dell'attività di ittiturismo e pescaturismo. In particolare deve essere riportato quanto segue

- a) per quanto riguarda l'attività di pesca:
con riferimento ad ogni imbarcazione dell'impresa:
 - i dati identificativi e tecnici delle imbarcazioni;
 - il/i sistema/i di pesca autorizzato/i nella/e licenza/e di pesca;
 - il sistema di pesca prevalente;
 - una stima del quantitativo di prodotto giornaliero sbarcato;
 - il numero di persone facenti parte dell'equipaggio da rilevare dal Ruolino di Equipaggio, e l'indicazione del rispettivo inquadramento contrattuale o previdenziale;
 - elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature e risorse) normalmente impiegate per l'attività di pesca;
- b) per quanto riguarda l'attività principale di acquacoltura:
 - i dati identificativi e tecnici dell'impianto (tra cui la potenzialità produttiva dell'impianto e la produzione media delle varie specie allevate);
 - il sistema di allevamento e le specie allevate;
 - l'ubicazione dell'impianto;
 - le autorizzazioni connesse all'esercizio dell'impianto (ad es. concessione spazio acqueo);
 - i quantitativi annui di prodotto;
 - il numero delle persone impiegate nell'impianto e l'indicazione del rispettivo inquadramento contrattuale;
 - elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature e risorse) normalmente impiegate per l'attività di acquacoltura;
- c) per quanto riguarda l'analisi di previsione dell'attività di ittiturismo:
 - la descrizione della tipologia di attività che si intendono esercitare nell'ambito dell'esercizio dell'ittiturismo, esplicitando, a seconda dei casi, il numero di posti letto, il numero di pasti da somministrare, ecc.;
 - Il numero di giornate annue che si prevede di dedicare a ciascuna attività prevista;
 - gli eventuali accordi con aziende ittiche o agricole calabresi per la fornitura dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti;
 - l'ubicazione e le caratteristiche delle strutture nella disponibilità dell'imprenditore ittico da impiegare per lo svolgimento delle attività di ittiturismo, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 7;
 - il numero di persone da impiegare per l'attività programmata con l'indicazione del rispettivo inquadramento contrattuale;

- le tariffe che si intendono applicare per le attività di ospitalità in camere e/o alloggi;
 - la descrizione delle modalità di apertura dell'ittiturismo con riferimento all'[art. 15](#) delle presenti disposizioni.
- d) per quanto riguarda l'analisi di previsione dell'attività di pescaturismo:
- la descrizione della tipologia di attività che si intendono esercitare nell'ambito dell'esercizio del pescaturismo;
 - il numero di giornate annue che si prevede di dedicare a ciascuna attività prevista;
 - gli eventuali accordi con aziende ittiche, ittituristiche o agricole calabresi per la fornitura dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti;
 - l'ubicazione e le caratteristiche del natante nella disponibilità dell'imprenditore ittico da impiegare per lo svolgimento delle attività di pescaturismo, nel rispetto di quanto previsto al successivo [articolo 7](#);
 - il numero di persone da impiegare per l'attività programmata con l'indicazione del rispettivo inquadramento contrattuale;
 - le tariffe che si intendono applicare per le attività di pescaturismo;
 - la descrizione delle modalità di apertura del pescaturismo con riferimento all'[art. 15](#) delle presenti disposizioni.
-

Articolo 7 *Strutture e aree destinate all'attività di Ititurismo e Pescaturismo.*

1. Ititurismo

1.1 Per l'esercizio dell'attività di ititurismo possono essere utilizzati, purché nella disponibilità dell'imprenditore ittico a titolo di proprietà, usufrutto, concessione, affitto o altre forme d'uso:

- a) l'abitazione principale dell'imprenditore ittico o, nel caso di persona giuridica, l'abitazione del/i socio/i;
- b) locali diversi dall'abitazione, ivi compresi magazzini e tettoie per il ricovero/riparo di attrezzi da pesca, spazi aperti;
- c) imbarcazioni e strutture galleggianti in mare previa valutazione della competente Autorità Marittima;
- d) nel caso di impianto di acquacoltura in acque interne, l'abitazione principale dell'imprenditore ittico o, nel caso di persona giuridica, l'abitazione del/i socio/i, e/o locali diversi dall'abitazione, ivi compresi magazzini e tettoie per il ricovero/riparo di attrezzi da pesca, spazi aperti, purché compresi nel perimetro aziendale.

1.2 Come previsto al comma 5 dell'[art. 2 della L.R. n. 15/2009](#), le disposizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie previste per l'attività agrituristica ([art. 7, comma 8, L.R. 30 aprile 2009, n. 14](#)) si applicano anche all'attività ittituristica oltre alle disposizioni di cui all'[art. 19](#), commi 2 e 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con [D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#), nonché all'[art. 24, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 104](#), relativamente all'utilizzo di opere provvisoriale per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche.

1.3 Sono consentiti piccoli ampliamenti, e comunque contenuti nella misura massima del 10% della superficie degli ambienti dedicati all'attività ittituristica e del

pescaturismo, connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali nel rispetto e nei limiti delle previsioni stabilite nei vigenti strumenti urbanistici comunali.

1.4 Le verifiche sugli immobili per l'accertamento e il mantenimento dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) spettano al Comune competente per territorio.

2. Pescaturismo

2.1 Per l'esercizio dell'attività di pescaturismo, l'imprenditore ittico, in forma singola, associata o societaria, utilizza, ai sensi dell'*art. 19, D.M. 26 luglio 1995* per come modificato dal *D.M. 13 aprile 1999, n. 293*, in qualità di proprietario e/o armatore:

a) navi esercenti la piccola pesca professionale (non superiori a 10 Tonnellate di Stazza Lorda (TLS) abilitata esclusivamente ad uno o più dei seguenti sistemi:

- 1) attrezzi da posta;
- 2) ferrettare;
- 3) palangari;
- 4) lenze;
- 5) arpioni.

b) navi esercenti la pesca professionale a traino i cui sistemi, previa rinuncia agli stessi, siano stati sbarcati e sigillati, prima dell'inizio dell'attività di pescaturismo, dalla locale autorità marittima a seguito del rilascio di attestazione provvisoria da parte del capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità da pesca interessata.

2.2 Le navi destinate all'esercizio dell'attività di pescaturismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse alle vigenti disposizioni nazionali in materia di medicinali di oggetti di medicatura e di utensili di cui devono essere provviste le navi da pesca.

2.3 I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo delle unità da pesca, autorizzate all'esercizio della pescaturismo, sono quelli indicati dal *D.M. 5 agosto 2002, n. 218* come modificato dal *D.M. 26 luglio 2004, n. 231*; gli stessi dovranno comunque essere sufficienti per tutte le persone a bordo.

a) Per l'imbarco di minori di anni 14, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini.

b) Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non previsto dalle pertinenti disposizioni del regolamento di sicurezza per la pesca, le unità autorizzate alla pescaturismo devono essere dotate di apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile.

c) Le unità, per essere autorizzate nel periodo 1° novembre-30 marzo, devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.

d) Quando l'attività di pescaturismo è effettuata utilizzando gli attrezzi da piccola pesca, l'armatore ne cura la sistemazione in maniera che non rechini intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione.

2.4 ⁽²⁾.

(2) NDR: Il comma 2.4 risulta riportato, nel Bollettino Ufficiale, privo di testo.

Articolo 8 *Interventi per il recupero del patrimonio edilizio ai fini Itturistici e del pescaturismo.*

Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire ad attività ittistica e a supporto di quella del pescaturismo devono conservare gli elementi architettonici tipici della zona, in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesistiche ambientali di cui alla normativa vigente. Devono essere impiegati materiali tradizionali ed essere adottate tipologie edilizie tradizionali e tipiche della zona salvo documentata difficoltà tecnica e compatibilmente con la normativa edilizia e igienico sanitaria.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente da utilizzare nell'attività "ittistica" a supporto di quella del pescaturismo dovranno essere attuati con le modalità e secondo quanto previsto nelle norme tecniche di zona contenute nel Piano Strutturale Comunale vigente nonché dal Regolamento edilizio del comune interessato all'intervento e nel rispetto di Leggi nazionali e regionali vigenti in materia igienico/edilizia.

I criteri di intervento e di utilizzo delle strutture edilizie sono validi indipendentemente dal fatto che l'ubicazione fisica delle medesime sia del tipo accorpato o sparso, purché esse dimostrino di essere realmente e complessivamente inserite a formare un'unica azienda e siano funzionali all'esercizio di tutte le attività previste dal Piano aziendale di attività.

Articolo 9 *Norme igienico sanitarie.*

1. L'ittiturismo non è equiparato ad attività commerciali di ristorazione, affittacamere, albergo e campeggio.

A. I locali destinati ad ittiturismo devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico edilizie previste per le case di civile abitazione (altezza, superficie, superficie-finestrata).

Ai fini delle utilizzazione ittistica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico sanitarie considerate sufficienti in fase di accertamento da parte dell'autorità sanitaria, che comunque dovrà valutare l'assenza di cause di insalubrità.

I servizi igienico-sanitari annessi alla camera da letto possono comunicare direttamente con le stesse, se ventilati naturalmente devono essere forniti di un'apertura all'esterno di misura non inferiore a 0,50 mq per assicurare il ricambio dell'aria.

Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione meccanica deve garantire un sufficiente ricambio d'aria. I servizi devono essere completi di lavabo, vasca o doccia, tazza e bidet munito di erogatore d'acqua a getto e devono essere almeno uno ogni sei posti letto. Avere pareti rivestite fino ad un'altezza non inferiore a 1,50 m e pavimenti in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.

I servizi igienici devono essere separati, mediante parete fissa, da ogni altro ambiente ed è vietato metterli in comunicazione diretta con locali di abitazione (cucina, soggiorno, sala pranzo, ecc.); essi devono avere accesso da corridoi e da disimpegni oppure essere separati mediante un antibagno della superficie minima di 1 mq.

La dotazione minima delle stanze per l'arredamento deve prevedere a persona un letto e una sedia, mentre in ogni stanza ci deve essere almeno un armadio, un tavolino e un cestino di rifiuti.

La superficie minima delle unità abitative è di 24 mq. Per unità abitative si intendono quelle attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno, dotate di servizi igienici e di servizio di cucina, anche con angolo cottura.

Eventuali autorizzazioni o concessioni necessarie per interventi di restauro, ristrutturazione o adeguamento degli edifici destinati ad attività itturistiche non sono soggette ad oneri di rilascio e di urbanizzazione, purché gli interessati si obbligino con il comune a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno dieci anni dal rilascio della concessione medesima.

Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, si applica quanto previsto all'*art. 7, comma 8 della legge regionale n. 14/2009*. È concessa deroga per i locali di alloggio ove la capacità ricettiva non supera i dieci posti letto e per i locali ristoro con meno di dieci posti tavola per pranzo.

B. I locali adibiti a servizi igienici non comunicano direttamente con i locali adibiti a produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e vendita di alimenti e bevande e sono dotati di:

- a) pareti e pavimenti disinfettabili;
- b) fornitura di acqua potabile, calda e fredda;
- c) lavelli provvisti di comando non manuale, distributori automatici di sapone e di asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso.

In relazione alla tipologia di attività svolta sono previsti almeno:

- a) servizi igienici funzionali alla sala di ristorazione ad uso degli avventori;
- b) servizi igienici funzionali al locale cucina in uso agli operatori alimentari.

Qualora tali servizi non fossero muniti di finestratura di almeno 50x50 cm dovranno avere la porta che si apre verso l'esterno ed essere muniti di chiusura con chiave universale.

Il numero dei servizi igienici composto da bagno ed antibagno dovrà essere proporzionato al numero di posti a sedere con un minimo di 1 servizio igienico previsto fino a 25 posti ed un minimo di 2 servizi igienici dei quali uno per i disabili, per un numero di posti superiore a 25.

I servizi di cui sopra, possono identificarsi con quelli delle camere solo nel caso in cui si somministrino pasti unicamente agli ospiti alloggiati e che queste siano ragionevolmente vicini alla sala da pranzo.

In caso di ristorazione rivolta anche ad ospiti non alloggiati, è necessaria la predisposizione di specifici servizi igienici.

Il servizio igienico completo riservato al personale di cucina, vendita, produzione e trasformazione può anche essere non adiacente alla cucina medesima purché

compreso nell'ambito degli edifici dell'azienda. Le finestre dei servizi igienici devono essere protette da dispositivi contro gli insetti.

Nel caso invece di semplice somministrazione di spuntini potrà essere posto a disposizione del pubblico il servizio igienico familiare.

C. Dovrà essere garantito all'interno dell'attività ittituristica il rifornimento di acqua potabile destinata al consumo umano rispondente ai parametri individuati dalla normativa vigente.

D. L'approvvigionamento di carni e di prodotti alimentari non prodotti in azienda, è tale che essi devono provenire esclusivamente da imprenditori ittici, agricoli, commerciali o da impianti, stabilimenti, laboratori, etc. riconosciuti e autorizzati. Tale provenienza dovrà essere documentata mediante etichettatura apposta sulla singola confezione o mediante documento commerciale di trasporto o fattura commerciale, da conservarsi almeno fino ad esaurimento della relativa confezione.

E. La congelazione/scongelazione degli alimenti per i quali è necessario o previsto lo stato di refrigerazione, congelamento o surgelazione, deve prevedere il mantenimento in celle o armadi frigoriferi di capacità adeguata e alle temperature previste per la conservazione differenziata delle diverse tipologie di alimenti (prodotti ittici, vegetali, carni bianche, carni rosse, prodotti sfusi o confezionati, materia prima cruda o alimenti cotti, selvaggina sottopenna e/o sottopelo, etc.).

È consentito alle aziende ittituristiche il congelamento dei propri prodotti, di origine animale e vegetale, destinati alla preparazione di cibi da somministrare.

L'attività di congelamento di prodotti alimentari di origine animale e vegetale, intesa come modalità di conservazione di alimenti mediante l'impiego del freddo, è consentita a condizione che:

a) il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura di congelazione e scongelamento con riferimenti alle buone pratiche di gestione della stessa;

b) l'ittiturismo sia dotato di attrezzature specificatamente dedicate che garantiscono il raggiungimento della temperatura di congelazione (indicativamente -18°C a cuore del prodotto in circa quattro ore) e il mantenimento almeno a -15°C in armadi o celle apposite collocate in locali di cui alla S.C.I.A.;

c) sia oggetto di notifica ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 al Dipartimento di Prevenzione della ASP competente;

d) gli alimenti congelati siano protetti tramite confezionamento con materiale appropriato quale sacchetti, film plastici, contenitori, ecc. il cui uso è consentito per gli alimenti; le confezioni riportino almeno la denominazione del prodotto, la data di congelazione, la provenienza;

e) Indicativamente vengano rispettati i seguenti tempi di conservazione:

- 1) carni: bovine 9 mesi, suine 4 mesi, vitello 6 mesi; pollame 6 mesi, coniglio 4 mesi
- 2) frattaglie: 3 mesi
- 3) pesci molluschi crostacei: 2 mesi
- 4) ortaggi, legumi: 12 mesi
- 5) pasta fresca: 2 mesi
- 6) dolci cotti: 3-4 mesi.

Della facoltà di congelazione dei prodotti deve farsi esplicita menzione nella autorizzazione sanitaria.

L'utilizzo di alimenti congelati nella preparazione dei pasti deve essere espressamente indicato nel menù.

F. L'attività di confezionamento sottovuoto è consentita a condizione che:

- a) vi siano le attrezzature idonee;
- b) il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura;
- c) i prodotti alimentari siano confezionati con materiale appropriato consentito per gli alimenti e riportanti sulla confezione almeno la denominazione del prodotto, la data di confezionamento e la provenienza;
- d) sia oggetto di notifica ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 al Dipartimento di Prevenzione della ASP competente.

G. I locali destinati alla cucina vengono differenziati come di seguito indicato.

Nell'azienda itturistica in cui è consentita la preparazione e somministrazione di pasti per un massimo di 10 posti a tavola riservati agli ospiti, il locale cucina coincide con la cucina domestica. La cucina domestica dovrà comunque possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo; dovranno essere previsti idonei dispositivi atti ad evitare presenza di roditori e di altri animali e insetti.

L'azienda itturistica in cui è consentita attività di preparazione e somministrazione di pasti per un numero superiore a 10 posti a tavola dovrà essere dotata di specifico locale cucina rapportato al numero di pasti preparati, ben areato e illuminato, in possesso dei requisiti specifici previsti dal presente regolamento.

In quest'ultimo caso le attività di produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti, compresi i prodotti da forno a base di cereali e le bevande, sono soggette al rilascio della apposita autorizzazione sanitaria. In relazione alla contenuta quantità di prodotto, alla semplicità organizzativa della produzione e alla breve durata del periodo di lavorazione è consentito eseguire alcune trasformazioni alimentari nella cucina ove le dimensioni della stessa lo permettano.

Il locale cucina non può essere utilizzato come ambiente per la somministrazione dei pasti né per l'esposizione e vendita dei prodotti dell'azienda e deve presentare i seguenti requisiti:

- altezza 2,70 m; superficie non inferiore a 12 mq e comunque correlata al numero dei clienti;
- le pareti devono essere piastrellate, rivestite con materiali consentiti o finemente intonacate e pitturate con vernici lavabili (epossidiche) sino a due metri;
- il pavimento deve essere ben connesso, lavabile, disinfettabile e inclinato verso il tombino a sifone;
- la superficie fenestrata deve essere non inferiore ad 1/8 rispetto alla superficie del pavimento;
- il soffitto deve essere tale che non permetta attecchimento di muffe e caduta di polvere;
- finestre e porte devono essere protette da dispositivi contro gli insetti ed i roditori;
- il lavello deve essere fornito di erogatore d'acqua a comando non manuale né a gomito;
- distributore di sapone e asciugamani a perdere,
- contenitore per rifiuti con comando a pedale;
- cappa sovrastante il punto cottura fornito di aspiratore meccanico;
- tavoli da lavoro con superficie lavabile e armadietti chiusi;

- lavastoviglie, anche di tipo non industriale, qualora siano previsti nel locale somministrazione pasti per più di 20 posti a sedere.

Nell'ipotesi di semplice somministrazione di spuntini e bevande, che escluda attività di cottura, è consentito ricavare, per la sola preparazione degli stessi, anche nella stessa cucina familiare, un settore con piano di lavoro lavabile e disinfettabile.

I locali adibiti al consumo dei pasti sono normalmente ricavati nella casa di abitazione o in annessi rustici e devono essere dotati di tavoli in materiale facilmente lavabili, vetrine ed esposizioni chiuse e refrigerate se utilizzate per alimenti deperibili; arredi vari di facile pulizia.

La superficie minima di somministrazione è pari a 1,25 mq per posto a sedere. Nel caso in cui le altezze o le finestrate, tenuto conto della ruralità delle costruzioni, non siano sufficienti ad assicurare una adeguata areazione, può essere prescritta l'adozione di sistemi meccanici per il ricambio dell'aria.

H. L'utilizzo delle cucine per la produzione di alimenti è limitata ai casi di seguito indicati.

Per la produzione di un quantitativo settimanale non superiore a 50 chilogrammi per ciascun prodotto proveniente da produzione aziendale, è consentito l'uso della cucina, in possesso dei requisiti di cui sopra.

Le lavorazioni dovranno essere svolte rigorosamente in tempi separati tra di loro e dalla preparazione e cottura dei pasti.

Ogni ciclo di preparazione dovrà essere preceduto e seguito da accurato lavaggio e disinfezione delle superfici, suppellettile ed altra attrezzatura utilizzata.

Gli alimenti possono essere destinati esclusivamente alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale.

I. I laboratori per la lavorazione di alimenti presentano i limiti di seguito indicati.

La preparazione di quantitativi superiori a 50 kg/settimana e/o la loro cessione a terzi per la successiva commercializzazione in ambito locale può essere effettuata esclusivamente in appositi locali diversi dalla cucina e individuati in planimetria unita alla S.C.I.A. o già autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Più preparazioni possono avvenire in un unico locale purché effettuate in tempi separati.

Ogni ciclo di preparazione dovrà essere preceduto e seguito da accurato lavaggio e disinfezione delle superfici, suppellettili ed altra attrezzatura utilizzata.

J. Il sistema di autocontrollo igienico-sanitario viene applicato regolarmente come di seguito indicato.

Per piano di autocontrollo si intende l'insieme delle procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP predisposte per iscritto, attuate, mantenute e aggiornate dal titolare dell'ittiturismo o suo delegato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004 e della Delib.G.R. 2 febbraio 2012, n. 28.

Le procedure se correttamente applicate consentono di tenere sotto controllo il processo produttivo.

Per procedura si intende il documento scritto, controfirmato dal responsabile, che ne definisce lo scopo e le finalità, l'applicazione, le azioni correttive, la registrazione e la verifica dell'efficacia.

Il Piano di autocontrollo deve comprendere almeno le seguenti procedure:

- a) pulizia e disinfezione;
- b) disinfestazione/derattizzazione;
- c) formazione del personale;
- d) congelazione/scongelo degli alimenti (ove effettuata);
- e) confezionamento sottovuoto degli alimenti (ove effettuato);
- f) preparazione di conserve e semi-conserve comprensive dei trattamenti applicati ai fini del controllo dei rischi microbiologici;
- g) igiene e comportamento del personale;
- h) potabilità dell'acqua;
- i) ritiro dal mercato dei prodotti non conformi (ove necessario);
- j) smaltimento sottoprodotti (ove necessario).

Il Piano di autocontrollo deve inoltre consentire la tracciabilità dei prodotti alimentari.

Nelle attività itturistiche l'adozione del Manuale di Buona Prassi igienica di categoria approvato ai sensi dei Regolamenti Comunitari è alternativa alla predisposizione del Piano di autocontrollo, fermo restando che dovrà essere mantenuta presso l'ittiturismo idonea documentazione al fine di dimostrarne l'effettiva applicazione.

2. Il pescaturismo non è equiparato ad attività commerciali di ristorazione.

2.1 Le navi destinate al pescaturismo, in cui è prevista la somministrazione di pasti, devono possedere le caratteristiche strutturali ed igieniche necessarie allo svolgimento dell'attività.

- I servizi igienico-sanitari devono essere forniti di un'apertura all'esterno di misura non inferiore a 0,50 mq per assicurare il ricambio dell'aria.

- Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione meccanica deve garantire un sufficiente ricambio d'aria.

- I servizi devono essere completi di lavabo e tazza. Muniti di erogatore d'acqua potabile a getto, avere pareti rivestite fino ad un'altezza non inferiore a 1,50 m e pavimenti in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.

- I servizi igienici devono essere separati, mediante parete fissa, da ogni altro ambiente ed è vietato metterli in comunicazione diretta con locali adibiti a cucina.

a) Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, si applica quanto previsto all'*art. 7, comma 8 della legge regionale n. 14/2009*. È concessa deroga per i locali di alloggio ove la capacità ricettiva non supera i dieci posti letto e per i locali ristoro con meno di dieci posti tavola per pranzo.

b) Per la somministrazione dei pasti le imprese esercenti il Pescaturismo possono utilizzare anche risorse ittiche fresche non prelevate nell'esercizio diretto della pesca, purché in misura minoritaria rispetto a quelle, e di provenienza circoscritta ad imbarcazioni iscritte nello stesso Compartimento marittimo. Tale provenienza dovrà essere documentata mediante etichettatura apposta sulla singola confezione o mediante documento commerciale di trasporto o fattura commerciale, da conservarsi almeno fino ad esaurimento della relativa confezione. È consentito includere, nella somministrazione dei pasti, purché in misura non prevalente rispetto al prodotto ittico, anche altri alimenti tipici calabresi.

c) La congelazione/scongelazione degli alimenti per i quali è necessario o previsto lo stato di refrigerazione, congelamento o surgelazione, deve prevedere il mantenimento in armadi frigoriferi di capacità adeguata e alle temperature previste per la conservazione differenziata delle diverse tipologie di alimenti (vegetali, carni bianche, carni rosse, prodotti sfusi o confezionati, materia prima cruda o alimenti cotti, etc.).

È consentito alle aziende peschiatriche il congelamento dei propri prodotti, di origine animale, destinati alla preparazione di cibi da somministrare.

L'attività di congelamento di prodotti alimentari di origine animale, intesa come modalità di conservazione di alimenti mediante l'impiego del freddo, è consentita a condizione che:

a) il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura di congelazione e scongelamento con riferimenti alle buone pratiche di gestione della stessa;

b) il peschierismo sia dotato di attrezzature specificatamente dedicate che garantiscono il raggiungimento della temperatura di congelazione (indicativamente -18°C a cuore del prodotto in circa quattro ore) e il mantenimento almeno a -15°C in armadi apposite collocate a bordo;

c) sia oggetto di notifica ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 al Dipartimento di Prevenzione della ASP competente;

d) gli alimenti congelati siano protetti tramite confezionamento con materiale appropriato quale sacchetti, film plastici, contenitori, ecc. il cui uso è consentito per gli alimenti; le confezioni riportino almeno la denominazione del prodotto, la data di congelazione, la provenienza;

e) Indicativamente vengano rispettati i seguenti tempi di conservazione:

- 1) pesci molluschi crostacei: 2 mesi
- 2) ortaggi, legumi: 12 mesi
- 3) pasta fresca: 2 mesi
- 4) dolci cotti: 3-4 mesi.

Della facoltà di congelazione dei prodotti deve farsi esplicita menzione nella autorizzazione sanitaria.

L'utilizzo di alimenti congelati nella preparazione dei pasti deve essere espressamente indicato nel menù.

f) L'attività di confezionamento sottovuoto è consentita a condizione che:

a) vi siano le attrezzature idonee;

b) il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura;

c) i prodotti alimentari siano confezionati con materiale appropriato consentito per gli alimenti e riportanti sulla confezione almeno la denominazione del prodotto, la data di confezionamento e la provenienza;

d) sia oggetto di notifica ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 al Dipartimento di Prevenzione della ASP competente;

g) I locali destinati alla cucina vengono differenziati come di seguito indicato.

Il locale cucina di norma coincide con la cucina di bordo e dovrà comunque possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti di igiene; dovranno essere previsti idonei dispositivi atti ad evitare presenza di roditori e di altri animali e insetti.

Il locale cucina non può essere utilizzato come ambiente per la somministrazione dei pasti né per l'esposizione e vendita dei prodotti dell'azienda e deve presentare i seguenti requisiti:

- muniti di erogatore d'acqua potabile a getto con erogatore d'acqua a comando non manuale né a gomito, avere pareti rivestite fino ad un'altezza non inferiore a 1,50 m e pavimenti in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.
- la superficie fenestrata deve essere non inferiore ad 1/8 rispetto alla superficie del pavimento;
- il soffitto deve essere tale che non permetta attecchimento di muffe e caduta di polvere;
- finestre e porte devono essere protette da dispositivi contro gli insetti ed i roditori;
- distributore di sapone e asciugamani a perdere,
- contenitore per rifiuti con comando a pedale;
- cappa sovrastante il punto cottura fornito di aspiratore meccanico;
- tavoli da lavoro con superficie lavabile e armadietti chiusi;

h) Il sistema di autocontrollo igienico-sanitario viene applicato regolarmente come di seguito indicato.

Per piano di autocontrollo si intende l'insieme delle procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP predisposte per iscritto, attuate, mantenute e aggiornate dal titolare del pescaturismo o suo delegato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004 e della Delib.G.R. 2 febbraio 2012, n. 28.

Le procedure se correttamente applicate consentono di tenere sotto controllo il processo produttivo.

Per procedura si intende il documento scritto, controfirmato dal responsabile, che ne definisce lo scopo e le finalità, l'applicazione, le azioni correttive, la registrazione e la verifica dell'efficacia.

Il Piano di autocontrollo deve comprendere almeno le seguenti procedure:

- a) pulizia e disinfezione;
- b) disinfestazione/derattizzazione;
- c) formazione del personale;
- d) congelazione/scongellazione degli alimenti (ove effettuata);
- e) confezionamento sottovuoto degli alimenti (ove effettuato);
- f) igiene e comportamento del personale;
- g) potabilità dell'acqua;
- h) ritiro dal mercato dei prodotti non conformi (ove necessario);
- i) smaltimento sottoprodotti (ove necessario).

Il Piano di autocontrollo deve inoltre consentire la tracciabilità dei prodotti alimentari.

Nelle attività pescaturistiche l'adozione del Manuale di Buona Prassi igienica di categoria approvato ai sensi dei Regolamenti Comunitari è alternativa alla predisposizione del Piano di autocontrollo, fermo restando che dovrà essere mantenuta presso il pescaturismo idonea documentazione al fine di dimostrarne l'effettiva applicazione.

2.2 A supporto dell'attività del pescaturismo è consentita la preparazione a terra, in locali a disposizione dell'imprenditore e appositamente predisposti, di pasti e buffet da somministrare a bordo della nave da pesca.

A. Il suddetto locale potrebbe coincidere con la cucina domestica dell'imprenditore ittico o, in caso di Società o Cooperativa, di uno dei soci. Il locale dovrà comunque possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo; dovranno essere previsti idonei dispositivi atti ad evitare presenza di roditori e di altri animali e insetti.

Il locale cucina non può essere utilizzato come ambiente per la somministrazione dei pasti né per l'esposizione e vendita dei prodotti dell'azienda e deve presentare i seguenti requisiti:

- altezza 2,70 m; superficie non inferiore a 12 mq e comunque correlata al numero dei clienti;
- le pareti devono essere piastrellate, rivestite con materiali consentiti o finemente intonacate e pitturate con vernici lavabili (epossidiche) sino a due metri;
- il pavimento deve essere ben connesso, lavabile, disinfettabile e inclinato verso il tombino a sifone;
- la superficie fenestrata deve essere non inferiore ad 1/8 rispetto alla superficie del pavimento;
- il soffitto deve essere tale che non permetta attecchimento di muffe e caduta di polvere;
- finestre e porte devono essere protette da dispositivi contro gli insetti ed i roditori;
- il lavello deve essere fornito di erogatore d'acqua a comando non manuale né a gomito;
- distributore di sapone e asciugamani a perdere,
- contenitore per rifiuti con comando a pedale;
- cappa sovrastante il punto cottura fornito di aspiratore meccanico;
- tavoli da lavoro con superficie lavabile e armadietti chiusi;
- lavastoviglie, anche di tipo non industriale.

B. L'utilizzo delle cucine per la produzione di alimenti è limitata a un quantitativo settimanale non superiore a 50 chilogrammi per ciascun prodotto proveniente da produzione aziendale.

Le lavorazioni dovranno essere svolte rigorosamente in tempi separati tra di loro e dalla preparazione e cottura dei pasti.

Ogni ciclo di preparazione dovrà essere preceduto e seguito da accurato lavaggio e disinfezione delle superfici, suppellettile ed altra attrezzatura utilizzata.

Gli alimenti possono essere destinati esclusivamente alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale.

Articolo 10 *Limiti all'attività di ittiturismo e pescaturismo.*

1. L'apertura dell'attività di ittiturismo non può essere inferiore ai 37 giorni l'anno.

A. Il limite massimo di ospitalità presso l'abitazione dell'operatore ittituristico od in altro locale di cui abbia la disponibilità è rapportato al numero di persone direttamente impiegate nelle attività di pesca, nel rispetto dei criteri indicati nel precedente [art. 5](#) e previste nel seguente articolo e cioè:

B. per chi esercita, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, può essere concessa un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ittituristica con i seguenti limiti:

b1. in forma singola e con l'ausilio di un pescatore imbarcato, oltre al titolare della licenza di pesca: un numero massimo di 3 (tre) camere e sei posti letto e numero sei coperti per pasto per i soli ospiti alloggiati;

b2. in forma singola e con l'ausilio di fino a tre pescatori imbarcati oltre al titolare della licenza di pesca: un numero massimo di quattro camere e otto posti letto e numero otto coperti per pasto per i soli ospiti alloggiati;

b3. in forma singola e con l'ausilio di oltre tre pescatori imbarcati oltre al titolare della licenza di pesca: un numero massimo di cinque camere e dieci posti letto e numero dieci coperti per pasto per i soli ospiti alloggiati;

Per la determinazione del numero complessivo dei pescatori imbarcati si farà esclusivo riferimento alle risultanze della licenza di pesca di cui all'[art. 4 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153](#);

C. per chi esercita, in forma associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, può essere concessa un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ittituristica rapportata al numero di persone direttamente impiegate nell'attività di pesca nel limite numerico previsto nelle precedenti lettere b1), b2) e b3);

D. agli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1 dell'[art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#), tre camere e sei posti letto;

E. agli esercenti attività di acquacoltura può essere concessa un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ittituristica con i seguenti limiti: ospitalità fino a 12 camere e 20 posti letto e numero 20 coperti per pasto per i soli ospiti alloggiati. Potranno inoltre essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti, con un limite di 20 coperti per pasto ed un massimo di 960 coperti mensili.

2. L'attività di pescaturismo può essere svolta, per tutto l'arco dell'anno ed in condizioni meteomarine favorevoli, anche nei giorni festivi, sia in ore diurne che notturne e, qualora l'escursione superi le 24 ore, con le sistemazioni previste dall'articolo 8, primo comma lett. c) del [D.M. 5 agosto 2002, n. 218](#), non oltre le 6 miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le 20 miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, nell'ambito del Compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti.

A. Le unità adibite all'esercizio dell'attività di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del Compartimento.

B. È autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da persona di maggiore età.

C. In sede di rilascio dell'autorizzazione, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano (R.I.N.A.) e degli altri Istituti di classifica autorizzati, la Capitaneria di Porto presso cui è iscritta la nave da pesca fissa il numero di persone imbarcabili, oltre l'equipaggio, in un massimo di 12. Qualora sia ritenuto possibile imbarcare un numero maggiore di 12 persone, tale numero viene fissato in base ad uno specifico piano di sicurezza per l'unità, redatto da tecnico abilitato ed approvato dal Rina o dagli altri istituti di classifica autorizzati e consegnato alla Capitaneria di Porto. Tale piano di

sicurezza deve tenere conto in particolare delle dimensioni dell'imbarcazione, delle tabelle di armamento e dei seguenti parametri:

a. Per le imbarcazioni comprese tra le 3 e le 10 tsl, 5 persone imbarcate per ciascun membro dell'equipaggio.

Articolo 11 *Impiego di prodotti aziendali.*

1. I pasti devono essere elaborati con apporto significativo di prodotti derivanti dall'esercizio della attività di pesca e/o acquacoltura da parte dell'imprenditore ittico. A tal fine, deve essere rispettata almeno una delle due condizioni seguenti:

a) oltre il 60 per cento del totale dei prodotti somministrati deve provenire da aziende ittiche o agricole calabresi; di questi, almeno il 50 per cento (cioè almeno il 30 per cento del totale dei prodotti somministrati) deve provenire dalla propria impresa,

b) oltre il 60 per cento del totale dei prodotti somministrati deve provenire da aziende ittiche o agricole calabresi e almeno il 25 per cento del totale dei prodotti somministrati deve provenire da cooperative o consorzi di imprese ittiche operanti in ambito locale di cui l'impresa medesima faccia parte.

Gli operatori dell'ittiturismo e del pescaturismo sono tenuti ad esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza e delle tariffe praticate, come previsto all'[articolo 7, lett. b\) della L.R. n. 15/2009](#).

Articolo 12 *Attività di degustazione - attività didattiche e ricreative.*

1. Le attività di degustazione e le attività didattiche e ricreative di cui al precedente [art. 4](#), comma 1 e 2, rientrano nell'attività di ititurismo e pescaturismo quando l'imprenditore ittico che le esercita è inserito nell'elenco regionale dell'ittiturismo e del pescaturismo di cui all'[art. 8 della L.R. n. 15/2009](#). L'inserimento in tale Banca dati comporta il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle presenti disposizioni per quanto applicabili al tipo di attività.

2. L'attività di degustazione consiste nella somministrazione, anche ai fini promozionali, attuata presso la sede aziendale, imbarcazioni o al di fuori di esse, di assaggi di prodotti aziendali preparati in precedenza presso la sede dell'azienda o strutture connesse, ivi compresa la mescita di vini, senza che siano necessarie, al momento della fornitura al consumatore, ulteriori manipolazioni ed elaborazioni se non la porzionatura, il riscaldamento e l'eventuale conservazione refrigerata e senza che ciò si configuri come la somministrazione di un pasto, seppure di ridotta entità.

3. Le attività didattiche e ricreative sono rivolte in particolare alle scuole, con lezioni tenute dagli imprenditori ittici finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attività del settore e alla conoscenza dell'ecosistema marino.

4. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte in luoghi o strutture che si trovino nella disponibilità dell'imprenditore ittico e devono essere previste nel Piano di Attività Aziendale cui al precedente [art. 6](#).

Articolo 13 *Trasformazione e vendita dei prodotti.*

1. Alla vendita di prodotti propri, al naturale o comunque trasformati, da parte dell'impresa itticultiva e peschicoltiva si applicano le disposizioni di cui all'*art. 4, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 114/1998* e s.m.i.

2. I requisiti obbligatori dei locali di vendita sono definiti dalla normativa vigente, oltre che dai regolamenti comunali d'igiene.

Tra i requisiti obbligatori si rammentano quelli relativi a:

- Locali

Le dimensioni dei locali in cui si trovano i prodotti alimentari devono: consentire un'adeguata pulizia e disinfezione, essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia, consentire una corretta prassi igienica, impedendo la contaminazione crociata tra prodotti, ed escludendo agenti esterni di contaminazione quali insetti ed altri animali nocivi.

Nei locali deve esserci adeguata illuminazione ed una corretta aerazione meccanica o naturale. I pavimenti e le pareti devono essere mantenuti in buone condizioni, facili da pulire e disinfettare.

I soffitti devono essere costruiti in modo da evitare, per forma e materiali di rivestimento, l'attecchimento di muffe e l'accumulo di sporcizia. Le finestre e le porte devono essere protette da insetti, roditori (reticelle, zanzariere), e costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia

- Le attrezzature

I piani di lavoro a contatto con gli alimenti devono essere lisci e lavabili.

Devono essere disponibili attrezzature per l'adeguato immagazzinamento o conservazione degli alimenti. Nel caso di prodotti surgelati o refrigerati deve essere disponibile un frigorifero di capacità adeguata e dotato di termometro di massima e di minima; la conservazione dei prodotti deve avvenire in un congruo numero di scomparti frigoriferi separati pari al numero degli alimenti non omogenei (pesce, molluschi, crostacei, carni, frutta e verdura, pasta fresca, formaggi).

I banchi di generi alimentari devono essere provvisti, sia nella mostra che negli eventuali depositi, di mezzi idonei ad un'adeguata conservazione delle sostanze alimentari, in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche; gli alimenti devono essere conservati in ambienti refrigerati e riparati dal contatto con la clientela;

3. i prodotti di gastronomia devono essere pur essi conservati a 4°C e riparati dal contatto con la clientela; gli alimenti deperibili con copertura o farciti con panna e crema a base di uova e latte devono essere conservati a temperatura inferiore a 4°C; carne e prodotti carnei devono essere conservati a temperature di 0-2°C; latte ed uova a temperatura di 4-6°C.

Articolo 14 *Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione degli alimenti.*

1. La produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle attività di ittiturismo e pescaturismo sono soggette alle specifiche disposizioni in materia igienico sanitaria contenute nel presente documento.

Articolo 15 *Modalità di apertura.*

1. Le modalità di apertura dell'ittiturismo devono rispettare quanto previsto dalle presenti disposizioni e, comunque, l'apertura dell'attività di ittiturismo non può essere inferiore a trentasette giorni nell'arco dell'anno solare.

2. Le attività di pescaturismo, di cui al precedente [art. 4](#) comma 2.1, possono essere svolte, per tutto l'arco dell'anno ed in condizioni meteomarine favorevoli, anche nei giorni festivi, sia in ore diurne che notturne e, qualora l'escursione superi le 24 ore, con le sistemazioni previste dall'[articolo 5, primo comma, lett. c\) del D.M. 22 giugno 1982](#), non oltre le 6 miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le 20 miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata, nell'ambito del Compartimento di iscrizione ed in quelli confinanti.

3. I periodi, e se del caso gli orari di apertura al pubblico dell'attività di ittiturismo e pescaturismo, sono lasciati alla libera decisione dell'imprenditore ittico che deve specificarli nel Piano aziendale di attività, purché siano resi pubblici all'ingresso della struttura o nell'area destinata alle specifiche attività. Le eventuali variazioni apportate devono essere comunicate alla Regione ed al Comune competente entro 30 giorni dal loro verificarsi. In mancanza di comunicazione si intendono confermati i dati dell'anno precedente.

Articolo 16 *Obblighi nella gestione dell'attività ittituristica e di pescaturismo.*

1. Fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi indicati all'[articolo 7 della L.R. n. 15/2009](#) e s.m.i., l'imprenditore ittico che intenda svolgere l'attività di ospitalità di cui all'[art. 4](#) delle presenti disposizioni è tenuto a presentare annualmente alla Provincia e al Comune, entro il termine del 31 dicembre, una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente. Le suddette tariffe devono essere esposte al pubblico.

2. L'imprenditore ittico è tenuto ad avviare l'attività di ittiturismo o pescaturismo entro 1 anno dalla presentazione della S.C.I.A., dandone comunicazione al Comune. Ove tale termine non venga rispettato, l'imprenditore ittico decade dal diritto di esercitare l'attività ittituristica e di pescaturismo; il Comune deve tempestivamente informarne la Regione per consentire l'aggiornamento dell'elenco regionale dell'ittiturismo e del pescaturismo di cui al successivo [articolo 18](#). Qualora l'imprenditore sia ancora intenzionato ad avviare l'attività di ittiturismo o pescaturismo, è tenuto alla presentazione di una nuova S.C.I.A.

3. Gli operatori delle attività di ittiturismo o pescaturismo sono inoltre tenuti ad esporre, in modo ben visibile, copia della S.C.I.A. di cui al successivo [articolo 17](#).

4. L'imprenditore ittituristico deve altresì provvedere alla comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità delle persone alloggiate, ai sensi dell'[articolo 109](#) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

TITOLO III

Funzioni amministrative

Articolo 17 *Segnalazione Certificata di Inizio Attività di ittiturismo e pescaturismo.*

1. Ai sensi dell'[articolo 3 comma 2 della legge regionale n. 15/2009](#) e s.m.i., l'esercizio dell'attività di ittiturismo e pescaturismo è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), di cui all'[art. 19 della legge n. 241/1990](#) e s.m.i., al Comune in cui l'imprenditore ittico intende svolgere l'attività medesima.

2. La S.C.I.A., deve essere corredata dalla seguente documentazione (in duplice copia):

a) Documentazione relativa al possesso dei requisiti d'impresa:

i. Imprenditori singoli:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese attestante l'insussistenza di procedure fallimentari;
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.) aggiornato con l'elenco delle imbarcazioni in armamento;
- dichiarazione sostitutiva del possesso e numero della partita IVA;
- atto di notorietà relativo al possesso della licenza di pesca e/o concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura.

ii. Cooperative/società/consorzi:

- copia conforme all'originale dello statuto e dell'elenco dei soci;
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di pesca della Società e/o dei singoli soci imprenditori ittici, aggiornato con l'elenco delle imbarcazioni in armamento;
- atto di notorietà relativo al possesso della licenza di pesca della Società e/o dei singoli soci imprenditori ittici e/o concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura.

In caso di Consorzio di pescatori, lo stesso potrà essere costituito esclusivamente da imprenditori ittici iscritti al Registro Imprese di Pesca (R.I.P.).

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti:

- di non aver riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'[art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011](#);
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'[art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010](#), ove applicabile;
- di non essere stati dichiarati delinquenti abituali.

c) Il Piano Aziendale di Attività di cui all'[articolo 6](#), utile alla verifica del rispetto del rapporto di connessione esistente tra attività di pesca e/o di acquacoltura e quella di ittiturismo o pescaturismo, secondo i criteri contenuti nelle presenti disposizioni.

d) Dichiarazione sostitutiva attestante la disponibilità delle strutture (fabbricati o natanti) e/o aree che verranno utilizzate per l'attività di ittiturismo o pescaturismo (atto di proprietà, donazione, contratto di affitto regolarmente registrato, concessione demaniale o altro atto idoneo probante nel caso non si disponga della proprietà degli immobili di cui all'[articolo 7](#)).

e) Documentazione tecnica:

- certificati catastali;
- planimetrie, piante e prospetti con indicazione dei locali e/o aree da destinare all'attività di ittiturismo o di pescaturismo, redatte da tecnico abilitato;
- documentazione fotografica, anche in formato digitale, relativa ai locali e/o aree da destinare ad ospitalità;
- copia delle annotazioni di sicurezza del natante ai fini del servizio pesca in regolare corso di validità;
- copia della documentazione di stabilità (rapporto prova pratica di Stabilità relativa sia al servizio pesca che al servizio pesca turismo) rilasciata dal Rina o da altro organismo di classificazione riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE;
- copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio del pescaturismo.

f) Dichiarazione di conformità degli immobili e delle strutture a quanto previsto dalle presenti disposizioni, nonché di avere acquisito, se del caso, i pertinenti titoli edilizi e l'eventuale certificato di agibilità e di rispettare i regolamenti di polizia urbana, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso.

g) In caso di somministrazione di alimenti e bevande, dichiarazione sostitutiva attestante l'adempimento dell'obbligo di notifica di inizio attività ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6, Reg. (CE) n. 852/2004, come da prescrizioni della Delib.G.R. 2 febbraio 2012, n. 28.

3. Ai sensi del comma 3 dell'[articolo 19 della legge n. 241/1990](#) e s.m.i., il Comune competente dovrà, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della S.C.I.A.:

- accertare il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati;
- acquisire da parte della Regione, il parere circa il rispetto, da parte dell'imprenditore ittico, del rapporto di connessione tra le attività di pesca e/o di acquacoltura e quella di ittiturismo o di pescaturismo, sulla base di quanto indicato nel Piano aziendale di attività.

4. Il Comune è tenuto, entro i 5 giorni dalla data di presentazione della S.C.I.A., a trasmetterne copia (con i relativi allegati) alla Regione per l'espressione del parere di cui al precedente comma 3, nonché per la successiva registrazione nell'elenco regionale dell'ittiturismo o pescaturismo.

5. La Regione rilascia il parere di cui al precedente comma 3 entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione, di cui al precedente comma 4, da parte del Comune.

6. Nel caso il rapporto di connessione non risulti soddisfatto il Comune segnala all'imprenditore ittico la necessità di procedere al ridimensionamento delle attività proposte e di presentare un nuovo Piano Aziendale di Attività, prevedendo i relativi tempi di presentazione (non inferiori a 30 giorni) senza sospensione dell'attività.

Articolo 18 *Tenuta ed aggiornamento dell'elenco regionale dell'ittiturismo e del pescaturismo.*

1. Gli elenchi regionali, di cui all'*art. 8 della L.R. n. 15/2009*, sono predisposti su supporto informatico ed aggiornati dalla struttura regionale competente in materia di pesca marittima. Gli elenchi contengono dati e informazioni identificativi degli imprenditori ittici nonché gli elementi conoscitivi fondamentali relativi sia all'attività di pesca e/o acquacoltura sia alle attività di ititurismo e pescaturismo. In particolare, gli stessi riportano:

- a) numero d'ordine progressivo e sigla regionale identificativa dell'imprenditore ittico operatore dell'ittiturismo o pescaturismo, attribuita dalla Regione all'atto dell'inserimento dell'impresa nell'elenco regionale;
- b) dati anagrafici e denominazione dell'impresa;
- c) codice fiscale e partita IVA;
- d) iscrizione al Registro Imprese di Pesca;
- e) nome imbarcazione, numero di targa e numero UE;
- f) ubicazione dell'azienda;
- g) dati catastali degli immobili o delle strutture destinate all'attività di ititurismo o pescaturismo:
- h) utilizzo di concessioni demaniali;
- i) per le attività di acquacoltura, parametri di connessione espressi in numero di giornate per ciascuna attività esercitata;
- j) data di presentazione della S.C.I.A. al Comune di competenza;
- k) estremi dei provvedimenti amministrativi di variazione, verifica, cancellazione, divieto di prosecuzione o altri provvedimenti;
- l) descrizione e dati identificativi dell'attività di ititurismo: numero di posti letto (in camere e/o in unità abitative indipendenti), numero massimo di coperti giornalieri, degustazioni, attività didattica-ricreativa, nonché giorni di apertura e periodi di apertura;
- m) descrizione e dati identificativi dell'attività di pescaturismo: numero massimo di imbarcati autorizzato (distinto tra ospiti ed equipaggio), numero massimo di coperti giornalieri, degustazioni, attività didattica-ricreativa, nonché giorni di apertura e periodi di apertura;
- n) quanto altro necessario ed utile per l'efficiente gestione dell'elenco regionale.

2. A seguito dell'inserimento nell'elenco, la Regione comunica all'interessato e al Comune la sigla identificativa regionale attribuita nell'elenco regionale.

3. La modifica dei dati contenuti nell'elenco, ovvero la cancellazione, è disposta dalla struttura regionale competente in materia di pesca marittima, su segnalazione del Comune o Capitaneria di Porto, fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione.

Articolo 19 *Variazioni nell'esercizio dell'attività ittivistica e di Pescaturismo.*

1. Fatto salvo il mantenimento del rapporto di prevalenza e di connessione, tra l'attività ittivistica e quella di acquacoltura, l'imprenditore ittico è tenuto a comunicare al Comune eventuali variazioni, diverse dal cambio di titolarità o la

cessazione di attività di cui al successivo articolo 20, entro 30 giorni dalla variazione medesima presentando:

- esaustiva relazione integrativa a variazione del piano aziendale di attività;
- dichiarazione, resa ai sensi del *D.P.R. n. 445/2000*, della sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni;
- copia della nuova documentazione di cui all'*articolo 17*, comma 2 relativa alle variazioni intervenute (es. - Atto di notorietà relativo al possesso della licenza di pesca per le nuove imbarcazioni e/o concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura, documentazione tecnica afferente gli immobili ecc.);

2. In caso di variazioni sostanziali, tra cui, a titolo esemplificativo:

- variazioni del numero di imbarcazioni e/o del personale imbarcato nella disponibilità dell'imprenditore ittico;
- variazioni negli immobili adibiti all'attività di ittiturismo o pescaturismo. Si intendono variazioni negli immobili o fabbricati quelle connesse alla capacità ricettiva dei medesimi ivi compresi ampliamenti, riduzioni ovvero diversa localizzazione dell'attività;
- variazioni nei seguenti limiti dell'attività di ittiturismo:
 - a) numero dei posti letto;
 - b) numero dei coperti per la ristorazione;
 - c) numero dei giorni e/o del periodo di apertura dell'attività,
- variazioni nei seguenti limiti dell'attività di pescaturismo:
 - a) numero del personale di equipaggio;
 - b) numero del personale ospite;
- numero dei giorni e/o del periodo di apertura dell'attività;

il Comune, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, procede alle verifiche di cui all'*articolo 17*, comma 3, previa trasmissione alla Regione del nuovo Piano aziendale di attività e della documentazione tecnica allegata necessaria per le verifiche di competenza.

3. Ai fini dell'aggiornamento degli elenchi regionali, il Comune deve comunicare alla Regione ogni variazione intervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'imprenditore ittico.

4. L'imprenditore ha la possibilità, previa comunicazione al Comune ed alla Regione, di sospendere, per limitato periodo di tempo, le proprie attività di ittiturismo o pescaturismo, fatta salva, per l'ittiturismo, la garanzia di apertura minima annuale di 37 giorni.

Articolo 20 *Cambio titolarità e cessazione dell'attività.*

1. Il trasferimento della titolarità di un'impresa di ittiturismo o pescaturismo è consentito purché il subentrante presenti domanda al Comune, compilando una nuova S.C.I.A. corredata della documentazione prevista all'*art. 17* al fine di dimostrare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di ittiturismo o pescaturismo. La variazione avvenuta dovrà, da parte del Comune, essere comunicata alla Regione entro 15 giorni, per gli adempimenti di competenza.

2. Ai fini dell'aggiornamento degli elenchi regionali il trasferimento della titolarità di un'impresa è considerata nuova iscrizione. L'attività associata all'imprenditore ittico cedente verrà considerata cessata.

3. In ogni caso, l'imprenditore ittico che cessi la propria attività è tenuto a darne comunicazione alla Regione ed al Comune entro 30 giorni dalla cessazione.

Articolo 21 *Vigilanza e controllo.*

1. Fatta eccezione per le verifiche di competenza della Regione di cui all'[articolo 9 della L.R. n. 15/2009](#), la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni e delle norme di legge, sono esercitate dai Comuni interessati, dalle Capitanerie di porto, nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti, ai sensi del medesimo [articolo 9 della L.R. n. 15/2009](#).

2. I Comuni sono tenuti, ai sensi dell'[articolo 9 della L.R. n. 15/2009](#), a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione che evidenzi l'attività di controllo svolta, entro il 31 dicembre di ogni anno. In caso di mancato adempimento dei compiti di controllo attribuiti al Comune la Regione esercita il potere sostitutivo.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 22 *Disposizioni finali.*

1. Alla predisposizione dei modelli di domande, dichiarazioni ed ogni altro documento necessario alle esigenze di funzionamento delle presenti disposizioni, provvedono direttamente le strutture regionali e comunali responsabili dei procedimenti amministrativi.

2. La definizione e perimetrazione territoriale dei borghi marinari e delle aree costiere ove consentire l'insediamento delle attività ittituristiche, è affidata ai Comuni nel rispetto della citata [L. 14 settembre 2011, n. 148](#) e ai sensi della lett. i) dell'art. 6 della L.R. 30 aprile 2009, n. 15;

3. I contributi e/o le agevolazioni sono concesse con le modalità e le procedure contenuti nei relativi bandi di attuazione delle politiche comunitarie di settore.

Allegato 1

Elementi di calcolo per la verifica del rispetto del rapporto di connessione tra attività principale di acquacoltura ed ittiturismo

1. Limiti all'attività d'Ittiturismo

Tabella A - Limiti all'attività d'ittiturismo.

| Posti letto in camere/unità abitative | Coperti a pasto (servizio al tavolo) | Coperti al giorno (servizio al tavolo) | Giornate minime annue apertura |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| 10 | 10 | 20 | 37 |

Le giornate lavorative dedicate alle attività principale (acquacoltura) devono essere superiori a quelle dedicate alle attività di ittiturismo.

2. Calcolo delle Giornate Lavorative per l'Attività Principale**ACQUACOLTURA**

Le Giornate lavorative Annuie dedicate all'attività Principale (GAP_{tot}) si calcolano applicando la formula sottostante a ciascuna degli impianti di cui è titolare l'imprenditore ittico e successivamente sommando tra loro i risultati ottenuti:

$$GAP_n \text{ (giorni)} = GLCCNL \times NO_p$$

dove:

$GLCCNL$ = Giornate Lavorative annue per Operatore, come riportate nella successiva tabella B.

NO_p = Numero Operatori per impianto

$GAP_{1, 2, \dots, n}$ = Giornate Annuie attività Principale per impianto

quindi

$$GAP_{tot} \text{ (giorni)} = GAP_1 + GAP_2 + \dots + \dots + GAP_n$$

GAP_{tot} = Giornate Annuie attività Principale totali

Tabella B - Giornate Lavorative annue per operatore ACQUACOLTURA

| Attività di acquacoltura | Giornate Lavorative annue per operatore |
|---|---|
| mitilicoltura | 276 |
| Itticoltura (in mare ed in acque dolci) | 276 |

3. Calcolo delle Giornate Lavorative per le Attività d'Ittiturismo

Per il calcolo analitico delle Giornate lavorative necessarie per l'esercizio delle tipologie di Attività di Ittiturismo (GAI_{tot}) richieste dall'imprenditore, si procede sommando le Giornate lavorative Annuie necessarie per ciascuna attività Ittituristica (GAI_n), calcolate con la seguente formula

$$GAI_n \text{ (giorni)} = nUR/Par_n \times G_n$$

$G_{1, 2, \dots, n}$ = Giornate annue di svolgimento della specifica attività $1, 2, \dots, n$

nUR = Numero Unità di Riferimento (posti letto, pasti, degustazioni etc.)

$Par_{1, 2, \dots, n}$ = (vedi tabella C)

$GAI_{1, 2, \dots, n}$ = Giornate lavorative Annuie per Attività Ittituristica (giorni)

quindi

$$GAI_{tot} (giorni) = GAI_1 + GAI_2 + \dots + \dots + GAI_n$$

GAI_{tot} = Giornate lavorative Annuie per Ittiturismo

Tabella C - Tempo lavoro connesso all'attività di ittiturismo

| Attività | Unità di Riferimento (UR) | Parametro (Par _n) <i>1 giornata lavorativa ogni:</i> |
|-------------------------------|---------------------------|---|
| Ospitalità in camera letto | posto letto | 26 posti-letto |
| Ospitalità in unità abitative | posto letto | 35 posti-letto |
| Ristorazione per la cucina | coperto | 30 coperti |
| Ristorazione per la sala | coperto | 25 coperti |
| Take away | piatto | 45 piatti |
| Degustazione | momento degustativo | 14 momenti degustativi guidati |
| Didattica | persone ricevute | 25 persone ricevute |

4. Esempi di Calcolo

Esempio 1 Calcolo giornate attività d'Ittiturismo:

1. Ittiturismo aperto per 150 giorni/anno
2. 40 coperti a pasto (*servizio al tavolo*) pranzo e cena
3. 10 posti letto in camere (*solo 90 giorni all'anno*)
4. 30 momenti degustativi
5. incontri didattici per 250 persone

$$GAI_{ristorazione\ cucina} = 80/30 \times 150 = 400 \text{ giorni}$$

$$GAI_{ristorazione\ sala} = 80/25 \times 150 = 480 \text{ giorni}$$

$$GAI_{ospitalità\ camere} = 10/26 \times 90 = 34,6 \text{ giorni}$$

$$GAI_{degustazioni} = 30/14 = 2,1 \text{ giorni}$$

$$GAI_{didattica} = 250/25 = 10 \text{ giorni}$$

$$GAI_{tot} = 926,7 \text{ giorni}$$

L'ammontare delle giornate lavorative annue dedicate all'attività d'ittiturismo dovranno risultare inferiori a quelle necessarie per l'espletamento dell'attività di acquacoltura, pertanto:

Esempio 2 Ittiturismo, riduzione giornate di apertura:

1. Ittiturismo aperto per 132 giorni/anno
2. 40 coperti a pasto (*servizio al tavolo*) pranzo e cena
3. 10 posti letto in camere (*solo 90 giorni all'anno*)
4. 30 momenti degustativi
5. incontri didattici per 250 persone

GAI ristorazione cucina = $80/30 \times 132 = 352$ *giorni*

GAI ristorazione sala = $80/25 \times 132 = 422$ *giorni*

GAI ospitalità camere = $10/26 \times 90 = 34,6$ *giorni*

GAI degustazioni = $30/14 = 2,1$ *giorni*

GAI didattica = $250/25 = 10$ *giorni*

GAI_{tot} = 821 *giorni*

Esempio 3 Ittiturismo, riduzione coperti e attività accessorie:

1. Ittiturismo aperto per 150 giorni/anno
2. 35 coperti a pasto (*servizio al tavolo*) pranzo e cena
3. 10 posti letto in camere (*solo 90 giorni all'anno*)
4. 10 momenti degustativi
5. incontri didattici per 150 persone

GAI ristorazione cucina = $70/30 \times 150 = 350$ *giorni*

GAI ristorazione sala = $70/25 \times 150 = 420$ *giorni*

GAI ospitalità camere = $10/26 \times 90 = 34,6$ *giorni*

GAI degustazioni = $10/14 = 0,71$ *giorni*

GAI didattica = $150/25$

GAI_{tot} = 811 *giorni*

Allegato Glossario

1. Ai fini delle presenti disposizioni attuative si applicano le seguenti definizioni ⁽³⁾ :

a. **"alimento"** o **"prodotto alimentare"** qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle [direttive 80/778/CEE 98/83/CE](#);

- b. **"legislazione alimentare"**, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
- c. **"rischio"**, funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;
- d. **"pericolo"** o **"elemento di pericolo"**, agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute
- e. **"fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione"**, qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi;
- f. **"produzione primaria"**, tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;
- g. **"consumatore finale"**, il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare
- h. **"molluschi bivalvi"**: i molluschi lamellibranchi filtratori;
- i. **"produttore di molluschi bivalvi"**: la persona fisica o giuridica che raccoglie molluschi bivalvi vivi con qualsiasi mezzo in una zona di raccolta allo scopo di trattarli e immetterli sul mercato;
- j. **"prodotti della pesca"**: tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali;
- k. **"prodotti della pesca freschi"**: i prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione, inteso a garantirne la conservazione;
- l. **"prodotti della pesca preparati"**: i prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura e la tritatura;
- m. **"prodotti della pesca trasformati"**: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di prodotti della pesca o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati;
- n. **"prodotti d'origine animale"**:
- alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue;

- molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

- altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo;

o. **"contaminazione"**: la presenza o l'introduzione di un pericolo;

p. **"acqua potabile"**: l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 recepita con il [D.Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001](#) e s.m.i., sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;

q. **"confezionamento"**: il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore;

r. **"imballaggio"**: il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore, nonché detto secondo contenitore;

s. **"commercio al dettaglio"**: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso";

t. **"livello (ambito) locale"**: viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante.

u. **"analisi dei pericoli e punti critici di controllo"**: gli operatori del settore alimentare devono predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point - Analisi dei pericoli e controllo dei punti critici). Le procedure devono prevedere l'identificazione dei pericoli del processo produttivo/operativo, la loro valutazione in relazione alla natura e dimensioni dell'impresa e l'adozione di misure idonee a prevenirli e controllarli. Tali procedure devono essere documentate e registrate al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure previste per il controllo dei pericoli per l'alimento. Tali atti devono essere aggiornati in presenza di variazioni del processo produttivo.

v. **"degustazione"**: consiste nella somministrazione, anche ai fini promozionali, attuata presso la sede aziendale o al di fuori di essa, di assaggi di prodotti aziendali preparati in precedenza presso la sede dell'azienda, ivi compresa la miscita di vini, senza che siano necessarie, al momento della fornitura al consumatore, ulteriori manipolazioni ed elaborazioni se non la porzionatura, il riscaldamento e l'eventuale conservazione refrigerata e senza che ciò si configuri come la somministrazione di un pasto, seppure di ridotta entità.

(3) Definizioni tratte da: Reg. (CE) n. 178/2002, Reg. (CE) n. 852/2004, Reg. (CE) n. 853/2004.

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura denominata qui di seguito UNESCO,

riunitasi a Parigi dal 29 settembre al 17 ottobre 2003, nella sua trentaduesima sessione,

con riferimento agli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani, in particolare alla Dichiarazione universale sui diritti umani del 1948, al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 e al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966,

considerando l'importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo, come sottolineato nella Raccomandazione UNESCO sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folclore del 1989, nella Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2001 e nella Dichiarazione di Istanbul del 2002 adottata dalla Terza tavola rotonda dei Ministri della cultura,

considerando la profonda interdipendenza fra il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale e i beni naturali,

riconoscendo che i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano altresì, alla stregua del fenomeno dell'intolleranza, gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale, in particolare a causa della mancanza di risorse per salvaguardare tali beni culturali,

consapevoli della volontà universale e delle preoccupazioni comuni relative alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'umanità,

riconoscendo che le comunità, in modo particolare le comunità indigene, i gruppi e in alcuni casi gli individui, svolgono un ruolo importante per la salvaguardia, la manutenzione e il ripristino del patrimonio culturale immateriale contribuendo in tal modo ad arricchire la diversità culturale e la creatività umana,

notando il considerevole impatto delle attività dell'UNESCO nello stabilire strumenti legislativi per la tutela del patrimonio culturale, in particolare la Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e dei beni naturali del 1972,

notando inoltre che tuttora non esiste alcuno strumento per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,

considerando che gli accordi, le raccomandazioni e le risoluzioni esistenti relative ai beni culturali e naturali necessitano di essere effettivamente arricchiti e completati per mezzo di nuove disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale,

¹ Dal testo originale francese.

considerando il bisogno di creare una maggiore consapevolezza, soprattutto fra le generazioni più giovani, riguardo alla rilevanza del patrimonio culturale immateriale e alla sua salvaguardia,

ritenendo che la comunità internazionale dovrebbe contribuire, assieme agli Stati contraenti, alla presente Convenzione per salvaguardare tale patrimonio culturale in uno spirito di cooperazione e di assistenza reciproca,

ricordando i programmi dell'UNESCO relativi al patrimonio culturale immateriale, in particolare la proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità,

considerando il rilevante ruolo del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore per riavvicinare gli esseri umani e assicurare gli scambi e l'intesa fra di loro,

adotta la presente Convenzione il 17 ottobre 2003.

Sezione 1: Norme generali

Art. 1 Scopi della Convenzione

Gli scopi della presente Convenzione sono di:

- a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati;
- c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato;
- d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione,

1. per "patrimonio culturale immateriale" s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile.

2. Il “patrimonio culturale immateriale” come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l’altro nei seguenti settori:

- a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
- b) le arti dello spettacolo;
- c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
- d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo;
- e) l’artigianato tradizionale.

3. Per “salvaguardia” s’intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un’educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale.

4. Per “Stati contraenti” s’intendono gli Stati vincolati dalla presente Convenzione e per i quali la presente Convenzione è in vigore.

5. La presente Convenzione si applica *mutatis mutandis* ai territori di cui all’articolo 33 che divengono Stati contraenti della presente Convenzione conformemente alle condizioni stabilite in detto articolo. In questo contesto l’espressione “Stati contraenti” si riferisce anche a questi territori.

Art. 3 Relazioni con altri strumenti internazionali

Nulla nella presente Convenzione potrà essere interpretato nel senso di

- a) alterare lo status o di diminuire il livello di protezione dei beni dichiarati parte del patrimonio mondiale secondo la Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a cui una parte del patrimonio culturale immateriale è direttamente associata; o
- b) pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da qualsiasi strumento internazionale correlato ai diritti della proprietà intellettuale o all’uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte.

Sezione 2: Organi della Convenzione

Art. 4 Assemblea generale degli Stati contraenti

1. Viene istituita un’Assemblea generale degli Stati contraenti, di seguito denominata “l’Assemblea generale”. L’Assemblea generale è l’organismo sovrano della presente Convenzione.

2. L’Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se così decide o su richiesta sia del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale o di almeno un terzo degli Stati contraenti.

3. L'Assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.

Art. 5 Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

1. Viene qui istituito nell'ambito dell'UNESCO un Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in seguito denominato "il Comitato". Esso sarà composto dai rappresentanti di 18 Stati contraenti che vengono nominati dagli Stati contraenti riuniti in Assemblea generale dopo che la presente Convenzione sarà entrata in vigore conformemente all'articolo 34.

2. Il numero di Stati membri del Comitato sarà aumentato a 24 non appena 50 Stati contraenti avranno aderito alla presente Convenzione.

Art. 6 Elezione e mandato degli Stati membri del Comitato

1. L'elezione degli Stati membri del Comitato si basa sui principi di un'equa alternanza e rappresentanza geografica.

2. Gli Stati membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni dagli Stati contraenti della presente Convenzione che si riuniscono in Assemblea generale.

3. Tuttavia, il mandato di almeno metà degli Stati membri del Comitato eletti al momento della prima elezione è limitato a due anni. Questi Stati saranno scelti mediante estrazione a sorte durante la prima elezione.

4. Ogni due anni, l'Assemblea generale rinnoverà metà degli Stati membri del Comitato.

5. Essa eleggerà inoltre tutti gli Stati membri del Comitato necessari per occupare i posti vacanti.

6. Uno Stato membro del Comitato non può essere eletto per due mandati consecutivi.

7. Gli Stati membri del Comitato sceglieranno fra i loro rappresentanti le persone qualificate nei vari settori del patrimonio culturale immateriale.

Art. 7 Compiti del Comitato

Fatte salve tutte le altre competenze assegnate al Comitato dalla presente Convenzione, i compiti di quest'ultimo consistono nel:

- a) promuovere gli obiettivi della presente Convenzione nonché sostenere e sorvegliare la sua attuazione;
- b) consigliare sulle migliori prassi da seguire e formulare raccomandazioni sulle misure volte a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- c) elaborare e sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione un progetto per l'uso delle risorse del Fondo, conformemente all'articolo 25;
- d) cercare il modo di accrescere le risorse e adottare tutte le misure necessarie a tal fine, in conformità con l'articolo 25;

- e) elaborare e sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione direttive operative ai fini dell'attuazione della presente Convenzione;
- f) esaminare, conformemente all'articolo 29, i rapporti sottoposti dagli Stati contraenti e riepilgarli per l'Assemblea generale;
- g) esaminare le richieste presentate dagli Stati contraenti e decidere, in merito conformemente ai criteri di selezione oggettivi che il Comitato dovrà stabilire e che saranno approvati dall'Assemblea generale per:
 - i) l'iscrizione nelle liste e le proposte menzionate ai sensi degli articoli 16, 17 e 18;
 - ii) la concessione dell'assistenza internazionale conformemente all'articolo 22.

Art. 8 Metodi di lavoro del Comitato

1. Il Comitato dovrà rispondere all'Assemblea generale; esso farà rapporto alla stessa su tutte le sue attività e decisioni.
2. Il Comitato adotterà il suo regolamento interno con una maggioranza di due terzi dei suoi membri.
3. Il Comitato può istituire, su base temporanea, qualsiasi organo consultivo che ritiene necessario per svolgere le sue mansioni.
4. Il Comitato può invitare alle sue riunioni qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché persone fisiche aventi una competenza consolidata nei vari settori del patrimonio culturale immateriale, al fine di consultarli su questioni specifiche.

Art. 9 Accreditamento delle organizzazioni consultive

1. Il Comitato proporrà all'Assemblea generale l'accREDITamento di organizzazioni non governative aventi una fondata competenza nel settore del patrimonio culturale immateriale, per esercitare una funzione consultiva presso il Comitato.
2. Il Comitato proporrà inoltre all'Assemblea generale i criteri e le modalità di tale accREDITamento.

Art. 10 Il Segretariato

1. Il Comitato sarà assistito dal Segretariato dell'UNESCO.
2. Il Segretariato preparerà la documentazione dell'Assemblea generale e del Comitato nonché l'ordine del giorno delle loro riunioni e provvederà all'attuazione delle loro decisioni.

Sezione 3: Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale

Art. 11 Ruolo degli Stati contraenti

Ciascuno Stato contraente:

- a) adotterà i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio;
- b) fra le misure di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 3, individuerà e definirà i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti.

Art. 12 Inventari

1. Al fine di provvedere all'individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati.

2. Ciascuno Stato contraente sottopone periodicamente il suo rapporto al Comitato, in conformità con l'articolo 29, fornendogli così le informazioni rilevanti riguardo a tali inventari.

Art. 13 Altre misure di salvaguardia

Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, ciascuno Stato contraente compirà ogni sforzo per:

- a) adottare una politica generale volta a promuovere la funzione del patrimonio culturale immateriale nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei programmi di pianificazione;
- b) designare o istituire uno o più organismi competenti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presenti sul suo territorio;
- c) promuovere gli studi scientifici, tecnici e artistici, come pure i metodi di ricerca, in vista di una salvaguardia efficace del patrimonio culturale immateriale, in particolare del patrimonio culturale immateriale in pericolo;
- d) adottare adeguate misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a:
 - i) favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale e la divulgazione di questo patrimonio culturale nell'ambito di "forum" e spazi designati alla sua rappresentazione o alla sua espressione;
 - ii) garantire l'accesso al patrimonio culturale immateriale, pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale;

- iii) creare centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e facilitare l'accesso agli stessi.

Art. 14 Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità

Ciascuno Stato farà ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per:

- a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, in particolare mediante:
 - i) programmi di educazione, di sensibilizzazione e d'informazione destinati al pubblico in generale e in particolare ai giovani;
 - ii) programmi specifici di educazione e di formazione nell'ambito delle comunità e dei gruppi interessati;
 - iii) attività di potenziamento delle capacità nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare della gestione e della ricerca scientifica;
 - iv) mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze;
- b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale patrimonio culturale, nonché sulle attività svolte ai fini della presente Convenzione;
- c) promuovere l'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale.

Art. 15 Partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui

Nell'ambito delle sue attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ciascuno Stato contraente farà ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.

Sezione 4: Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale

Art. 16 Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità

1. Al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale, di acquisire la consapevolezza di ciò che esso significa e d'incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale, il Comitato, su proposta degli Stati contraenti interessati, istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

2. Il Comitato elaborerà e sottoporrà all'Assemblea generale, per approvazione, i criteri relativi all'istituzione, all'aggiornamento e alla pubblicazione di tale Lista rappresentativa.

Art. 17 Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato

1. Al fine di adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia, il Comitato istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato e iscriverà tale patrimonio nella Lista, su richiesta dello Stato contraente interessato.

2. Il Comitato elaborerà e sottoporrà all'Assemblea generale, per approvazione, i criteri per l'istituzione, l'aggiornamento e la pubblicazione di questa Lista.

3. In casi di estrema urgenza, i cui criteri obbiettivi saranno approvati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato, il Comitato può iscrivere una voce del patrimonio culturale in oggetto nella Lista di cui al paragrafo 1, previa consultazione con lo Stato contraente interessato.

Art. 18 Programmi, progetti e attività per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

1. Sulla base delle proposte presentate dagli Stati contraenti e conformemente ai criteri che dovranno essere definiti dal Comitato e approvati dall'Assemblea generale, il Comitato selezionerà e promuoverà periodicamente progetti, programmi e attività nazionali, subregionali e regionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che a suo avviso meglio riflettono i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, tenuto conto delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo.

2. A tal fine il Comitato riceverà, esaminerà e approverà le richieste di assistenza internazionale degli Stati contraenti per l'elaborazione di tali proposte.

3. Il Comitato accompagnerà la realizzazione di tali progetti, programmi e attività, divulgando le prassi migliori secondo le modalità da lui determinate.

Sezione 5: Cooperazione e assistenza internazionali

Art. 19 Cooperazione

1. Ai fini della presente Convenzione, la cooperazione internazionale comprende, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di esperienze, di iniziative congiunte, nonché l'istituzione di un meccanismo di assistenza agli Stati contraenti nei loro sforzi volti a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale.

2. Fatte salve le disposizioni della loro legislazione nazionale e del diritto e delle prassi consuetudinarie, gli Stati contraenti riconoscono che la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è d'interesse generale per l'umanità e a tal fine essi

s'impegnano a cooperare a livello bilaterale, subregionale, regionale e internazionale.

Art. 20 Obiettivi dell'assistenza internazionale

L'assistenza internazionale può essere concessa per i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia del patrimonio immateriale iscritto nella Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato;
- b) preparazione degli inventari ai sensi degli articoli 11 e 12;
- c) supporto per programmi, progetti e attività intraprese a livello nazionale, subregionale e regionale al fine di salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- d) ogni altro scopo che il Comitato potrebbe ritenere necessario.

Art. 21 Forme di assistenza internazionale

L'assistenza concessa dal Comitato a uno Stato contraente sarà disciplinata dalle direttive operative previste all'articolo 7 e dall'accordo di cui all'articolo 24 della Convenzione e potrà assumere le seguenti forme:

- a) studi concernenti i vari aspetti della salvaguardia;
- b) messa a disposizione di esperti e di specialisti;
- c) formazione di tutto il personale necessario;
- d) elaborazione di misure normative o altre;
- e) creazione e gestione di infrastrutture;
- f) fornitura di attrezzatura e know-how;
- g) altre forme di assistenza tecnica e finanziaria, ivi compresa, ove appropriata, la concessione di prestiti a tassi d'interesse contenuti e di donazioni.

Art. 22 Condizioni che disciplinano l'assistenza internazionale

1. Il Comitato istituirà la procedura per esaminare le richieste di assistenza internazionale e specificherà quali sono le informazioni da includere nelle richieste, come i provvedimenti previsti e gli interventi richiesti, assieme a una valutazione del loro costo.
2. In situazioni di emergenza, le richieste di assistenza saranno esaminate dal Comitato a titolo prioritario.
3. Al fine di pervenire a una decisione, il Comitato effettuerà gli studi e le consultazioni che ritiene necessari.

Art. 23 Richieste di assistenza internazionale

1. Ogni Stato contraente può sottoporre al Comitato una domanda di assistenza internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio.
2. Questa domanda può altresì essere sottoposta da due o più Stati contraenti.
3. La domanda includerà le informazioni previste dall'articolo 22, paragrafo 1, assieme alla documentazione necessaria.

Art. 24 Ruolo degli Stati contraenti beneficiari

1. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, l'assistenza internazionale concessa sarà regolamentata per mezzo di un accordo fra lo Stato contraente beneficiario e il Comitato.
2. In linea di massima, lo Stato contraente beneficiario parteciperà, entro i limiti delle sue risorse, al costo delle misure di salvaguardia per le quali è fornita un'assistenza internazionale.
3. Lo Stato contraente beneficiario sottoporrà al Comitato un rapporto sull'uso che viene fatto dell'assistenza fornita per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Sezione 6: Fondo per il patrimonio culturale immateriale

Art. 25 Natura e risorse del Fondo

1. È istituito un "Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" denominato qui di seguito "Il Fondo".
2. Il Fondo sarà costituito da fondi d'investimento, in conformità con il Regolamento finanziario dell'UNESCO.
3. Le risorse del Fondo sono costituite da:
 - a) contributi degli Stati contraenti;
 - b) fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell'UNESCO;
 - c) contributi, donazioni o lasciti eventualmente forniti da:
 - i) altri Stati;
 - ii) organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, nonché altre organizzazioni internazionali;
 - iii) organismi pubblici o privati, persone fisiche;
 - d) qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo;
 - e) fondi ottenuti per mezzo di raccolte di fondi e derivanti da eventi organizzati a vantaggio del Fondo;

- f) qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo elaborato dal Comitato.
- 4. L'uso delle risorse da parte del Comitato sarà deciso in base a direttive stabilite dall'Assemblea generale.
- 5. Il Comitato può accettare contributi e altre forme di assistenza per scopi generali e specifici che si riferiscono a determinati progetti, purché tali progetti siano stati approvati dal Comitato.
- 6. Nessuna condizione politica, economica o di altro tipo, che sia incompatibile con gli obiettivi perseguiti dalla presente Convenzione, può essere imposta per i contributi erogati al Fondo.

Art. 26 Contributi degli Stati contraenti al Fondo

- 1. Fatto salvo qualsiasi contributo volontario supplementare, gli Stati contraenti della presente Convenzione s'impegnano a versare al Fondo, almeno ogni due anni, un contributo il cui ammontare – stabilito sotto forma di una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati – sarà fissato dall'Assemblea generale. Questa decisione dell'Assemblea generale sarà adottata dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti che non hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso il contributo dello Stato contraente potrà superare l'1 per cento del contributo al bilancio preventivo regolamentare dell'UNESCO.
- 2. Tuttavia, ciascuno Stato di cui all'articolo 32 o all'articolo 33 della presente Convenzione può dichiarare, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non intende essere vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
- 3. Uno Stato contraente della presente Convenzione che ha reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo si sforzerà di ritirare tale dichiarazione mediante una notifica al Direttore generale dell'UNESCO. Tuttavia, il ritiro della dichiarazione non avrà effetto per quanto riguarda il contributo dovuto dallo Stato fino alla data in cui si apre la successiva sessione dell'Assemblea generale.
- 4. Per consentire al Comitato di pianificare efficacemente le sue operazioni, i contributi degli Stati contraenti della presente Convenzione che hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo saranno pagati su base regolare almeno una volta ogni due anni e dovrebbero avvicinarsi il più possibile ai contributi di cui sarebbero stati debitori se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
- 5. Ogni Stato contraente della presente Convenzione che si trova in arretrato con il pagamento dei suoi contributi obbligatori o volontari per l'anno in corso e per l'anno civile immediatamente precedente non sarà eleggibile in quanto membro del Comitato; questa disposizione non si applica alla prima elezione. Il mandato di tale Stato già membro del Comitato terminerà alla data delle elezioni stabilita all'articolo 6 della presente Convenzione.

Art. 27 Contributi volontari supplementari al Fondo

Gli Stati contraenti che desiderano fornire contributi volontari oltre a quelli previsti dall'articolo 26 informeranno al più presto il Comitato in modo da consentirgli di pianificare di conseguenza le sue attività.

Art. 28 Campagne internazionali per la raccolta di fondi

Gli Stati contraenti forniranno nella misura del possibile il loro supporto alle campagne per la raccolta di fondi organizzate a vantaggio del Fondo sotto gli auspici dell'UNESCO.

Sezione 7: Rapporti

Art. 29 Rapporti degli Stati contraenti

Gli Stati contraenti sottoporranno al Comitato, nel rispetto delle forme e della periodicità definite del Comitato, rapporti sulle misure legislative, amministrative e le altre misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 30 Rapporti del Comitato

1. Sulla base delle sue attività e dei rapporti degli Stati contraenti di cui all'articolo 29, il Comitato presenterà un rapporto a ciascuna delle sessioni dell'Assemblea generale.
2. Il rapporto sarà sottoposto all'attenzione della Conferenza generale dell'UNESCO.

Sezione 8: Disposizioni transitorie

Art. 31 Relazione con la Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità

1. Il Comitato inserirà nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità le voci proclamate "capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità" prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. La loro integrazione nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità non pregiudicherà in alcun modo i criteri per le future iscrizioni decise in conformità all'articolo 16, paragrafo 2.
3. Nessuna ulteriore proclamazione potrà essere effettuata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 32 Ratifica, accettazione o approvazione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati membri dell'UNESCO, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 33 Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati non membri dell'UNESCO che sono invitati ad aderirvi dalla Conferenza generale dell'UNESCO.
2. La presente Convenzione sarà altresì aperta all'adesione dei territori che beneficiano di un'autonomia interna completa, riconosciuta in quanto tale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno ancora raggiunto una completa indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che sono competenti in questioni disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in questi ambiti.
3. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 34 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ma solo per gli Stati che hanno depositato in quella data o precedentemente i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per ogni altro Stato contraente entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 35 Ordinamenti costituzionali federali o non unitari

Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati contraenti aventi un regime costituzionale federale o non unitario:

- a) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza dal potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del Governo federale o centrale saranno gli stessi degli Stati contraenti che non sono Stati federali;
- b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza di tutte le unità costitutive quali Stati, paesi, province o cantoni che non sono tenute, in virtù del regime costituzionale della Federazione, a prendere misure legislative, il Governo federale informerà le autorità competenti delle unità costitutive tali Stati,

paesi, province o cantoni delle disposizioni in questione con un parere favorevole all'adozione.

Art. 36 Denuncia

1. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione.
2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.
3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato contraente denunciante fino alla data in cui il ritiro ha effetto.

Art. 37 Funzioni del depositario

In quanto depositario della presente Convenzione, il Direttore generale dell'UNESCO, informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri di cui all'articolo 33, nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione menzionati agli articoli 32 e 33 e delle denunce previste all'articolo 36.

Art. 38 Emendamenti

1. Uno Stato contraente può, mediante una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmetterà questa comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se entro sei mesi dalla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà degli Stati contraenti risponde favorevolmente alla domanda, il Direttore generale presenta tale proposta alla sessione successiva dell'Assemblea generale per discussione ed eventuale adozione.
2. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti.
3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
4. Per gli Stati contraenti che li hanno ratificati, accettati o vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti menzionati al paragrafo 3 del presente articolo da due terzi degli Stati contraenti. Successivamente, per ciascuno Stato contraente che ratifica, accetta, approva o aderisce a un emendamento, tale emendamento entra in vigore tre mesi dopo che lo Stato contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all'articolo 5 riguardanti il numero degli Stati membri del Comitato. Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.

6. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo, se non esprime un'intenzione diversa, è considerato:

- a) Stato contraente della presente Convenzione in tal modo emendata; e
- b) Stato contraente della presente Convenzione non emendata in relazione a ogni Stato contraente non vincolato da tali emendamenti.

Art. 39 Testi autorevoli

La presente Convenzione è stata redatta in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese, russa, i sei testi facenti ugualmente fede.

Art. 40 Registrazione

In conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell'UNESCO.

L.R. 24 maggio 2023, n. 22 ⁽¹⁾.**Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 24 maggio 2023, n. 116.

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 maggio 2023

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

TITOLO I**Disposizioni generali****Art. 1** *Principi generali.*

1. La Regione Calabria garantisce e promuove in maniera unitaria e in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa europea, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, sono perseguiti dalla Regione Calabria attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione di aree protette di interesse regionale.

3. Nel sistema integrato delle aree naturali protette della Calabria di cui all'articolo 3, la Regione, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le comunità del parco promuovono e attuano forme di cooperazione e di intesa utilizzando gli strumenti della programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 *Finalità.*

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette), degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, disciplina l'istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero e il restauro ambientale di quelle degradate.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel quadro della normativa di riferimento, la presente legge:

a) individua le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette regionali e del sistema della biodiversità della Calabria;

b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale, assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini;

c) persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l'incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento e al mantenimento di densità ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili per le attività antropiche;

d) assicura la salvaguardia dei biotopi, di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;

e) individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità calabrese;

f) individua le modalità di diffusione uniforme sul territorio regionale delle informazioni relative alle singole componenti del patrimonio naturalistico ambientale;

g) applica e promuove modelli di gestione ambientale idonee a realizzare l'equilibrio tra l'ambiente naturale e le attività antropiche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici, nonché, delle attività agricole produttive e agrosilvopastorali, di agricoltura biologica e agrituristica, nonché di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso, del turismo naturalistico e del tempo libero, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica ivi comprese le attività che, ai sensi della [legge 18 agosto 2015, n. 141](#) (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e della normativa regionale derivata, l'agricoltura sociale esprime nell'ambito dei servizi di utilità sociale, affiancando alla tradizionale funzione produttiva, anche legata ai prodotti tradizionali del territorio, la capacità di generare benefici attraverso servizi innovativi nell'ambito dell'assistenza e del coinvolgimento della comunità;

h) promuove il contratto di fiume, di lago e di costa, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata in attuazione della [direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000](#), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della [direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007](#), relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della [direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992](#), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della [direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008](#), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

i) promuove lo strumento aperto della comunità di energia rinnovabile di cui all'[articolo 22 della direttiva \(UE\) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018](#), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, per favorire lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di

reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale, aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e contribuire a combattere la povertà energetica;

j) favorisce azioni rivolte alla informazione, formazione, ed educazione alla sostenibilità.

3. All'interno del sistema delle aree protette calabresi e delle strutture antropiche si sperimenta un sistema di educazione ambientale basato anche su forme di risparmio e produzioni alternative dell'energia rinnovabile ecosostenibili, sul riciclaggio dei materiali utilizzati, su modelli di raccolta differenziata integrale dei rifiuti solidi urbani, su sistemi di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché su forme di incentivazione all'uso dei materiali tradizionali esistenti nell'area sulla base di un piano ecologico di rinnovazione degli stessi. Le suddette iniziative sono adeguatamente pubblicizzate nel sistema informativo delle aree protette calabresi al fine di promuovere una piena educazione integrata ambientale.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge si assicurano il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del Terzo settore presenti nel territorio, e si incentiva la partecipazione degli organismi istituzionali di rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e delle università calabresi nell'ambito della loro autonomia.

Art. 3 *Sistema regionale delle aree protette e della biodiversità.*

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità, di seguito aree protette, è l'insieme dei territori dove sono presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, con rilevante valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e ambientale, riconosciuto per le generazioni presenti e future.

2. Il sistema di cui al comma 1 è costituito:

- a) dai Parchi regionali e dalle Riserve naturali regionali istituiti ai sensi delle relative leggi regionali, nel quadro generale dei principi di cui alla [legge 394/1991](#);
- b) dalla rete regionale della biodiversità di cui all'articolo 6.

3. Al fine di assicurare la gestione sinergica dei territori ricadenti nel sistema integrato delle aree protette della Calabria, la Regione promuove l'interazione e il coordinamento delle politiche regionali e nazionali e attua forme di cooperazione e di intesa con il Ministero competente in materia di ambiente, nelle forme previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 4 *Parchi regionali.*

1. I Parchi regionali, di seguito parchi, sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria al fine di assicurare le migliori condizioni per:

- a) la conservazione, il ripristino, il miglioramento e la valorizzazione dell'ambiente naturale e degli habitat naturali e seminaturali nonché per la salvaguardia delle specie

vegetali e animali selvatiche, anche tramite gli interventi necessari a conseguire o ripristinare equilibri faunistici ottimali;

b) il corretto utilizzo delle risorse naturali presenti;

c) lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili;

d) la conservazione e valorizzazione dei valori paesaggistici e storico-culturali nonché del sistema agricolo, con le sue funzioni di presidio e sviluppo dei paesaggi e dei territori.

2. L'istituzione dei parchi persegue, in particolare, le finalità di cui all'[articolo 1, comma 3, della legge 394/1991](#).

Art. 5 *Riserve naturali regionali.*

1. Le Riserve naturali regionali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche rilevanti dal punto di vista naturalistico, sono organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi.

2. L'istituzione delle Riserve naturali di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all'[articolo 1, comma 3, della legge 394/1991](#).

Art. 6 *Rete regionale della biodiversità.*

1. La Rete regionale della biodiversità è l'insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela di specie e habitat di interesse conservazionistico ed è costituita da:

a) siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata rete Natura 2000, composta da:

1) siti di importanza comunitaria (SIC), riconosciuti con decisione della Commissione europea per ogni regione biogeografica che, ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) sono designati quali zone speciali di conservazione (ZSC);

2) zone di protezione speciale (ZPS), istituite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'[articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009](#), concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

b) aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi funzionali e strutturali finalizzati a garantire la continuità fisico- territoriale ed ecologico - funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività fra popolazioni di specie animali e vegetali. Esse assicurano la coerenza del sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità e, in un'ottica di reciproca funzionalità, concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico regionale;

c) zone umide di importanza internazionale che, in applicazione della Convenzione di Ramsar, sono incluse nell'elenco previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448](#) (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

Art. 7 *Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità.*

1. Il Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità, di seguito Comitato, è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela e la valorizzazione degli aspetti naturalistici e della biodiversità.

2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto:

a) dall'assessore regionale con delega alle aree protette o suo delegato, che lo presiede;

b) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente o suo delegato;

c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di parchi e aree protette o suo delegato;

d) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;

e) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di turismo o suo delegato;

f) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio o suo delegato;

g) dal responsabile regionale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dei Carabinieri o suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;

h) dal presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, ANCI Calabria, o suo delegato;

i) dal Presidente dell'Associazione nazionale piccoli Comuni italiani, ANPCI Calabria, o suo delegato;

j) dal Presidente dell'Unione Province d'Italia, UPI Calabria, o suo delegato;

k) da un membro designato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);

l) da cinque esperti, scelti fra una terna di nominativi, per ciascuna delle seguenti figure professionali, indicati dalle università calabresi e dagli ordini professionali:

1) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in flora terrestre;

2) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in fauna terrestre;

3) un esperto in scienze geologiche;

4) un esperto in biologia marina;

5) un esperto in scienze agrarie e forestali e botanica;

m) da due rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'[articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#) (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), previa intesa con l'ente di provenienza;

n) da due rappresentanti indicati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione del Comitato quando è pervenuta almeno la metà delle designazioni.

4. I componenti del Comitato durano in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento del successivo. La partecipazione è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

5. Il Comitato esprime pareri obbligatori su atti proposti dalla Giunta regionale con riferimento:

a) alla istituzione delle aree naturali protette regionali, nonché alle modifiche delle perimetrazioni delle aree protette;

b) ai seguenti contenuti: del piano integrato per il parco e del regolamento del parco di cui agli articoli 22 e 24; del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 35; delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 di cui agli articoli 54 e 56;

c) alla predisposizione e aggiornamento dell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 61.

6. Il Comitato, inoltre:

a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge;

b) formula proposte in materia di sperimentazione, di ricerca scientifica, di informazione, formazione e ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.

Art. 8 Osservatorio regionale per la biodiversità.

1. L'Osservatorio regionale per la biodiversità è un gruppo interdisciplinare, tecnico - specialistico della Giunta regionale, già operativo, che svolge la funzione di acquisire, elaborare e interpretare dati e informazioni sulle aree protette necessari anche per la predisposizione, l'aggiornamento periodico e l'attuazione della strategia regionale per la biodiversità. Le attività dell'Osservatorio sono realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento regionale competente in materia di ambiente.

Art. 9 Programmazione regionale sulle aree protette.

1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'[articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi) e sono definite, nel rispetto delle finalità della presente legge, in coerenza con gli obiettivi e le misure adottate nell'ambito del programma regionale sullo sviluppo rurale.

2. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, la Giunta regionale, nel rispetto della [legge 394/1991](#), definisce:

- a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali;
- b) la strategia regionale della biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità compresa quella agricola;
- c) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie.

3. Per ogni ciclo di programmazione di fondi comunitari, la Giunta regionale approva un piano di azioni prioritarie orientato all'integrazione dei diversi fondi per l'attivazione di interventi coerenti con le finalità della presente legge.

TITOLO II

Disciplina del sistema regionale delle aree protette

Capo I

Funzioni della regione e degli enti locali

Art. 10 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo in materia di aree protette regionali con le risorse umane e strumentali proprie del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, in forma coordinata con le aree protette nazionali e, in particolare:

- a) istituisce, con legge regionale, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione;
- b) nomina il presidente, il consiglio direttivo e il revisore unico dei conti dei parchi regionali;
- c) approva lo statuto dei parchi regionali;
- d) adotta e approva il piano integrato per il parco e approva il regolamento dei parchi regionali;
- e) approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione dei parchi regionali;
- f) sovrintende e vigila sull'attuazione della presente legge;
- g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull'amministrazione dei parchi regionali;
- h) istituisce le riserve naturali regionali indicando le finalità, le forme e le modalità di gestione;
- i) approva il regolamento della riserva;
- j) esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali;
- k) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;
- l) può partecipare a organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;

m) raccoglie i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree protette.

2. La Regione esercita, altresì, le funzioni ad essa attribuite dalla [legge 394/1991](#) in materia di parchi nazionali.

Art. 11 *Funzioni delle Province e della Città metropolitana.*

1. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria partecipano, senza oneri a carico della finanza locale, al procedimento di istituzione delle aree protette regionali sul territorio di competenza, ai sensi dell'[articolo 22, comma 1, lettera a\), della legge 394/1991](#) e a ogni altra funzione ad esse attribuita dalla normativa regionale e nazionale vigente.

Art. 12 *Funzioni dei Comuni.*

1. I Comuni partecipano, ai sensi dell'[articolo 22, comma 1, lettera a\), della legge 394/1991](#), al procedimento di istituzione delle aree protette regionali ricadenti nel proprio territorio e possono proporre alla Regione, anche d'intesa con gli altri enti locali, i territori per l'istituzione di nuove aree naturali protette regionali, indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale.

2. In particolare i Comuni:

a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la Provincia o con la Città metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento delle riserve regionali che interessano il proprio territorio;

b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte e il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale;

c) svolgono attività di sorveglianza e accertano gli illeciti amministrativi, tramite la competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;

d) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive.

Capo II

Disposizioni in materia di parchi regionali

Art. 13 *Istituzione e funzioni dei parchi regionali.*

1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali e definisce:

- a) le finalità del parco;
- b) la perimetrazione provvisoria del parco;
- c) le misure di salvaguardia;
- d) l'ente gestore del parco;
- e) gli elementi del piano integrato per il parco;
- f) i tempi e le modalità per l'approvazione dello statuto;
- g) le norme specifiche in relazione alle finalità istitutive;
- h) le forme e le modalità di finanziamento regionale ed eventualmente degli enti locali facenti parte della comunità del parco.

2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi della [legge 394/1991](#).

3. Le leggi istitutive assicurano, altresì, il rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dalla [legge 394/1991](#).

4. All'ente parco, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è affidata la gestione del territorio perimetrato quale parco; esso svolge, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

- a) adotta lo statuto del parco regionale;
- b) predispone la proposta di piano integrato per il parco e la relativa proposta di regolamento;
- c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio del parco regionale;
- d) rilascia il nulla osta relativo alla realizzazione di interventi, impianti e opere;
- e) svolge attività di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano integrato e dal regolamento;
- f) elabora il programma annuale delle attività;
- g) fornisce alla Regione i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree protette;
- h) accerta gli illeciti amministrativi e applica le sanzioni di cui all'articolo 62;
- i) realizza gli interventi, relativi ai progetti specifici per i parchi regionali, ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali secondo quanto previsto.

5. All'ente parco sono delegate le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza ai sensi dell'[articolo 5 del D.P.R. 357/1997](#), per come specificato all'articolo 59, comma 6, lettera a).

Art. 14 *Organi dell'ente parco e loro durata.*

1. Sono organi dell'ente parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la comunità del parco;
- d) la consulta del parco;
- e) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Gli organi dell'ente parco, ad eccezione della comunità del parco, durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

Art. 15 *Presidente.*

1. Il presidente dell'ente parco è nominato dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi, indicati dalla comunità del parco, dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di aree protette e biodiversità e di gestione amministrativa idonee al ruolo e alle funzioni da ricoprire risultanti da documentato curriculum.

2. Il presidente del parco:

- a) ha la legale rappresentanza dell'ente parco e ne coordina l'attività;
- b) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
- c) esercita le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio direttivo secondo quanto stabilito dallo statuto.

3. Il presidente dell'ente parco regionale non può esercitare attività che non consentono la presenza costante nella gestione dell'ente. Si applicano le disposizioni del [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) e della [legge regionale 27 novembre 2015, n. 21](#) (Disposizioni di adeguamento dell'[ordinamento regionale al decreto legislativo n. 39/2013](#)).

4. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla normativa vigente; la dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. L'incarico di componente di presidente ha la durata di cinque anni, salvo anticipata decadenza.

Art. 16 *Consiglio direttivo.*

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'ente parco, che lo presiede, e da sei membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

- a) due su designazione della comunità del parco;
- b) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'[articolo 13 della legge 349/1986](#), previa intesa;
- c) uno su designazione delle università calabresi, previa intesa;
- d) uno su designazione dell'assessore regionale competente in materia ambientale;
- e) uno su designazione dell'assessore regionale competente in materia agroforestale;

f) uno su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Nel caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

2. Quando sono designati, quali membri del consiglio direttivo, ai sensi del comma 1, lettera a), sindaci di un Comune o presidenti di una Provincia o il sindaco metropolitano di Reggio Calabria presenti nella comunità del parco, la cessazione dalle predette cariche a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e la conseguente nuova designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e di consiglieri degli stessi enti.

3. Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti.

4. Il consiglio direttivo:

- a) predispone la proposta di piano integrato per il parco;
- b) adotta il regolamento del parco;
- c) approva il regolamento di contabilità del parco;
- d) adotta il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione;
- e) approva il regolamento che disciplina l'organizzazione dell'ente;
- f) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell'ente parco e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.

5. Il consiglio direttivo delega al presidente l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'ente parco.

6. L'incarico di componente del consiglio direttivo ha la durata di cinque anni, salvo anticipata decadenza.

Art. 17 *Comunità del parco.*

1. La Comunità del parco, fatto salvo quanto previsto al comma 5, è composta dai sindaci dei Comuni, nonché dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all'estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell'area del parco e nelle aree contigue e alla popolazione ivi residente.

2. La comunità del parco:

- a) adotta lo statuto del parco;
- b) indica i nominativi per la nomina del presidente del parco e i membri del consiglio direttivo di sua competenza;
- c) esprime parere obbligatorio non vincolante in relazione:
 - 1) al piano integrato per il parco;
 - 2) all'adozione del regolamento;
 - 3) all'adozione del bilancio di previsione e rendiconto di gestione del parco;
 - 4) agli ulteriori atti previsti dallo statuto;
- d) svolge funzioni propositive sulla gestione dell'ente;
- e) promuove l'equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica di valorizzazione del paesaggio agricolo e forestale con le attività socio-economiche presenti all'interno

delle aree del parco;

- f) svolge funzioni di indirizzo e di promozione dell'attività dell'ente;
- g) vigila sull'attuazione degli interventi previsti dal piano integrato per il parco;
- h) svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.

3. La comunità del parco, tenuto conto dei criteri per la determinazione della percentuale di rappresentatività di cui al comma 1 e in conformità a quanto previsto dallo statuto, può concorrere, tramite gli enti rappresentati, al finanziamento delle spese per la gestione del parco.

4. La comunità del parco elegge al suo interno il presidente e il vicepresidente. Essa è convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando ne fa richiesta il presidente del parco o un numero di componenti determinato dallo statuto.

5. I singoli Comuni appartenenti a unioni di Comuni possono delegare l'unione stessa all'esercizio di tutti i poteri loro riconosciuti all'interno della comunità del parco ai sensi della presente legge. In tal caso, il presidente dell'unione fa parte della comunità del parco in sostituzione dei sindaci dei Comuni deleganti, rappresenta ad ogni effetto i Comuni per la quota di rappresentatività ad essi riferita dallo statuto e risponde degli adempimenti cui i Comuni sono tenuti.

6. Ai componenti della comunità del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

7. I pareri di cui al comma 2 sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, gli stessi si intendono favorevoli.

Art. 18 *Consulta del parco.*

1. Gli enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l'attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.

2. Per le finalità previste dal comma 1 l'ente parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato da rappresentanti delle seguenti associazioni più rappresentative a livello locale, previa intesa con gli organismi di provenienza:

- a) associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
- b) associazioni di attività di promozione turistica;
- c) associazioni ambientaliste;
- d) associazioni venatorie e ittiche;
- e) un rappresentante della Consulta degli studenti di ciascuna provincia territorialmente interessata;
- f) un rappresentante del Consiglio degli studenti di ciascuna università calabrese.

3. La Consulta esprime proposte e pareri:

- a) sui regolamenti del parco;
- b) sul piano integrato per il parco;
- c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.

4. I pareri di cui al comma 3 sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.
 5. La Consulta del parco è nominata dal Presidente della comunità del parco, previa designazione degli organismi di provenienza, ed è presieduta dal presidente dell'ente parco che la convoca almeno ogni sei mesi.
 6. Ai componenti della Consulta del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.
 7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e la sua composizione e il suo funzionamento sono stabiliti dallo statuto.
 8. La Consulta ha durata di tre anni dalla data del decreto di nomina, le modalità di designazione e di svolgimento dei suoi lavori sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo.
-

Art. 19 *Il revisore unico dei conti.*

1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell'ente è esercitato dal revisore unico dei conti. È prevista la nomina di un revisore supplente.
2. Il revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. L'incarico ha la durata di cinque anni.
3. Il revisore unico dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. In attuazione dell'[articolo 14, comma 1, lettera e\), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), il revisore unico dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, svolge le seguenti ulteriori attività:
 - a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto e sui relativi allegati;
 - b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
 - c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
 - d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
 - e) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.
4. Il revisore dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

5. Il revisore unico dei conti risponde della veridicità delle attestazioni rese e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. È tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio.

Art. 20 *Indennità spettanti agli organi dell'ente parco.*

1. Al presidente e ai componenti del consiglio direttivo spetta un compenso pari rispettivamente all'80 per cento e al 40 per cento di quello attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei parchi nazionali; gli importi così determinati sono ridotti del 20 per cento, in applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 9, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).

2. Al revisore unico dei conti spetta l'indennità determinata ai sensi dell'[articolo 10, comma 3, della L.R. 22/2010](#).

Art. 21 *Statuto dell'Ente parco regionale.*

1. In conformità all'[articolo 24 della legge 394/1991](#) e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell'ente parco e lo invia alla Giunta regionale che lo approva, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

2. Lo statuto del parco prevede, in particolare:

- a) la sede dell'ente;
- b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;
- c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella comunità del parco, e l'eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di Comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 17;
- d) i criteri per la definizione delle eventuali quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del parco, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lettera c);
- e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;
- f) la composizione e il funzionamento della Consulta del parco di cui all'articolo 18;
- g) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell'ente;
- h) le forme di pubblicità degli atti.

3. Le modifiche dello statuto sono adottate e approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.

4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). Esso è consultabile sul sito istituzionale della Regione Calabria e dell'ente parco a cui si riferisce.

Art. 22 *Piano integrato per il parco.*

1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione.

2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all'[articolo 12 della legge 394/1991](#), nonché:

a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe individuabili sul territorio;

b) la perimetrazione delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie e nel rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 32, comma 1, della legge 394/1991](#);

c) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;

d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativamente ad aree specifiche e singoli interventi, per quanto necessario;

e) specifici vincoli e salvaguardie;

f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all'[articolo 32, comma 1, della legge 394/1991](#), cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco che comprende, in particolare, la gestione e il controllo della fauna selvatica. A tal fine, gli agricoltori e i proprietari di fondi limitrofi alle aree contigue possono intervenire, ai sensi e nel rispetto della normativa statale e regionale, per porre in essere azioni di contenimento in un'ottica di conservazione degli equilibri ecologici del parco;

g) la conformazione alla perimetrazione dei pSIC, SIC/ZSC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;

h) l'individuazione e la disciplina, per quanto di competenza, delle ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all'interno del parco;

i) l'individuazione, la descrizione e la disciplina degli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della Carta della natura di cui all'[articolo 3 della legge 394/1991](#);

j) la conformazione alle misure di conservazione dei siti di rete Natura 2000.

3. Il piano integrato del parco si conforma al piano paesaggistico ai sensi dell'[articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 \(Codice dei beni culturali e del paesaggio\)](#) e sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'[articolo 25 della legge 394/1991](#).

4. Fatte salve le norme di salvaguardia dei piani paesaggistici, la sezione pianificatoria del piano integrato per il parco può prevedere ulteriori specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.

5. La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 9 e nel rispetto dei principi di cooperazione con lo Stato e di partecipazione degli enti locali interessati:

a) attua gli obiettivi e i fini istitutivi del parco;

b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all'[articolo 14, comma 3, della legge 394/1991](#), atte a favorire lo sviluppo economico,

sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;

c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole e zootecniche ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;

d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione e informazione ambientale e all'educazione allo sviluppo sostenibile;

e) può prevedere l'attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti e alle opere di cui all'[articolo 7, comma 1, della legge 394/1991](#).

6. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma annuale di cui all'articolo 28, comma 3.

Art. 23 *Procedimento per l'approvazione del piano integrato per il parco.*

1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 22 è predisposta dal consiglio direttivo del parco, che la invia, completa del parere della comunità del parco, alla Giunta regionale. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico scientifico per le aree protette, adotta la proposta di piano integrato. Successivamente all'adozione da parte della Giunta, il piano è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dell'ente parco e dei Comuni della comunità del parco per consentire a chiunque, nei quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione, di prenderne visione e di presentare eventuali osservazioni. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di consultazione, ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale). Valutate le osservazioni entro i successivi trenta giorni, il consiglio direttivo trasmette alla Giunta regionale il documento di programmazione modificato o integrato sulla base delle osservazioni contestualmente all'elenco delle osservazioni pervenute e alle motivazioni del loro accoglimento o diniego. La Giunta regionale approva il piano integrato previa acquisizione del parere motivato rilasciato dall'autorità competente in materia di VAS sul piano osservato e dalla competente commissione consiliare, entro i successivi quarantacinque giorni.

2. Le autorità interessate provvedono a rendere le informazioni sul parere motivato e ad effettuare gli adempimenti relativi al piano di monitoraggio del piano integrato del parco, nel rispetto degli [articoli 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006](#).

3. Il piano integrato del parco è aggiornato con cadenza decennale, seguendo lo stesso procedimento di formazione e approvazione.

Art. 24 *Regolamento del parco.*

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area del parco ed è adottato dal consiglio direttivo, entro sei mesi dall'approvazione del piano

integrato per il parco, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità del parco.

2. I contenuti del regolamento sono quelli di cui all'[articolo 11 della legge 394/1991](#).
3. La Giunta regionale approva il regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, gli enti locali ricompresi nell'area del parco adeguano i propri atti, anche di natura regolamentare, al regolamento del parco. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, si applica la disciplina del regolamento del parco.

Art. 25 *Nulla osta.*

1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco, che ne verifica la conformità alla legge istitutiva e ai propri atti di programmazione e regolamentazione.
2. Il nulla osta deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, fatta salva eventuale sospensione, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dovuta alla necessità di integrazione della documentazione.
3. Nei casi di cui all'articolo 59, il nulla osta viene espresso congiuntamente alla valutazione di incidenza effettuata dall'ente parco.

Art. 26 *Patrimonio.*

1. L'ente parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, lasciti ed espropriazioni.
2. I terreni e i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.
3. La Regione e gli enti locali ricompresi nell'area del parco possono mettere a disposizione dell'ente i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco stesso.

Art. 27 *Entrate dell'ente parco.*

1. Costituiscono entrate degli enti parco regionali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;
 - b) i contributi straordinari della Regione per progetti e attività specifici, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale;
 - c) eventuali contributi ordinari e straordinari degli enti componenti la comunità del parco;
 - d) i contributi e i finanziamenti dello stato e di altri enti pubblici per specifici progetti;
 - e) i contributi di enti privati, persone fisiche e associazioni, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
 - f) i redditi patrimoniali;
 - g) i canoni delle concessioni, i diritti e le tariffe dei servizi forniti dal parco, determinate dal parco stesso sulla base dei propri regolamenti e degli atti del consiglio direttivo, in conformità agli eventuali indirizzi regionali;
 - h) i proventi di attività commerciali e promozionali;
 - i) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dal parco;
 - j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco;
 - k) i proventi derivanti dai servizi aggiuntivi offerti ai visitatori delle aree protette, fermo restando che la mera fruizione delle risorse naturali è libera e gratuita.
-

Art. 28 *Contabilità e bilancio dell'ente parco.*

1. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio sono adottati in coerenza ai principi contenuti nel [D.Lgs. 118/2011](#).

2. L'ente parco, al fine di rendere nota l'efficacia della propria attività e di indirizzare l'azione dei soggetti economici verso metodi produttivi improntati a criteri di sostenibilità, può redigere annualmente il bilancio sociale e ambientale, con il quale, anche in esito al coinvolgimento dei residenti nel territorio di competenza e degli utenti dei servizi offerti:

- a) dà conto dei risultati dell'attività istituzionale svolta e delle scelte operative effettuate, con riferimento anche alle attività di comunicazione del valore del patrimonio naturalistico e di educazione allo sviluppo sostenibile;
- b) esplicita e analizza le scelte operate e le azioni intraprese in campo ambientale, dà atto del relativo stato di attuazione e ne valuta gli effetti.

3. Il programma annuale delle attività, con proiezione triennale, è una sezione della relazione illustrativa del bilancio preventivo economico, nel quale sono definite le azioni da realizzare nel triennio.

4. Il programma di cui al comma 3 evidenzia la coerenza con il bilancio preventivo economico e con la sezione programmatica del piano integrato per il parco.

Art. 29 *Direttore del parco.*

1. Il presidente dell'ente parco, previa manifestazione di interesse, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in tema di dirigenza pubblica e delle disposizioni dello statuto, nomina il direttore; si applicano le [disposizioni del D.Lgs. 39/2013](#) e della [L.R. 21/2015](#).
 2. A seguito della nomina di cui al comma 1, il presidente stipula con il direttore un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta.
 3. L'ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell'atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così come definiti dalla Regione Calabria, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
 4. Il direttore:
 - a) attua le deliberazioni del consiglio direttivo;
 - b) dirige e coordina il personale dell'ente parco, di cui è responsabile;
 - c) sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi;
 - d) predispone il piano della qualità della prestazione organizzativa;
 - e) supporta il consiglio direttivo nella elaborazione degli atti di cui all'articolo 16, comma 4, lettere a), b), c), d), ed e);
 - f) supporta il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e di quelle ad esso delegate ai sensi dell'articolo 15;
 - g) esercita le attività di cui all'[articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto delle modalità previste dallo statuto e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
-

Art. 30 *Norme sul personale del parco.*

1. Al personale dell'ente parco si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali.
 2. Il piano del fabbisogno del personale dell'ente parco è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'ente parco nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente e tenuto conto delle specificità territoriali del parco.
 3. Al fine di ottimizzare la spesa relativa al personale delle aree protette le stesse possono avvalersi, nell'ambito della propria pianta organica, di personale regionale in posizione di distacco funzionale.
-

Art. 31 *Espropriazioni e Indennizzi.*

1. L'ente parco regionale è autorità espropriante per la realizzazione delle opere da esso realizzate nel perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell'[articolo 1,](#)

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. L'ente parco regionale è autorità espropriante nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private da realizzarsi nel territorio del parco e delle aree contigue al parco medesimo.

3. L'ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati da fauna selvatica.

Art. 32 *Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco.*

1. La Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e di garantire uniformità di trattamento sul territorio regionale, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali e di vigilanza sulla gestione del parco.

2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) statuto;
 - b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
 - c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del [D.Lgs. 118/2011](#);
 - d) programma annuale, con proiezione triennale, delle attività;
 - e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale;
 - f) dotazione organica e sue variazioni;
 - g) alienazione e acquisto di immobili;
 - h) accensione di mutui e prestiti.
-

Capo III

Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. prescrizioni

Art. 33 *Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali.*

1. Nel rispetto della strategia europea e nazionale per la biodiversità, la legge regionale provvede a:

- a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e di finanziamento;
- b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;
- c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35.

2. La legge istitutiva assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione e alla gestione delle riserve ai sensi dell'[articolo 22 della legge 394/1991](#).

3. La gestione delle riserve naturali regionali è affidata agli enti locali territorialmente interessati, in forma singola o associata.

4. Gli enti locali ai quali è affidata la gestione possono avvalersi, attraverso specifiche convenzioni, di associazioni ambientaliste operanti in Calabria, riconosciute dal competente ministero e individuate d'intesa con la Regione Calabria. Gli enti gestori possono nominare direttori o responsabili della gestione amministrativa seguendo le procedure previste dalle normative del comparto enti locali.

5. Alla gestione delle riserve partecipano, previa intesa con l'ente di provenienza, anche un rappresentante della Consulta degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria e un rappresentante del Consiglio degli studenti delle università calabresi. Le forme di partecipazione sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 35.

6. Gli enti di cui al comma 3 presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte.

Art. 34 *Prescrizioni per le riserve naturali regionali.*

1. Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all'articolo 35, sono vietate:

- a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'[articolo 17, comma 2, della legge 394/1991](#);
- b) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. Nelle riserve naturali regionali è vietata, altresì, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabili al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all'articolo 35.

3. Nelle aree delle riserve naturali regionali sono ammessi:

- a) i mutamenti di destinazione d'uso non contrastanti con le finalità delle riserve medesime;
- b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle ecocompatibili;
- c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali, ai sensi dell'[articolo 22, comma 6, della legge 394/1991](#).

4. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all'[articolo 11, comma 3, della legge 394/1991](#), nonché quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 35 della presente legge.

Art. 35 *Regolamento della riserva naturale regionale.*

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dalla pianificazione paesaggistica e dagli strumenti della programmazione regionale, il regolamento della riserva naturale regionale disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva.
2. Il regolamento definisce, in particolare:
 - a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;
 - b) la perimetrazione delle aree contigue della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, nonché la disciplina delle stesse nelle materie di cui all'[articolo 32, comma 1, della legge 394/1991](#);
 - c) l'organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone;
 - d) le modalità di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 37;
 - e) gli interventi da realizzare, con particolare riferimento a quelli di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali, per cui sono definite le modalità di esecuzione e di partecipazione agli abbattimenti selettivi.
3. Il regolamento, altresì:
 - a) riporta la perimetrazione delle proposte di SIC (pSIC), SIC/ZSC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;
 - b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico - ambientale e i valori riconosciuti dalla finalità della presente legge, conformandosi alle disposizioni comunitarie e statali;
 - c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della Carta della natura;
 - d) programma le specifiche misure di conservazione come definite dalla Giunta regionale dei siti di cui alla lettera a), e ne può elaborare il piano di gestione.
4. Il regolamento disciplina, inoltre, le attività, i divieti e le deroghe di cui all'[articolo 11, commi 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 394/1991](#).
5. Al regolamento è allegata la cartografia, in cui risultano evidenziati i confini dell'area di riserva, dell'area contigua e della eventuale zonizzazione interna.
6. Il regolamento si conforma al piano paesaggistico contenuto nel Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica (QTRP) e ai Piani Paesaggistici d'Ambito di cui alla [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria).
7. Il regolamento disciplina il rilascio degli atti autorizzatori di competenza degli enti gestori, conformandosi alle specifiche norme d'uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti.

Art. 36 *Procedimento per l'approvazione del regolamento della riserva naturale regionale.*

1. Il regolamento della riserva naturale regionale è proposto dall'ente gestore, è adottato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, ed è approvato dalla competente commissione consiliare.

2. Il regolamento è approvato entro due anni dall'atto istitutivo della riserva naturale regionale.

Art. 37 *Nulla osta.*

1. Nelle aree della riserva naturale e in quelle eventualmente disciplinate dal regolamento, come previsto dalla legge istitutiva della riserva, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinato al preventivo nulla osta del soggetto gestore, che ne verifica la conformità alla legge istitutiva e al regolamento. Sono vietati interventi di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della riserva.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, fatta salva eventuale sospensione, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dovuta alla necessità di integrazione della documentazione.

Art. 38 *Patrimonio delle riserve naturali regionali.*

1. La Regione e gli enti locali nel cui territorio insistono le riserve naturali regionali possono mettere a disposizione delle stesse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva medesima.

Capo IV

Norme comuni per le aree naturali protette

Art. 39 *Aree contigue.*

1. L'area contigua è il territorio esterno ai confini dell'area naturale protetta ove è necessario intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, ai sensi dell'[articolo 32, comma 1, della legge 394/1991](#). L'area contigua può essere oggetto di zonizzazione ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.

2. I soggetti gestori dei parchi e delle riserve regionali, al fine di assicurare la conservazione dei valori ambientali delle aree protette, stabiliscono nei propri documenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione, le misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività produttive nelle aree contigue di cui al comma 1.

3. Le aree contigue al parco regionale e la loro disciplina sono individuate dal piano integrato per il parco.

4. Le aree contigue alle riserve naturali regionali e la loro disciplina sono individuate nel regolamento della riserva naturale regionale.

Art. 40 *Fruizione delle aree protette.*

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dalla presente legge, la fruizione delle aree protette è libera e gratuita.
 2. Eventuali biglietti a carico dei fruitori possono riguardare servizi aggiuntivi erogati dagli enti gestori.
-

Art. 41 *Sorveglianza nelle aree naturali protette.*

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, i seguenti soggetti esercitano le funzioni indicate:

a) gli enti gestori dei parchi esercitano le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano e dal regolamento del parco, mediante proprio personale di sorveglianza, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale;

b) la Regione e gli enti gestori delle aree protette, e i Comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali nonché all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi.

2. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V della presente legge.

Art. 42 *Principi per lo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette.*

1. La Regione attribuisce alla cittadinanza attiva una funzione fondamentale per la gestione delle aree protette. Gli enti gestori delle stesse aree promuovono azioni rivolte al coinvolgimento delle comunità locali, in particolare della popolazione studentesca, nella loro gestione e fruizione. La Consulta provinciale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria, attraverso il coordinamento regionale, e il Consiglio degli studenti delle università calabresi, previa intesa con l'ente di provenienza, sono direttamente coinvolti nelle scelte programmatiche e gestionali delle aree protette regionali.

2. La Regione e gli enti gestori delle aree protette, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza:

a) operano per la gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale;

b) aderiscono e promuovono, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, la realizzazione di contratti di fiume, di costa e di lago, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata, e perseguono la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili;

c) adottano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le iniziative necessarie per il conseguimento dell'obiettivo strategico dell'applicazione del metodo dell'agricoltura biologica, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, da parte delle aziende agro-zootecniche che operano all'interno del territorio delle aree protette, anche attraverso la promozione dei biodistretti.

3. Ai fini di cui al presente articolo, il programma pluriennale di attività delle aree protette prevede, tra l'altro, iniziative e interventi per lo sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;

b) realizzazione di segnaletica informativa;

c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica;

d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;

e) acquisizione di certificazioni ambientali;

f) percorsi partecipati dedicati;

g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;

h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale;

i) sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione di energia da fonti rinnovabili, incentivando la realizzazione di comunità di energia rinnovabile per aumentare l'efficienza energetica delle famiglie, contribuire a combattere la povertà energetica, creare coesione sociale e sviluppo locale;

j) attivazione di strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata attraverso lo strumento del contratto di fiume, di costa e di lago.

4. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al presente articolo anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.

Art. 43 *Attività economiche e produttive ecocompatibili.*

1. La Regione e gli enti gestori delle aree protette valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico svolte nelle aree protette secondo i

principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative delle attività agricole e produttive e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio, la Giunta regionale e gli enti gestori delle aree protette, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel programma pluriennale di attività, individuano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, forme di collaborazione volte, tra l'altro:

- a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;
- b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche colturali tradizionali ed ecocompatibili, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di biodistretti;
- c) a incentivare pratiche colturali ecocompatibili e tecniche agroforestali che favoriscono la tutela della biodiversità e il mantenimento degli habitat naturali;
- d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio, tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni e le sistemazioni agrarie tradizionali;
- e) a mantenere e recuperare i nuclei abitati rurali e le tipologie di architettura rurale;
- f) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico, comprese le attività di pescaturismo;
- g) a introdurre misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso alla ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili,
- h) a promuovere forme di collaborazione tra le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti regionali competenti, finalizzate alla diffusione di alveari e alla promozione della loro tutela, per l'impollinazione di colture agricole e il mantenimento di un equilibrio ottimale dei livelli di biodiversità.

3. La Giunta regionale e gli enti gestori delle aree protette, al fine di promuovere e sostenere le attività, di gestione forestale, agricole e di governo del territorio, sostenibili e coerenti con le finalità dell'area naturale protetta, possono sottoscrivere convenzioni con le imprese operanti nel territorio di competenza, nonché ricorrere agli strumenti di collaborazione, di cui agli [articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), per la conclusione di accordi con gli imprenditori agricoli che si impegnano nell'esercizio dell'attività di impresa volta ad assicurare la tutela delle risorse naturali, delle specie selvatiche di flora e fauna e del patrimonio di biodiversità che caratterizza i territori.

Art. 44 *Emblema dell'area protetta e di qualità etico-ambientale.*

1. Al fine di garantire la riconoscibilità delle aree protette regionali, la Giunta regionale, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, adotta l'emblema che deve sempre accompagnare il simbolo delle diverse aree protette regionali.

2. Ai fini della promozione ecoturistica, la Regione, in conformità alle direttive dell'Unione europea e alla normativa nazionale di settore, promuove il rilascio dell'emblema di qualità etico-ambientale, per prodotti o servizi che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità etico-ambientale e di tipicità territoriale,

legati al territorio delle aree protette che rispettano specifici disciplinari di prodotto o di processo.

Art. 45 *Piani di controllo per ricomporre squilibri ecologici.*

1. Ai sensi dell'[articolo 22, comma 6, della legge 394/1991](#), il soggetto gestore delle aree naturali protette adotta piani di controllo necessari per ricomporre gli squilibri ecologici. In caso di inerzia dell'ente gestore e in presenza di danni alle produzioni agricole, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale, sulla base di specifica relazione congiunta da parte dei direttori generali dei dipartimenti regionali competenti in materia di ambiente, agricoltura e forestazione, può nominare un commissario ad acta affinché sovrintenda all'organizzazione e allo svolgimento dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi.

TITOLO III

Disciplina del sistema regionale della biodiversità

Capo I

Disposizioni generali

Art. 46 *Oggetto.*

1. In attuazione del [D.P.R. 357/1997](#) e in conformità alle direttive 92/43/CEE e [2009/147/CE](#), il presente titolo disciplina le modalità per la conservazione della biodiversità e per la razionale gestione dei territori del sistema regionale della biodiversità, garantendo, in particolare, la conservazione o, all'occorrenza, il ripristino dello stato di conservazione delle popolazioni di specie animali selvatiche, delle specie vegetali non coltivate e degli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione, d'interesse comunitario.

Art. 47 *Definizioni in materia di biodiversità.*

1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni e i termini previsti dal [D.P.R. 357/1997](#), nonché dalle direttive 92/43/CEE e [2009/147/CE](#) e dalla [legge 14 febbraio 1994, n. 124](#) (Ratifica e esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).

Art. 48 *Funzioni della Regione in materia di biodiversità.*

1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità e alla costituzione della rete Natura 2000 con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente e, in particolare:

a) individua i siti da proporre quali SIC in cui si trovano tipi di habitat naturali e gli habitat di specie animali e vegetali di cui agli allegati A e B del [D.P.R. 357/1997](#), sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;

b) individua i siti da proporre quale ZPS di cui alla [direttiva 2009/147/CE](#), sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;

c) effettua la valutazione periodica di cui all'[articolo 3, comma 4-bis, del D.P.R. 357/1997](#) e propone al Ministero competente in materia di ambiente l'aggiornamento dell'elenco dei SIC, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;

d) esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei siti della rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi nazionali o regionali e, in particolare, attua le misure di tutela e conservazione, provvede al monitoraggio di habitat e specie nonché alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'[articolo 3, comma 4, del D.P.R. 357/1997](#);

e) effettua gli studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura e all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie, con la collaborazione dei soggetti gestori dei siti stessi;

f) individua con atto della Giunta regionale i soggetti gestori dei siti Natura 2000 ricompresi nel territorio regionale;

g) in attuazione dell'[articolo 4 del D.P.R. 357/1997](#), definisce le forme e le modalità di tutela e conservazione idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno determinato l'individuazione dei siti della rete Natura 2000 e, in particolare:

1) adotta entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, le misure di cui all'[articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.R. 357/1997](#), nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero competente in materia di ambiente;

2) assicura per i pSIC le misure di cui all'[articolo 4, comma 1, del D.P.R. 357/1997](#);

3) esprime l'intesa di cui all'[articolo 3, comma 2, del D.P.R. 357/1997](#) ai fini della designazione dei SIC in ZSC da parte del Ministero competente in materia di ambiente;

4) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall'[articolo 11 del D.P.R. 357/1997](#);

h) coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 6 ed emana direttive e indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento:

1) all'attuazione delle misure volte a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'[articolo 7, comma 2, del D.P.R. 357/1997](#);

2) alla definizione, per quanto di competenza, di linee guida e modelli di riferimento per l'effettuazione della valutazione d'incidenza di cui al [D.P.R. 357/1997](#);

3) al coordinamento della diffusione delle informazioni relative al sistema regionale della biodiversità, tramite il sistema informativo regionale;

i) svolge le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, ai sensi dell'[articolo 5 del D.P.R. 357/1997](#), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 58 della presente legge.

2. La Regione, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e in applicazione delle convenzioni internazionali, adotta altresì le misure di protezione degli habitat e delle specie animali e vegetali, provvedendo in particolare:

- a) a individuare le specie animali e vegetali soggette a regime di tutela, con particolare riferimento a quelle vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico e a promuovere studi e interventi volti alla loro conservazione;
 - b) a individuare, per quanto di competenza, i centri per la conservazione "in situ" ed "ex situ", la riproduzione, il recupero, il ricovero delle specie vegetali e animali di cui alla lettera a);
 - c) ad assicurare la conservazione degli ecosistemi e degli habitat;
 - d) a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle aree caratterizzate dalla presenza di alberi di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico;
 - e) a promuovere attività didattiche e divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela e alla sensibilizzazione dei cittadini.
-

Art. 49 *Funzioni delle Province e della Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di biodiversità.*

1. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione della rete Natura 2000 attraverso:

- a) iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;
- b) l'individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini della richiesta di riconoscimento di siti della rete Natura 2000.

2. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità.

Art. 50 *Funzioni degli enti parco regionali in materia di biodiversità.*

1. Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettere d) ed e), e quelle attribuite alle Province e alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera b), sono svolte dagli enti parco regionali, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti parco regionali svolgono, altresì, le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza agli stessi attribuite ai sensi dell'articolo 59, secondo le modalità ivi previste.

2. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza e inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti e interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi.

Art. 51 *Funzioni dei Comuni in materia di biodiversità.*

1. I Comuni singoli o in forma associata possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione della rete Natura 2000 in conformità ai principi della legislazione nazionale e agli atti di programmazione e di indirizzo regionali.
 2. I Comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità.
 3. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i Comuni svolgono, per quanto di competenza, attività di sorveglianza e accertano gli illeciti amministrativi per il tramite della competente polizia municipale.
-

Art. 52 *Funzioni degli enti gestori dei siti Natura 2000 esterni ai parchi.*

1. Gli enti gestori, designati dalla Regione, dei siti Natura 2000 esterni ai parchi regionali espletano le seguenti funzioni:
 - a) concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti di propria competenza;
 - b) su richiesta dell'autorità competente esprimono parere per la valutazione di incidenza;
 - c) collaborano con la Regione nell'attuazione delle misure di conservazione e nel monitoraggio dei siti Natura 2000 di propria competenza;
 - d) collaborano nell'attuazione del piano di gestione.
-

Capo II**Disposizioni in materia di biodiversità****Art. 53** *Individuazione dei siti della rete Natura 2000 e modifiche ai siti esistenti.*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, del D.P.R. 357/1997](#), le aree da proporre quali SIC nonché quelle da designare quali ZPS, in applicazione dei criteri tecnico scientifici di cui alla direttiva 92/43/CE e alla [direttiva 2009/147/CE](#), tenuto conto anche delle proposte delle Province, della Città metropolitana di Reggio Calabria, degli enti parco regionali e delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni scientifiche e delle associazioni di protezione ambientale.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa, previa acquisizione del parere vincolante della competente commissione consiliare, al Ministero competente in

materia di ambiente, ai fini della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.

3. La Giunta regionale partecipa, mediante intesa, alla designazione, da parte del Ministero competente in materia di ambiente, dei SIC quali ZSC, ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, del D.P.R. 357/1997](#).

4. La proposta di aggiornamento dell'elenco dei SIC, delle ZPS e la proposta di verifica della loro delimitazione sono effettuate, secondo le procedure di cui al presente articolo, sulla base della valutazione periodica dei siti stessi di cui all'[articolo 3, comma 4-bis, del D.P.R. 357/1997](#).

Art. 54 *Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della rete Natura 2000.*

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive statali e comunitarie, sentiti gli enti locali gestori, definisce:

a) le forme e le modalità di tutela e di conservazione dei p(SIC) e dei siti della rete Natura 2000, in base ai criteri e alle linee guida del Ministero competente in materia di ambiente, di cui all'[articolo 4 del D.P.R. 357/1997](#), adottando specifiche misure di conservazione e individuando i casi in cui è necessario procedere all'adozione di appropriati piani di gestione;

b) le direttive per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, sulla base delle linee guida di cui all'[articolo 7, comma 1, del D.P.R. 357/1997](#).

2. Le misure di conservazione dei siti Natura 2000 assumono valenza vincolante per gli enti preposti alla pianificazione territoriale ai sensi della [L.R. 19/2002](#).

Art. 55 *Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale.*

1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono individuati e disciplinati dalla Giunta regionale e recepiti dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla [L.R. 19/2002](#) conformemente alla pianificazione paesaggistica.

2. Gli enti competenti all'approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del sistema integrato regionale delle aree naturali protette e della biodiversità. Tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del piano o dell'intervento.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione e in coerenza con le previsioni degli strumenti della programmazione regionale, può approvare, d'intesa con gli enti parco e gli enti locali interessati, specifici programmi di attività e di intervento riferiti alle aree di collegamento ecologico funzionale per la loro conservazione e ricostituzione.

Art. 56 *Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione delle zone umide di importanza internazionale.*

1. Le zone umide di importanza internazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sono incluse nell'elenco previsto dal [D.P.R. 448/1976](#), e tutelate ai sensi dell'[articolo 142, comma 1, lettera i\)](#), del [D.Lgs. 42/2004](#).

2. La gestione delle zone umide di importanza internazionale richiede appropriate misure finalizzate in particolare a:

a) garantire il mantenimento in uno stato soddisfacente delle componenti oggetto di specifica tutela;

b) regolamentare le attività antropiche maggiormente impattanti;

c) promuovere la realizzazione di interventi e progetti volti alla conservazione e valorizzazione del territorio interessato.

3. Le misure di conservazione delle zone umide di importanza internazionale assumono valenza vincolante per gli enti preposti alla pianificazione territoriale ai sensi della [L.R. 19/2002](#).

Art. 57 *Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000.*

1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che è reso entro il termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali si intende acquisito.

2. Per i siti della rete Natura 2000 e i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali, i piani di gestione di cui al comma 1 integrano la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento e negli atti di programmazione della riserva naturale regionale, di cui all'articolo 35, ovvero, se approvati successivamente, ne costituiscono variante.

3. Gli enti gestori delle aree protette regionali approvano i piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni e alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.

Capo III

Valutazione di incidenza

Art. 58 *Valutazione di incidenza di piani e programmi.*

1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovra comunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'[articolo 5 del D.P.R. 357/1997](#), apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
2. Ai sensi dell'[articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006](#), la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui al comma 1; a tal fine, il rapporto ambientale e lo studio preliminare ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso [D.P.R. n. 357/1997](#) e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
3. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, è autorità competente per la valutazione d'incidenza di cui al comma 1.
4. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore.
5. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

Art. 59 *Valutazione di incidenza di interventi e progetti.*

1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi dell'[articolo 5 del D.P.R. 357/1997](#), un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
2. L'ente competente all'approvazione di progetti o interventi ubicati all'esterno di pSIC o di siti della rete Natura 2000, verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.
3. La valutazione d'incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso. In tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La

pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

4. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA è ricompresa nell'ambito di detta procedura, ed è effettuata, entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA; a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del [D.P.R. 357/1997](#) e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

5. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, è autorità competente per la valutazione d'incidenza di interventi e progetti:

- a) indicati al comma 4;
- b) per gli interventi e progetti a titolarità regionale diversi da quelli di cui al comma 4;
- c) per gli interventi e progetti non compresi nel territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno;
- d) per gli interventi di cui al comma 6, qualora non venga sottoscritto l'accordo ivi previsto con gli enti parco.

6. Sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza, nel caso di interventi e progetti diversi da quelli di cui al comma 5, previa sottoscrizione di accordo con la Regione Calabria:

- a) gli enti parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente parco esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 25, comma 3, in applicazione dei principi di semplificazione;
- b) l'ente gestore dell'area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente gestore esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'[articolo 13 della legge 394/1991](#).

7. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

8. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'[articolo 5, comma 7, del D.P.R. 357/1997](#).

Art. 60 *Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza.*

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all'allegato G del *D.P.R. 357/1997*, nonché nel rispetto delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza approvate in Conferenza Stato-Regioni:

a) adotta linee guida e indirizzi per le modalità di presentazione dello studio, per l'effettuazione della valutazione di incidenza di cui agli articoli 58 e 59, e per l'individuazione delle eventuali misure compensative, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;

b) qualora siano state adottate le specifiche misure di conservazione di cui all'articolo 54, individua indirizzi, criteri ed eventuali procedure semplificate per l'effettuazione della valutazione di incidenza di progetti e interventi di cui all'articolo 59.

TITOLO IV**Ulteriore patrimonio naturalistico ambientale****Capo I****Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità****Art. 61** *Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale.*

1. Al fine di riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, la Regione individua i geositi di interesse regionale quali forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, costituite da particolari emergenze geologiche, che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell'ambito del territorio regionale:

a) per geodiversità si intende la varietà o la specificità delle caratteristiche geologiche del territorio, comprensive delle rocce e dei depositi, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico, mineralogico e pedologico;

b) per patrimonio geologico si intendono le singolarità geologiche ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione della Terra della geodiversità;

c) per geositi si intende la località, area o territorio in cui è possibile definire un interesse geologico-geomorfologico per la conservazione del patrimonio geologico.

2. L'istituzione dei geositi di cui al comma 1 avviene secondo le modalità istitutive delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 33, comma 1.

3. Le Province e la Città metropolitana, anche su segnalazione dei Comuni, e gli enti parco, formulano alla Giunta regionale le proposte di istituzione dei geositi.

4. I geositi di interesse regionale che ricadono nel territorio dei parchi e delle riserve regionali, nei siti della rete Natura 2000, nonché nelle aree di cui agli *articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004*, sono altresì soggetti alla disciplina relativa alle suddette aree.

5. I geositi d'interesse regionale possono formare oggetto di progetti di valorizzazione e di educazione ambientale promossi dalla Regione, dagli enti parco regionali e dagli enti locali competenti, in attuazione degli obiettivi determinati dagli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 9.

TITOLO V

Sorveglianza e sanzioni

Art. 62 *Sorveglianza nelle aree naturali protette.*

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, gli enti gestori delle aree protette esercitano le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano e dal regolamento del parco, mediante proprio personale di sorveglianza, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale.

2. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo VI.

Art. 63 *Sanzioni in materia di aree protette e biodiversità di interesse regionale.*

1. Ferme restando le norme di carattere penale eventualmente previste, chiunque violi:

a) le misure di salvaguardia indicate nella presente legge, nelle leggi istitutive delle aree protette regionali, nei piani integrati, nei regolamenti dei parchi o delle riserve naturali regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 600,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro;

b) la disciplina delle aree contigue contenute negli atti di cui all'articolo 39, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 300,00 euro a un massimo di 3.000,00 euro;

c) i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), e all'articolo 55, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

Art. 64 *Sospensione e riduzione in pristino.*

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63, qualora sia esercitata un'attività in difformità dalle disposizioni della presente legge, dalle leggi istitutive delle aree protette, dai piani, dai regolamenti dei parchi o delle riserve

naturali regionali, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 29 della legge 394/1991](#).

Art. 65 *Sanzioni in materia di valutazione di incidenza.*

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l'autorità competente di cui agli articoli 58 e 59, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'[articolo 40-bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

2. Nel caso di opere e interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'[articolo 40-bis della L.R. 8/2002](#).

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è altresì prevista la sanzione amministrativa di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

Art. 66 *Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie.*

1. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, provvede, con propria [ordinanza, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 63 e 65.

Art. 67 *Destinazione dei proventi delle sanzioni.*

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente titolo sono introitati dai soggetti gestori delle aree protette di cui all'articolo 3, oppure dalla Regione per gli accertamenti ricadenti nel territorio regionale non compreso nella delimitazione delle aree protette stesse, e destinati alle seguenti finalità:

- a) misure di conservazione e dei monitoraggi previsti ai sensi della presente legge;
 - b) servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo VI;
 - c) centri di conservazione di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b);
 - d) progetti di educazione ambientale.
-
-

TITOLO VI

Servizi volontari di vigilanza ambientale. guardie ecologiche volontarie

Art. 68 Servizio volontario di vigilanza di Guardie ecologiche volontarie.

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale calabrese favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.

2. Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale è svolto mediante atto di nomina della Regione e previo conseguimento della qualifica di Guardia ecologica volontaria, tramite:

- a) cittadini singoli, su indicazione dei soggetti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1;
 - b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui all'[articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33](#) (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato), nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell'[articolo 13 della legge 349/1986](#);
 - c) cittadini aderenti ad associazioni agricole o venatorie, che hanno regolarmente superato l'esame di abilitazione, nonché al corpo di guardie delle associazioni agricole e venatorie.
-

Art. 69 Funzioni della Regione.

1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle Guardie ecologiche volontarie con risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente:

- a) organizza, con proprio personale o avvalendosi di associazioni ambientaliste, corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle Guardie ecologiche volontarie nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;

- b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di Guardie ecologiche volontarie, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta degli enti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1, nonché delle associazioni che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);

c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o di città metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneità e l'eventuale appartenenza alle associazioni;

d) istituisce e gestisce il registro delle Guardie ecologiche volontarie, sulla scorta della articolazione di cui alla lettera c);

e) provvede a nominare le Guardie ecologiche volontarie e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status.

2. L'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle Guardie ecologiche volontarie sono assicurati attraverso il Coordinamento di cui all'[articolo 21, comma 4, della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20](#) (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL).

3. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con deliberazione da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare:

a) il regolamento di servizio delle Guardie ecologiche volontarie, nonché le linee guida per la formulazione dei programmi delle loro attività;

b) le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami;

c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);

d) i requisiti formativi o professionali necessari per l'ammissione alla frequenza dei corsi di riqualificazione;

e) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo delle Guardie ecologiche volontarie;

f) i criteri per la composizione della commissione d'esame per l'acquisizione dell'idoneità alla nomina di Guardie ecologiche volontarie.

Art. 70 *Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale.*

1. Gli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve regionali, la Città metropolitana, i Comuni e le associazioni di Comuni, di seguito denominati "soggetti organizzatori", nel caso in cui intendono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle Guardie ecologiche volontarie.

2. I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante:

a) utilizzo di singole Guardie ecologiche volontarie;

b) stipula di convenzioni con le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di Guardie ecologiche volontarie, dell'attività di vigilanza ambientale.

3. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano forme e modalità della collaborazione tra soggetto organizzatore e associazione ambientalista.

Art. 71 *Compiti dei soggetti organizzatori.*

1. I soggetti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1, che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono a:

a) trasmettere al dipartimento competente in materia di aree protette gli atti d'inquadramento o le convenzioni stipulate di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);

b) formulare il programma di attività delle Guardie ecologiche volontarie e organizzare il relativo servizio;

c) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle Guardie ecologiche volontarie degli obblighi derivanti dal presente titolo;

d) trasmettere al dipartimento competente in materia di aree protette, entro il 31 marzo di ogni anno, dati e informazioni sull'utilizzo del personale volontario nell'anno precedente;

e) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera d);

f) comunicare al dipartimento competente in materia di aree protette ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di Guardie ecologiche volontarie.

2. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale possono regolare, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle Guardie ecologiche volontarie.

Art. 72 *Compiti e doveri delle Guardie ecologiche volontarie.*

1. Le Guardie ecologiche volontarie operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente, della flora e della fauna, contenute nella normativa vigente. In particolare, le Guardie ecologiche volontarie svolgono i seguenti compiti:

a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e ai siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità di cui all'articolo 3;

b) vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;

c) educazione ambientale, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;

d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;

e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da Guardie ecologiche volontarie, dotate di specifica

qualificazione speleologica, o subacquea attestata da organismi del settore.

3. Le Guardie ecologiche volontarie:

- a) operano nell'ambito territoriale indicato dal soggetto organizzatore;
- b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1;
- c) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle Guardie ecologiche volontarie non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo essendo prestato a titolo gratuito e senza rimborso spese ai sensi della normativa vigente sul volontariato. È demandata al regolamento di servizio di cui all'articolo 69, comma 3, lettera a), la definizione delle modalità di espletamento delle attività delle Guardie ecologiche volontarie.

Art. 73 *Sospensione e revoca della nomina a Guardie ecologiche volontarie.*

1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle Guardie ecologiche volontarie, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 41 e 62.

2. I soggetti organizzatori, nel caso in cui riscontrano irregolarità o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati alle Guardie ecologiche volontarie, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con le stesse, propongono al dipartimento regionale competente la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il dipartimento competente in materia, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della Guardie ecologiche volontarie dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

4. In caso di persistente e accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle Guardie ecologiche volontarie che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, il dipartimento competente in materia, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l'interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della Guardia ecologica volontaria dal registro.

TITOLO VII

Sistema di educazione alla sostenibilità ambientale

Art. 74 *Principi.*

1. La Regione Calabria si riconosce nel rispetto dei principi sanciti dall'Unione europea, dallo Stato italiano, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione,

la Scienza e la Cultura (UNESCO), e dalle organizzazioni internazionali e comunitarie in genere, in materia di educazione allo sviluppo sostenibile.

2. La Regione Calabria si riconosce nel rispetto dei principi vigenti nell'ordinamento dell'Unione europea e nell'ordinamento nazionale in materia di diritto all'informazione su ambiente e sostenibilità, su tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale.

3. La Regione Calabria attribuisce un ruolo fondamentale all'educazione allo sviluppo sostenibile per la tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali.

4. La Regione Calabria si riconosce nei principi fondamentali della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata ai sensi della [legge 16 marzo 2001, n. 108](#).

Art. 75 *Finalità.*

1. La Regione Calabria, attraverso le proprie strutture e con proprio personale, si prefigge le seguenti finalità:

a) promuovere lo sviluppo di valori, conoscenze, comportamenti e capacità nei cittadini, orientati alla sostenibilità ambientale, in tutte le sue declinazioni: sociale, economica e istituzionale;

b) promuovere l'educazione alla sostenibilità che possa infondere nel cittadino una visione dell'ambiente che integri gli aspetti della protezione dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse naturali, a livello globale e locale, con i principi della cittadinanza attiva, della pace, della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della qualità della vita, delle pari opportunità, della cultura;

c) promuovere, nell'ambito della Rete di educazione ambientale per la sostenibilità (REALS) di cui all'articolo 78, la continuità di azioni e programmi educativi per l'educazione allo sviluppo sostenibile sull'intero territorio regionale;

d) promuovere il continuo coordinamento e la reale integrazione tra le strutture della REALS, i loro programmi e le programmazioni regionali, salvaguardando e valorizzando le specificità territoriali e le caratteristiche delle singole strutture afferenti alla REALS.

Art. 76 *Organizzazione del sistema di educazione alla sostenibilità ambientale.*

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 75 attraverso:

a) il programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale;

b) la REALS di cui all'articolo 78;

c) il Tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità;

d) la relazione sullo stato dell'attuazione dell'attività di educazione e informazione ambientale della Regione;

e) la promozione e la diffusione di strumenti editoriali cartacei, digitali e informatici, rivolti ai cittadini e finalizzati a favorire lo sviluppo di nuove conoscenze,

comportamenti consapevoli verso il proprio contesto ambientale, lo scambio di informazioni e di esperienze di informazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.

Art. 77 *Programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale.*

1. Il programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale rappresenta lo strumento di indirizzo e di attuazione delle politiche regionali in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, anche all'interno delle aree regionali protette.
 2. Il programma regionale, di durata triennale, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente, sentito il parere del Tavolo tecnico di cui all'articolo 79.
-

Art. 78 *Rete di educazione ambientale per la sostenibilità.*

1. La Rete di educazione ambientale per la sostenibilità (REALS) è costituita da soggetti pubblici e privati che svolgono attività di educazione allo sviluppo sostenibile finalizzate all'incremento di valori, conoscenze, comportamenti e capacità orientati alla sostenibilità.
 2. La Regione Calabria promuove, supporta e coordina la REALS.
 3. La Regione Calabria promuove la collaborazione con il mondo scolastico pubblico, anche attraverso l'Ufficio scolastico regionale, e privato, con azioni dedicate alle scuole realizzate attraverso la REALS, nell'ambito del programma regionale di cui all'articolo 77.
 4. Le attività di educazione alla sostenibilità ambientale sono svolte, in prevalenza, nei territori delle aree protette regionali.
-

Art. 79 *Tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità.*

1. Il Tavolo tecnico è istituito con delibera di Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composto:
 - a) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di Istruzione o suo delegato;
 - c) dal dirigente del settore competente in materia di educazione ambientale;
 - d) da tre rappresentanti della REALS;
 - e) da un rappresentante di ARPACAL;

- f) da un rappresentante dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria (ARSAC);
- g) dai rappresentati delle aree protette della Regione Calabria;
- h) dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, o suo delegato, previo accordo;
- i) un rappresentante del reparto Corpo Carabinieri per la biodiversità, previo accordo.

2. Il Tavolo tecnico svolge le seguenti funzioni consultive in merito:

- a) al programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale;
- b) all'andamento e ai risultati del programma regionale di educazione ambientale;
- c) ai servizi e alle attività della REALS.

3. La partecipazione al Tavolo tecnico avviene a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese.

4. Ai lavori del Tavolo tecnico possono essere invitati di volta in volta diversi portatori di interesse in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 80 *Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti dei Parchi regionali.*

1. L'ente parco regionale delle Serre, istituito con [legge regionale 5 maggio 1990, n. 48](#) (Istituzione del parco regionale delle Serre), e l'Ente per i Parchi marini regionali istituito con [legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati), al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge, provvedono:

- a) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale dello statuto di cui all'articolo 21, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 22, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale del regolamento, entro i termini di cui all'articolo 24, comma 1.

2. Fino agli adeguamenti di cui al comma 1, restano fermi lo statuto e i regolamenti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, procede alla nomina di commissari ad acta, ai sensi della normativa vigente.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla [legge 394/1991](#), e al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

5. Al fine di recepire le istanze provenienti dagli enti locali non inclusi nel perimetro del Parco naturale regionale delle Serre, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva la nuova perimetrazione della suddetta area protetta. La perimetrazione è proposta dal consiglio direttivo del Parco delle Serre, previa conforme deliberazione della comunità del parco e assenso dei nuovi Comuni inclusi nell'area protetta.

6. In deroga a quanto previsto dall'[articolo 61, comma 3, della L.R. n. 19/2002](#), l'autorizzazione paesaggistica di cui all'[articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004](#) è delegata agli Enti parco regionali, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta.

Art. 81 *Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali e degli assetti gestionali.*

1. La Regione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 35, nonché all'adeguamento dell'assetto gestionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2.

2. Fino all'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1, restano fermi i regolamenti e i piani di assetto naturalistico già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nelle riserve regionali nelle quali l'ente di gestione non è un soggetto pubblico, gli enti locali nel cui territorio ricade l'area protetta, possono comunicare alla Regione Calabria la volontà di gestire l'area protetta in forma singola, ove vi sia un solo ente pubblico interessato o sia delegato a fare comunicazione in forma singola dagli altri enti, o in forma associata o consorzio di enti, ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4. A tal fine l'ente locale presenta un progetto operativo nonché economico-finanziario al dipartimento regionale competente in materia di ambiente, il quale autorizza o meno la gestione. La Regione, in tale caso, provvede all'affidamento al nuovo gestore, ente singolo o consorzio o associazione di enti, mediante provvedimento amministrativo adottato dal dipartimento regionale competente in materia di ambiente. Ove nel termine di sei mesi di cui al presente comma gli enti territoriali interessati non hanno proposto la volontà di gestione, rimane confermata la gestione in corso.

Art. 82 *Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza.*

1. Ai procedimenti di valutazione di incidenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di avvio dei procedimenti stessi.

TITOLO IX**Norme finali****Art. 83** *Abrogazioni.*

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme transitorie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la *legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* (Norme in materia di aree protette;
 - b) la *legge regionale 21 agosto 2007, n. 19* (Servizi di vigilanza ecologica- Guardie ecologiche volontarie);
 - c) la *legge regionale 16 ottobre 2008, n. 30* (Norma di interpretazione autentica dell'*art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10*).
-
-

Art. 84 *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.

2. Le risorse destinate alle aree protette regionali sono definite nelle relative leggi istitutive.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 20 giugno 2019, n. 9 ⁽¹⁾.**Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia** ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 28 giugno 2019, n. 30, S.O. n. 27.

(2) Vedi, anche, la [Circ.Ass. 30 marzo 2020](#).

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I**Strumenti di programmazione, gestione e cooperazione delle attività di pesca****Art. 1** *Oggetto, principi e finalità.*

1. In attuazione dell'[articolo 14, comma 1, lettera 1\)](#), dello Statuto, la presente legge disciplina il sostegno della Regione alla pesca mediterranea. A tale fine la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) definire e tutelare l'identità e la specificità della pesca mediterranea coniugando sostenibilità economica, sociale, culturale e ambientale;

b) modernizzare, innovare e valorizzare le attività degli imprenditori ittici favorendo l'esercizio delle seguenti attività connesse: la vendita diretta, la tutela ambientale, la pesca turistica (o pescaturismo), il turismo ittico (o ittiturismo), le attività didattiche;

c) valorizzare i prodotti ittici siciliani attraverso l'informazione ai consumatori, la tutela e la trasparenza del mercato;

d) sviluppare le seguenti infrastrutture di filiera: mercati del pescatore, mercati ittici, porti e luoghi di sbarco;

e) tutelare le tradizioni culturali del mondo della pesca e il loro valore antropologico e pedagogico;

f) preservare il patrimonio culturale dei borghi marinari, delle tonnare fisse, delle barche da pesca tradizionali quali le feluche e delle altre tipologie di pesca storica;

g) sostenere le relazioni e la cooperazione transfrontaliera mediterranea attraverso specifiche misure di intervento per la valutazione, la creazione e la gestione

di adeguate zone di protezione, di ripopolamento degli stock ittici e di recupero degli ecosistemi associati;

h) contrastare tutte le forme di pesca illegale.

2. La Regione promuove l'aggregazione produttiva riconoscendo ai soggetti economici, alle organizzazioni sociali e agli enti locali un ruolo specifico per la modernizzazione e lo sviluppo del settore ittico e per la tutela e la salvaguardia delle produzioni ittiche e dell'ambiente.

Art. 2 *Piani di gestione locale.*

1. La Regione favorisce, attraverso i Piani di gestione locale, un sistema di pesca conforme al principio dello sviluppo sostenibile, come definito dall'[articolo 3-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) e basalo sull'uso delle risorse locali. A tal fine valorizza le reti di connessione delle imprese produttive attraverso il sostegno all'innovazione ed il coinvolgimento degli enti di ricerca.

2. Gli obiettivi del Piano di gestione locale sono:

- a) la definizione di modelli di sviluppo per la modernizzazione del settore ittico locale e la salvaguardia dei livelli occupazionali e reddituali;
- b) l'uso sostenibile delle risorse ittiche, attraverso la gestione responsabile delle attività di pesca nelle acque territoriali siciliane e l'introduzione di sistemi di gestione mediante periodi di arresto temporaneo non obbligatori;
- c) la salvaguardia delle attività di pesca tradizionale e storica locale.

3. I Piani di gestione locale disciplinano:

- a) la tipologia degli attrezzi da pesca, il numero e la dimensione, le modalità di impiego e la composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;
- b) la definizione delle aree e dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni spaziali e temporali dinamiche;
- c) le misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini vulnerabili e sulle specie "non bersaglio";
- d) le misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi da pesca;
- e) le misure specifiche per ridurre i rigetti in mare;
- f) i diritti esclusivi di pesca nell'ambito dell'area del Piano di gestione, al fine di salvaguardare la riproduttività, il mantenimento delle popolazioni ittiche e la biodiversità ittica.

4. Il Piano di gestione locale interessa aree omogenee per caratteristiche alieutiche, amministrative, fisiografiche ed ecologiche entro le 12 miglia dalla costa.

5. L'area interessata dal Piano di gestione locale non può essere inferiore a 50 km di costa marina e coinvolge un numero di imbarcazioni non inferiore a quaranta. Tali limiti non sono richiesti per i Piani di gestione relativi alle isole minori.

6. I soggetti attuatori del Piano di gestione locale devono rappresentare almeno il 70 per cento delle imbarcazioni da pesca autorizzate ad esercitare la pesca artigianale costiera e regolarmente iscritte negli Uffici marittimi in cui ricade l'area di gestione individuata.

7. È istituita presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea l'anagrafe regionale della ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'ambiente marino, al fine di incentivare la condivisione dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia per lo sviluppo dell'economia blu sostenibile.

8. I Consorzi di gestione della pesca artigianale (Co.ge.pa.) di cui al comma 10 indicano l'organismo scientifico incaricato del supporto tecnico-scientifico all'attività progettuale del Piano di gestione locale e alla sua attuazione individuandolo tra gli enti o istituti di ricerca pubblici inseriti nell'anagrafe di cui al comma 7.

9. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituito il tavolo di coordinamento dei Piani di gestione locale. Tale coordinamento assicura il raccordo normativo e amministrativo con i piani di gestione nazionali e internazionali.

10. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea individua, attraverso procedure ad evidenza pubblica, i Co.ge.pa. responsabili dei Piani di gestione locale.

Art. 3 *Cooperazione mediterranea transfrontaliera.*

1. La Regione promuove, attraverso l'Osservatorio della pesca mediterranea "Giovanni Tumbiolo", l'istituzione, nell'ambito della cooperazione transfrontaliera e nel rispetto delle norme sul diritto della navigazione e dei trattati internazionali sulla pesca, di un'area pilota di sperimentazione ed applicazione di misure condivise per la promozione delle risorse ittiche e per la tutela degli ecosistemi nello stretto di Sicilia.

Art. 4 *Rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani.*

1. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituita la rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani. Tale rete provvede alla definizione e all'attuazione di politiche finalizzate allo sviluppo delle infrastrutture, quali porti pescherecci, mercati ittici, sale per la vendita all'asta, siti di sbarco e ripari di pesca, strutture per la raccolta di scarti e rifiuti del mare, e alla promozione dei lavoratori, con particolare riguardo a:

a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze di carattere sociale, economico, giuridico, scientifico nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali connesse alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini;

b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate.

2. I comuni costieri del territorio regionale possono chiedere di aderire alla Rete dei comuni marinari siciliani.

CAPO II**Tutela delle tradizioni culturali della pesca****Art. 5** *Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari.*

1. È istituito presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea il registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari. Il registro è tenuto in modalità telematica ed è consultabile per finalità didattiche e divulgative.
 2. Il registro è redatto in conformità alle indicazioni della Commissione intergovernativa per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, anche al fine di contribuire ad implementare la "Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale" (*Representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) e la "Lista del Patrimonio immateriale che necessita di Urgente tutela" (*List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding*).
 3. Il registro contiene:
 - a) l'identificazione, la documentazione e classificazione dei saperi e delle conoscenze marinare e delle tradizioni orali;
 - b) l'indicazione delle misure tecniche degli attrezzi da pesca tradizionale.
 4. In apposita sezione del registro sono indicate altresì le azioni da intraprendere per la salvaguardia del patrimonio culturale marinaro e per la promozione della libera ittica mediterranea.
 5. Apposite sezioni del registro riportano:
 - a) la descrizione degli attrezzi utilizzati e i metodi di cattura per la pesca nel Mediterraneo;
 - b) il censimento dei dati sugli opifici dediti alla trasformazione e conservazione dei prodotti ittici;
 - c) la documentazione relativa alle tipologie e modalità di trasformazione e conservazione del pescato;
 - d) l'individuazione di fonti storiche e bibliotecarie contenenti nozioni riguardanti la pesca nel Mediterraneo;
 - e) il censimento dei maestri d'ascia nel Mediterraneo;
 - f) il censimento dei borghi marinari;
 - g) il censimento delle tonnare fisse;
 - h) il censimento dei mercati ittici siciliani con i dati delle relative attività.
 6. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i sindaci chiedono l'inserimento dei borghi marinari e delle tonnare fisse presenti nel proprio territorio nelle relative sezioni del registro di cui al presente articolo.
-

Art. 6 *Tutela e valorizzazione delle feluche.*

1. La Regione riconosce e valorizza il sistema tradizionale di pesca delle feluche dello Stretto di Messina.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea approva il programma di valorizzazione che contiene:

a) l'individuazione di risorse e strategie finalizzate alla diversificazione del reddito dei pescatori impiegati nel sistema di pesca delle feluche tramite lo sviluppo di attività complementari o connesse;

b) l'individuazione di risorse e incentivi alla ricerca scientifica, storica, etnografica e antropologica sulla pesca tradizionale del pescespada e delle altre specie di "grandi pelagici" nell'area dello Stretto di Messina;

c) l'individuazione di strategie per il potenziamento dell'uso del sistema tradizionale di pesca attraverso:

1) la specifica formazione degli operatori;

2) la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai consumatori;

3) incentivi volti al conseguimento di certificazioni sulla sostenibilità del sistema di pesca tradizionale;

d) l'individuazione di strategie per l'istituzione di un disciplinare del sistema di pesca tradizionale, anche al fine dell'istituzione di marchi regionali ovvero di altri marchi di tutela a carattere nazionale o europeo;

e) la promozione culturale e turistica connessa al sistema tradizionale di pesca delle feluche dello Stretto di Messina.

Art. 7 *Strade e Rotte del tonno rosso.*

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio storico, culturale e antropologico delle tonnare fisse attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del tonno rosso, di seguito definite Strade del tonno.

2. Le Strade del tonno sono itinerari turistici ove insistono tonnare fisse, attività di pesca, trasformazione ittica, musei del mare, aree marine protette.

3. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il disciplinare tipo delle Strade del tonno contenente criteri e modalità per il riconoscimento.

4. Le Strade del tonno sono promosse da comitati appositamente costituiti ai sensi degli articoli 39 e seguenti del codice civile.

5. I comitati svolgono i seguenti compiti:

a) realizzano e gestiscono la strada del tonno nel rispetto del disciplinare;

b) promuovono la conoscenza della Strada del tonno;

c) collaborano con la Regione e con gli enti locali interessati per l'inserimento della Strada del tonno nei diversi strumenti di promozione turistica;

d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati e sul rispetto del disciplinare.

CAPO III**Commercio dei prodotti ittici****Art. 8** *Vendita diretta dei prodotti ittici.*

1. La vendita diretta è la cessione dei propri prodotti effettuata dall'imprenditore ittico al consumatore senza intermediazione ed è considerata attività connessa alla attività principale ai sensi dell'[articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#).
 2. La vendita diretta può avvenire mediante la cessione da bordo del peschereccio, su aree pubbliche in forma itinerante e non itinerante ovvero in locale aperto al pubblico.
 3. La cessione da bordo del peschereccio è consentita in porti pescherecci, luoghi di sbarco e ripari da pesca autorizzati o zone demaniali adiacenti.
 4. L'imprenditore ittico che vende direttamente dal peschereccio, dal luogo di sbarco, dal banco di vendita sul punto di appoggio, dal riparo di pesca o da zone demaniali adiacenti piccoli quantitativi di pescato e esonerato dagli adempimenti di cui all'[articolo 58, paragrafo 8, del regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) del Consiglio del 20 novembre 2009 e all'[articolo 35, comma 4, del regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, nei modi e nei limiti ivi previsti.
-

Art. 9 *Mercati ittici all'ingrosso.*

1. Per mercato all'ingrosso dei prodotti ittici si intende lo stabilimento riconosciuto ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e del [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in cui avviene la contrattazione dei prodotti conferiti da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi nonché da operatori commerciali all'ingrosso. Gli edifici, le attrezzature e gli altri impianti e servizi, posti a disposizione degli operatori economici del settore ittico, costituiscono i mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici. I mercati possono essere gestiti da soggetti pubblici, da privati o da soggetti giuridici misti.
 2. Per commercio all'ingrosso si intende quello di cui all'[articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28](#) e successive modifiche e integrazioni.
 3. Per operatori economici del settore ittico si intendono i soggetti di cui all'[articolo 10 della legge 25 marzo 1959, n. 125](#) e successive modifiche ed integrazioni. L'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici fuori dai mercati è subordinata al possesso dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.
 4. Nei mercati ittici all'ingrosso è vietata la vendita al dettaglio nelle stesse fasce orarie in cui si esercita la vendita all'ingrosso.
 5. L'affidamento della gestione dei mercati ittici a soggetti privati è subordinata all'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica.
-

Art. 10 *Organizzazione dei produttori ittici e dell'acquicoltura.*

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni di produttori ittici e dell'acquicoltura di cui al [regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

Art. 11 *Vigilanza sanitaria e controllo sulle specie ittiche all'interno dei mercati ittici.*

1. Presso i mercati ittici è effettuato dalle ASP il servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulle specie e qualità dei prodotti ittici, al quale è preposto un medico veterinario.

2. L'ente gestore del mercato mette a disposizione del medico veterinario i locali, le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 12 *Polizia e vigilanza all'interno dei mercati ittici.*

1. Il servizio di polizia nei mercati ittici è assicurato dal Comando di polizia locale dei rispettivi comuni ovvero da istituti di vigilanza privati incaricati dai comuni medesimi. I relativi oneri sono a carico dei comuni.

2. Il servizio di vigilanza nei mercati:

a) assicura il mantenimento dell'ordine all'interno del mercato e nelle immediate adiacenze nonché l'osservanza, da parte degli operatori e dei frequentatori, delle norme di legge e di regolamento attinenti ai mercati stessi;

b) fornisce collaborazione agli organi preposti alla direzione del mercato nello svolgimento dei compiti agli stessi attribuiti, attuandone le direttive;

c) agevola la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno e nelle immediate adiacenze del mercato;

d) impedisce l'ingresso nei mercati di persone non autorizzate nonché di coloro che siano stati sospesi o esclusi dai mercati;

e) impedisce e reprime qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento dei mercati e interviene collaborando con il personale sanitario al controllo sotto il profilo igienico-sanitario.

CAPO IV**Pesca professionale e attività connesse****Art. 13** *Attività di pesca professionale.*

1. La pesca professionale è l'attività definita dall'[articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) e successive modifiche e integrazioni.
 2. Il pescaturismo e l'ittiturismo sono attività di pesca professionale ai sensi dell'[articolo 2 del decreto legislativo n. 4/2012](#).
 3. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo possono essere esercitate anche nelle aree marine protette, purché la specifica attività svolta sia conforme alle misure di protezione, ai divieti ed alle prescrizioni previste dai rispettivi regolamenti e previa autorizzazione dei competenti enti di gestione.
-

Art. 14 *Turismo azzurro.*

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di gestione integrata della costa e al fine di diversificare il reddito dei pescatori, promuove la pesca multifunzionale tramite lo sviluppo di attività complementari quali il pescaturismo, l'ittiturismo, il turismo della pesca sportiva, la ristorazione marinara, i servizi ambientali legati alla pesca, con particolare riferimento alla pulizia dei fondali marini e delle acque adiacenti alle coste, le attività didattiche e pedagogiche a bordo e in banchina.

2. Tali attività mirano a:

- a) tutelare l'ambiente marino e valorizzare le specifiche risorse ittiche locali, promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;
 - b) conservare e promuovere le tradizioni culturali del mondo della pesca anche attraverso una corretta educazione alimentare, con particolare riguardo alla valorizzazione gastronomica della biodiversità del pescato;
 - c) preservare il patrimonio ambientale ed edilizio costiero, tutelando le peculiarità paesaggistiche e valorizzando i centri storici e le loro marinerie.
-

Art. 15 *Registro regionale del Turismo azzurro.*

1. È istituito presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea il registro degli operatori del Turismo azzurro.
2. Il registro di cui al comma 1 è composto da tre sezioni: una per il pescaturismo, una per l'ittiturismo ed una per le cooperative di pesca che forniscono servizi di supporto logistico e per le organizzazioni del settore della promozione turistica e culturale del mare.
3. L'iscrizione al registro regionale di cui al presente articolo è requisito necessario per l'esercizio delle relative attività.
4. L'operatore di pescaturismo, ottenuta l'autorizzazione ai sensi del [D.M. 13 aprile 1999, n. 293](#) del Ministero per le politiche agricole trasmette comunicazione scritta entro sessanta giorni dalla data del rilascio al Dipartimento regionale della pesca mediterranea, ai fini dell'inserimento nell'apposita sezione del registro.

5. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del registro, le cooperative indicano le unità autorizzate ai sensi del comma 4.
6. L'operatore di ittiturismo, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al presente articolo, trasmette comunicazione scritta al Dipartimento regionale della pesca mediterranea entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla dichiarazione di avvio dell'attività.
7. La cancellazione dal registro è disposta:
- nei casi di revoca dell'autorizzazione previsti dalla normativa vigente;
 - per la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività;
 - qualora l'imprenditore sospenda l'attività per un periodo superiore a tre anni consecutivi.
8. La sospensione e il riavvio dell'attività sono comunicate agli uffici regionali competenti.
9. L'iscrizione al registro è preclusa a coloro che abbiano riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 318, 416, 416-bis, 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali.
10. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea comunica tempestivamente ai comuni nel cui territorio è esercitata l'attività di pescaturismo o è ubicata l'attività di ittiturismo l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dal registro di cui al presente articolo.
-

Art. 16 *Pescaturismo.*

1. Il pescaturismo è l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, in forma individuale, societaria o cooperativa, consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su unità da pesca professionale per finalità turistiche e ricreative.
2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:
- l'osservazione delle operazioni di bordo durante la navigazione e delle attività di pesca;
 - la divulgazione della conoscenza del mestiere di pescatore, dell'ambiente marino e costiero, delle aree marine protette e dei centri storici;
 - la promozione della cultura del territorio, del mare e della pesca nonché della tradizione marinara locale;
 - l'attività di somministrazione non assistita di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo e a terra secondo modalità e disposizioni stabilite dalla presente legge, finalizzata alla conoscenza dei prodotti della pesca locale e alla loro valorizzazione;
 - l'ospitalità a bordo, l'attività di balneazione nonché le escursioni brevi lungo la costa, effettuate su unità munite di specifiche dotazioni di accessibilità e sicurezza nel rispetto delle certificazioni rilasciate dal Registro italiano navale (RINA) e da altri enti tecnici di classifica riconosciuti.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su unità abilitate e autorizzate nei modi di legge e con l'ausilio di barche di appoggio che migliorino la fruizione del servizio e le condizioni di sicurezza. È consentito l'utilizzo come barche di appoggio di imbarcazioni da diporto asservite, mediante dichiarazione annuale al Compartimento marittimo di competenza, al servizio ausiliario della barca autorizzata al pescaturismo.
4. L'imbarco di turisti è consentito fino al numero massimo di persone imbarcabili secondo le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione.
-
-

Art. 17 *Obblighi dell'operatore di pescaturismo.*

1. L'operatore di pescaturismo, nell'esercizio dell'attività, deve:
- ricondere nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di forza maggiore, in altro porto del Compartimento;
 - pubblicare le tariffe applicate attraverso la loro esposizione;
 - rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione;
 - esporre l'autorizzazione in luogo visibile al pubblico;
 - esporre al pubblico, nel caso di ristorazione a bordo, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza.
-
-

Art. 18 *Ittiturismo.*

1. L'ittiturismo è l'insieme delle attività indicate dall'[art. 2, comma 2, lettera b\)](#), del [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#), esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'[articolo 4](#) del citato decreto legislativo, singoli o associati, ivi comprese la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.
2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applica il comma 3 dell'[articolo 2 del decreto legislativo n. 4/2012](#).
3. I fabbricati destinati all'esercizio di ittiturismo e pescaturismo sono ricompresi tra le borgate marinare o le aree classificate come zone territoriali omogenee A o B dello strumento urbanistico comunale. I fabbricati di cui al precedente periodo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica sia ai fini catastali, sia ai fini della destinazione urbanistica. Laddove la struttura da destinare a ittiturismo e pescaturismo ricada in ambiti territoriali diversi dalle zone territoriali omogenee A e B, la nuova destinazione d'uso potrà essere assentita previa deroga, nel rispetto della volumetria esistente, all'[articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78](#).
4. L'attività di ospitalità può avvenire anche su imbarcazioni da pesca professionale.
-
-

Art. 19 *Segnalazione inizio attività di ittiturismo.*

1. Per l'esercizio dell'ittiturismo l'operatore ittico presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'[articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7](#), allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel quale intende avviare l'attività.

2. La SCIA contiene:

- a) generalità complete del richiedente;
- b) denominazione e ubicazione dell'ittiturismo;
- c) indicazione del titolo di disponibilità dell'immobile e relativa documentazione;
- d) planimetria in scala dell'immobile indicante il numero delle camere e dei servizi igienici;
- e) periodo di apertura e chiusura;
- i) dichiarazione di notorietà sulla conformità dell'immobile ai requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza;
- g) dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#).

3. Le variazioni delle attività sono preventivamente comunicate ai competenti uffici comunali e regionali.

4. Nell'ambito dell'attività integrata turistico-costiera, l'imprenditore ittico può stipulare accordi o servirsi di altri imprenditori turistici al fine di erogare servizi aggiuntivi, connessi o complementari rispetto all'attività di pescaturismo e ittiturismo, purché non prevalenti rispetto a essi.

Art. 20 *Obblighi dell'operatore di ittiturismo.*

1. L'operatore di ittiturismo, nell'esercizio della sua attività, deve:

- a) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data di presentazione della SCIA;
 - b) comunicare al comune l'eventuale cessazione o ripresa dell'attività di ittiturismo entro trenta giorni dalla stessa;
 - c) esporre la SCIA in luogo visibile al pubblico;
 - d) dichiarare le tariffe che si intendono applicare attraverso la loro esposizione al pubblico;
 - e) esporre al pubblico l'elenco dei prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;
 - f) dotarsi di assicurazione per la responsabilità civile;
 - g) comunicare, in caso di alloggio, i dati degli ospiti alle competenti autorità di pubblica sicurezza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), in materia di comunicazioni giornaliere;
 - h) effettuare le comunicazioni giornaliere di cui all'[articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#) e successive modifiche ed integrazioni.
-

Art. 21 *Attività connesse al pescaturismo e all'ittiturismo.*

1. Nell'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo possono essere svolte le attività connesse di seguito elencate:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e con le deroghe per la vendita di piccoli quantitativi previste dall'[articolo 1, comma 2, lettera e\), del regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#);

b) le azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti ittici locali;

c) gli interventi legati all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente marino e costiero;

d) le attività di formazione e informazione per lo sviluppo e la diffusione della cultura e dei mestieri del mare nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione ambientale, conoscenza dell'attività ittica e dei cicli produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola.

Art. 22 *Promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo.*

1. La Regione sostiene la promozione nazionale e internazionale delle attività di pescaturismo e ittiturismo e favorisce l'adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità.

Art. 23 *Norme speciali per le attività di ristorazione e ospitalità nell'ittiturismo e nel pescaturismo.*

1. Nelle piccole strutture ricettive di ittiturismo e pescaturismo, aventi un massimo di sedici coperti o posti letto, è consentito l'utilizzo:

a) della cucina domestica e delle relative attrezzature, compresi gli elettrodomestici, con l'osservanza delle eventuali prescrizioni indicate dall'autorità sanitaria;

b) degli impianti di refrigerazione degli alimenti;

c) dei locali polifunzionali per il trattamento, la manipolazione, la trasformazione e la conservazione degli alimenti;

d) del bagno domestico sia per gli ospiti sia per il personale, senza distinzione di genere.

2. Deve essere garantito l'utilizzo del bagno domestico alle persone disabili, anche attraverso adeguate opere provvisorie disposte dall'autorità preposta tenendo presente lo stato dei luoghi esistenti.

3. I servizi igienico-sanitari, nei casi in cui l'ittiturismo preveda l'alloggio degli ospiti, devono essere autonomi rispetto alle esigenze della famiglia del pescatore e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere.

4. Può essere adibita a uso spogliatoio, anche provvisorio, una qualunque stanza dell'immobile. È sufficiente, ai fini delle attività di alloggio, il requisito dell'abitabilità dei locali.
 5. L'esercizio dell'attività non comporta cambio di destinazione d'uso dell'immobile.
 6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività itturistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisorie nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui all'[articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#).
-
-

Art. 24 *Street food del pescatore.*

1. Le imprese ittiche possono vendere prodotti della pesca, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.
-
-

Art. 25 *Norme speciali per la somministrazione di alimenti a bordo.*

1. A bordo delle imbarcazioni su cui è esercitato il pescaturismo è consentita:
 - a) la somministrazione di alimenti pronti al consumo preconfezionati e preincartati anche da soggetti terzi e comunque tesa alla valorizzazione dei prodotti ittici e della terra locali. Qualora si tratti di alimenti che necessitano di essere mantenuti in refrigerazione l'unità deve dotarsi di idoneo apparato di refrigerazione fisso o mobile;
 - b) la somministrazione, senza ulteriore manipolazione, di piatti preparati a terra in locale idoneo;
 - c) la cottura alla griglia di pesce catturato durante lo svolgimento dell'attività ovvero stoccato a bordo, anche in refrigerazione;
 - d) la preparazione e somministrazione di piatti elaborati contenenti prodotti ittici catturati durante l'attività di pescaturismo o ottenuti da materie prime stoccate a bordo anche in refrigerazione.
-
-

Art. 26 *Norme speciali per la vendita diretta dei prodotti ittici nelle aziende di pescaturismo e di naturismo.*

1. Nelle imbarcazioni e nelle strutture di pescaturismo e itturismo è consentita la lavorazione e la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici.
 2. I prodotti venduti devono essere tracciabili, confezionati e etichettati come previsto dalla normativa vigente in materia.
-
-

Art. 27 *Acquicoltura e trasformazione ittica.*

1. La disciplina prevista dalla presente legge per le attività di pescaturismo e ittiturismo si applica, in quanto compatibile, anche alle imprese di acquicoltura, definite dall'*articolo 3 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.*

CAPO V**Attività didattiche legate al mare e alla pesca****Art. 28** *Attività didattiche nelle aziende itturistiche e pescaturistiche.*

1. Al fine di sviluppare le attività di cui all'articolo 14, comma 2, è istituito il circuito regionale di accoglienza didattica e formativa, anche attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell'ambito delle attività di pescaturismo e ittiturismo.

2. L'operatore svolge, nell'ambito dell'azienda ittica in cui opera, attività di accoglienza e informazione sul percorso didattico, nonché attività didattiche volte al rilancio degli antichi mestieri legati alla pesca.

Art. 29 *Registro regionale delle imprese itturistiche e pescaturistiche che esercitano attività didattiche.*

1. È istituito, presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea, il registro regionale degli ittiturismo e dei pescaturismo didattici.

2. Al registro sono iscritte le imprese di cui al comma 1 che, in possesso dei requisiti previsti con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottengano l'accreditamento all'esercizio di attività didattiche rilasciato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

3. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea provvede:

- a) all'iscrizione nel registro di cui al comma 1 degli ittiturismo e pescaturismo didattici in possesso dei requisiti previsti e al controllo periodico degli stessi;
- b) alla cancellazione dal registro regionale.

4. Il registro regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è consultabile online.

5. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea elabora il logo distintivo degli ittiturismo e dei pescaturismo didattici.

6. L'istanza di iscrizione nel registro regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è presentata all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale della pesca mediterranea, dal titolare dell'impresa ittica o dal legale rappresentante.

7. Con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è definito il contenuto dell'istanza di cui al comma 6.

Art. 30 *Barca didattica e sociale. Definizioni.*

1. Per barca didattica si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori ittici, di attività educative, culturali e promozionali finalizzate a divulgare la cultura del mare e della pesca. Tali attività riguardano:

- a) la conoscenza delle diverse marinerie e dei relativi prodotti;
- b) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente;
- c) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali, dei processi di prelievo, produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti locali;
- d) la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della biodiversità.

2. Per barca sociale si intende l'esercizio di attività assistenziali, educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni, finalizzate all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone fragili, disabili o in condizione di svantaggio psicofisico o sociale.

3. Le barche sociali realizzano interventi di:

- a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo;
 - b) iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a favorire l'integrazione fisica e socio-culturale e forme di benessere personale e relazionale in tutte le fasce d'età;
 - c) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti, in collaborazione con l'Autorità giudiziaria, l'ente locale e l'azienda sanitaria locale.
-

CAPO VI

Pesca sportiva e ricreativa

Art. 31 *Definizioni di pesca sportiva e pesca ricreativa.*

1. La pesca sportiva è la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale.

2. La pesca ricreativa è una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva.

3. Salvo quanto previsto dal *D.M. 6 dicembre 2010* del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la pesca sportiva e la pesca ricreativa praticate nelle acque costiere siciliane, sia da riva che da natante, non sono soggette al rilascio di provvedimenti amministrativi da parte dell'amministrazione pubblica regionale.

Art. 32 *Divieti di pesca ricreativa.*

1. Fermi restando i divieti previsti dai Piani di gestione locale e dai disciplinari delle riserve e delle aree marine protette, la pesca ricreativa da natante è vietata:

- a) a distanza inferiore a 500 metri da unità di pesca professionale;
- b) a distanza inferiore a 150 metri dalla costa nel caso di costa bassa;
- c) a distanza inferiore a 50 metri dalla costa nel caso di costa alta;
- d) a distanza inferiore a 150 metri da impianti di balneazione e da installazioni di gabbie per la maricoltura.

2. Fermi restando i divieti previsti dai Piani di gestione locale e dai disciplinari delle riserve e delle aree marine protette, la pesca ricreativa subacquea è vietata:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti;
 - b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi;
 - c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
 - e) durante le ore notturne.
-

Art. 33 *Attrezzi della pesca ricreativa.*

1. La pesca ricreativa è consentita esclusivamente con gli attrezzi individuali di seguito elencati:

- a) coppo o bilancia;
 - b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
 - c) lenze fisse anche se legate a canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, senza l'ausilio di strumenti di attrazione luminosa. È consentita la fonte luminosa delle totanare;
 - d) lenze a traino da superficie o da fondo a filaccioni;
 - e) natelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
 - f) rastrelli a piedi e nasse;
 - g) filose verticali con un massimo di dieci ami;
 - h) palangaro di fondo con un massimo di cento ami.
-

Art. 34 *Limiti all'uso di attrezzi da pesca ricreativa.*

1. L'uso degli attrezzi per la pesca ricreativa è sottoposto alle seguenti limitazioni:
 - a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a sei metri;
 - b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a sedici metri;
 - c) non possono essere calate più di due nasse, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
 - d) non possono essere utilizzate più di cinque canne per ogni pescatore ricreativo;
 - e) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea e della fonte luminosa delle totanare. Nella pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada non immersa;
 - f) è vietato l'uso di sostanze chimiche da richiamo;
 - g) è vietato l'utilizzo di esche alloctone non mediterranee.
-

Art. 35 *Disciplina generale della pesca ricreativa.*

1. Il pescatore ricreativo e il pescatore sportivo non possono catturare giornalmente pesci, molluschi o crostacei in quantità superiore a cinque chilogrammi complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia di qualunque specie.
 2. È fatto divieto di commercializzare il pescato catturato.
 3. Ogni attività di pesca ricreativa subacquea può essere effettuata soltanto in apnea ed eventuali autorespiratori a bordo di imbarcazioni possono essere utilizzati soltanto per ragioni diverse dalla pesca.
 4. La vigilanza a mare e a terra sull'esercizio della pesca sportiva e ricreativa è svolta dalle autorità marittime competenti e dalle Capitanerie di porto. Possono altresì esercitare azioni di vigilanza, previo riconoscimento di idoneità da parte del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, gli agenti e le guardie volontarie delle associazioni nazionali e regionali di pesca sportiva, delle federazioni sportive e di altri enti che hanno interesse alla tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici nonché i pescatori dei Co.ge.pa. Questi comunicano annualmente al Dipartimento regionale della pesca mediterranea tutti gli elementi conoscitivi utili alla corretta gestione delle attività sportive in mare.
-

CAPO VII**Disposizioni varie****Art. 36** *Tutela biologica riccio di mare.*

1. Al fine di tutelare le popolazioni del riccio di mare, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, su proposta del dipartimento regionale della pesca mediterranea, sentita la Commissione consultiva regionale della

pesca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il piano di gestione dei riccio di mare.

Art. 37 *Golfi di Castellammare, Patti e Catania.*

1. Al fine di sviluppare piani locali di pesca sostenibile e di proteggere la biodiversità degli ecosistemi marini locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea approva i piani di gestione dei golfi di Castellammare, Patti e Catania, di concerto con i Co.ge.pa. presenti nell'area di riferimento e con gli istituti di ricerca scientifica di cui all'[articolo 2, comma 8](#).

2. Nei golfi di cui al comma 1, la riapertura della pesca è subordinata alla preventiva approvazione dei relativi piani di gestione.

Art. 38 *Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo.*

1. L'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo di cui all'[articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16](#) assume la denominazione di "Osservatorio della Pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo".

Art. 39 *Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura.*

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca destinato alla concessione di contributi alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese dell'acquacoltura, nonché agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca, colpiti da calamità naturali, avversità meteomarine di carattere eccezionale o di naufragi o in caso di intervento straordinario di salvataggio a mare ⁽⁴⁾.

2. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni materiali e da mancato reddito, subiti, entro tre anni dalla calamità o da eventi eccezionali, in conformità alla disciplina europea in materia di Aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01) e successive modificazioni ⁽³⁾.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 1.500 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, delle disponibilità della Missione 13, Programma 1, capitolo 413370.

4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea provvede con una procedura di evidenza pubblica.

(3) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, lettere a\), b\) e c\), L.R. 15 dicembre 2020, n. 30](#).

(4) Comma così modificato dall' [art. 12, comma 22, L.R. 25 maggio 2022, n. 13](#) e dall' [art. 29, comma 1, L.R. 10 agosto 2022, n. 16](#), a decorrere dal 13 agosto 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 35, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 39-bis *Contributo straordinario per le famiglie dei marittimi trattenuti presso la costa mediterranea del Nord Africa* ⁽⁵⁾.

1. È istituito un contributo straordinario a fondo perduto per le famiglie dei marittimi trattenuti presso Paesi della costa mediterranea del Nord Africa, attraversati da sommosse civili che creano instabilità nei rapporti tra gli stessi Paesi interessati.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020 (Missione 16, Programma 2), cui si provvede mediante la riduzione per l'esercizio medesimo quanto a 70 migliaia di euro con parte delle disponibilità della Missione 16, Programma 1, capitolo 142503 e quanto a 30 migliaia di euro con parte delle disponibilità della Missione 16, Programma 1, capitolo 142507.

3. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea provvede al ristoro delle famiglie interessate da tali eventi eccezionali.

(5) Articolo aggiunto dall' [art. 4, comma 1, L.R. 15 dicembre 2020, n. 30](#).

CAPO VIII

Sanzioni

Art. 40 *Sanzioni amministrative pecuniarie.*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo punito dalle disposizioni previste dal [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) e successive modifiche ed integrazioni o da altre disposizioni di legge, la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge è punita con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 1.000 a euro 6.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'[articolo 9, comma 4](#);

b) da euro 1.000 a euro 3.000 per ciascuna delle violazioni previste dalle [lettere a\), b\), c\), d\) ed e\) del comma 1 dell'articolo 17](#) e dalle [lettere a\), b\), c\), d\), e\), f\), g\) e h\) del comma 1 dell'articolo 20](#).

CAPO IX**Norme finali****Art. 41** *Abrogazioni e modifiche di norme.*

1. L'articolo 9 della *legge regionale 7 agosto 1990, n. 25* e abrogato.
2. Gli articoli 148 e 149 della *legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32* sono abrogati.
3. Il comma 1 dell'articolo 147 della *legge regionale n. 32/2000* è sostituito dal seguente:

"1. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituita la Commissione consultiva regionale della pesca (CCRP). La Commissione è composta da:

 - a) l'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con funzioni di Presidente;
 - b) il dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, con funzioni di vicepresidente;
 - c) un rappresentante per ciascuna delle Direzioni marittime regionali della Sicilia;
 - d) un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni: Agci, Anapi, Agripesca, Coldiretti, Confcooperative, Federcopesca, Federazione Armatori Siciliani, Federpesca, Legacoop, Marinerie d'Italia, Unci, Unicoop, Uecoop;
 - e) un rappresentante delle organizzazioni di produttori;
 - f) un rappresentante dei Consorzi di gestione della pesca artigianale (Co.ge.pa.);
 - g) un rappresentante dei Fisheries local action group (Flag);
 - h) un rappresentante della rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani di cui all'articolo 4;
 - i) un rappresentante del settore della trasformazione ittica;
 - j) un rappresentante del settore dell'acquicoltura;
 - k) un rappresentante della Federazione italiana operatori commerciali di pesca sportiva e ricreativa (FIOPS);
 - l) un rappresentante della Federazione italiana della pesca sportiva e delle attività subacquee (FIPSAS);
 - m) un rappresentante dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo "Giovanni Tumbiolo";
 - n) il presidente del Distretto della pesca;
 - o) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL;
 - p) un docente per ciascuna delle Università degli Studi di Palermo, Messina, Catania ed Enna, designato dal rispettivo Rettore;
 - q) tre esperti scelti dall'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;
 - r) due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui uno in rappresentanza dell'Istituto Sperimentale Talassografico - Messina (IST);
 - s) il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
 - t) un rappresentante dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine, Stazione Zoologica *Anton Dorn*;
 - u) un rappresentante del cluster tecnologico nazionale economia del mare "*Blue Italian Growth Technology Cluster*";
 - v) un rappresentante di Confcommercio;
 - w) un rappresentante di Confesercenti;
 - x) una rappresentante dell'associazione "Donne di mare".

Art. 42 *Norma di rinvio alla legislazione nazionale.*

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dal [decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 43 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.